



Documento di seduta

A8-0057/2017

8.3.2017

*****I**

RELAZIONE

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema di ingressi/uscite per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto e che modifica il regolamento (CE) n. 767/2008 e il regolamento (UE) n. 1077/2011
(COM(2016)0194 – C8-0135/2016 – 2016/0106(COD))

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

Relatore: Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Significato dei simboli utilizzati

- * Procedura di consultazione
- *** Procedura di approvazione
- ***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
- ***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
- ***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto.)

Emendamenti a un progetto di atto

Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne

Le soppressioni sono evidenziate in *corsivo grassetto* nella colonna di sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in *corsivo grassetto* nelle due colonne. Il testo nuovo è evidenziato in *corsivo grassetto* nella colonna di destra.

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo.

Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato

Le parti di testo nuove sono evidenziate in *corsivo grassetto*. Le parti di testo sopresse sono indicate con il simbolo ■ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in *corsivo grassetto* il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.

A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.

INDICE

	Pagina
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO.....	5
MOTIVAZIONE.....	107
POSIZIONE DELLA MINORANZA.....	110
PARERE DELLA COMMISSIONE PER I BILANCI.....	111
PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO.....	125
VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO	126

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema di ingressi/uscite per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto e che modifica il regolamento (CE) n. 767/2008 e il regolamento (UE) n. 1077/2011 (COM(2016)0194 – C8-0135/2016 – 2016/0106(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2016)0194),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 77, paragrafo 2, lettere b) e d), l'articolo 87, paragrafo 2, lettera a), e l'articolo 88, paragrafo 22, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0135/2016),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 21 settembre 2016¹,
 - previa consultazione del Comitato delle regioni,
 - visto l'articolo 59 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e il parere della commissione per i bilanci (A8-0057/2017),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 6 bis (nuovo)

¹ GU C 487, del 28.12.2016, pag. 66.

(6 bis) *Nell'ottica di migliorare ulteriormente la gestione delle frontiere esterne e, nello specifico, di verificare il rispetto delle disposizioni relative a un periodo di soggiorno autorizzato all'interno dello spazio Schengen, è opportuno istituire un sistema che registri elettronicamente la data e il luogo di ingresso e di uscita dei cittadini di paesi terzi ammessi per un soggiorno di breve durata nello spazio Schengen e che calcoli la durata del soggiorno autorizzato.*

Motivazione

È opportuno aggiungere un considerando che definisca l'obiettivo generale alla base dell'istituzione dell'EES.

Emendamento 2

**Proposta di regolamento
Considerando 7**

(7) È necessario specificare gli obiettivi dell'EES ***e la sua architettura tecnica, stabilire le norme relative al suo funzionamento e utilizzo e definire le responsabilità per il sistema***, le categorie di dati da inserire nel sistema, ***le finalità per le quali i dati devono essere inseriti***, i criteri di inserimento dei dati, le autorità autorizzate ad accedere ai dati ***e*** ulteriori norme sul trattamento dei dati e sulla protezione dei dati personali.

(7) È necessario specificare gli obiettivi dell'EES, le categorie di dati da inserire nel sistema, i criteri di inserimento dei dati, le autorità autorizzate ad accedere ai dati, ulteriori norme sul trattamento dei dati e sulla protezione dei dati personali ***nonché l'architettura tecnica del sistema, le norme relative al suo funzionamento e utilizzo e la sua interoperabilità con altri sistemi di informazione. Occorre altresì definire le responsabilità per il sistema.***

Emendamento 3

**Proposta di regolamento
Considerando 8 bis (nuovo)**

(8 bis) È opportuno elaborare norme precise concernenti le responsabilità per lo sviluppo e il funzionamento dell'EES e le responsabilità degli Stati membri in relazione alla connessione all'EES. Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di utilizzare le risorse disponibili tramite i rispettivi programmi nazionali nell'ambito del Fondo sicurezza interna per lo sviluppo e il funzionamento dell'EES a livello nazionale. L'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, istituita con regolamento (UE) n. 1077/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio^{1bis}, dovrebbe essere responsabile dello sviluppo e della gestione operativa di un EES centralizzato, conformemente al presente regolamento, e le pertinenti disposizioni del regolamento (UE) n. 1077/2011 dovrebbero essere modificate di conseguenza.

^{1bis} **Regolamento (UE) n. 1077/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, che istituisce un'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (GU L 286 dell'1.11.2011, pag. 1).**

Emendamento 4

Proposta di regolamento Considerando 9

(9) L'EES dovrebbe avere per obiettivo il miglioramento della gestione delle frontiere esterne, la prevenzione dell'immigrazione irregolare e la

(9) L'obiettivo dell'EES dovrebbe consistere nel migliorare la gestione delle frontiere esterne, nel prevenire l'immigrazione irregolare e nel facilitare

facilitazione della gestione dei flussi migratori. In particolare, ove opportuno, dovrebbe contribuire all'identificazione di qualsiasi persona che non soddisfi o non soddisfi più le condizioni relative alla durata del soggiorno nel territorio degli Stati membri.

la gestione dei flussi migratori. In particolare, ove opportuno, dovrebbe contribuire all'identificazione di qualsiasi persona che non soddisfi o non soddisfi più le condizioni relative alla durata del soggiorno *autorizzato* nel territorio degli Stati membri. *Inoltre, l'EES dovrebbe contribuire alla prevenzione, all'accertamento e all'indagine di reati di terrorismo e altri reati gravi.*

Emendamento 5

Proposta di regolamento Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(9 bis) L'EES dovrebbe essere composto da un'unità centrale, che gestisce una banca dati centrale informatizzata di dati biometrici e alfanumerici, un'interfaccia uniforme nazionale in ciascuno Stato membro, un canale di comunicazione sicuro tra il sistema centrale dell'EES e il sistema centrale d'informazione visti (sistema centrale del VIS) del sistema di informazione visti (VIS), istituito con decisione 2004/512/CE del Consiglio^{1bis}, e da un'infrastruttura di comunicazione sicura e criptata tra il sistema centrale e le interfacce uniformi nazionali. Ciascuno Stato membro dovrebbe collegare le infrastrutture nazionali di frontiera all'interfaccia uniforme nazionale in modo sicuro. Per consentire ai cittadini di paesi terzi e ai vettori di verificare in qualsiasi momento il periodo rimanente di soggiorno autorizzato, è opportuno sviluppare un servizio web. Durante la fase di sviluppo del servizio web è opportuno consultare le parti interessate.

^{1bis} Decisione 2004/512/CE del Consiglio, dell'8 giugno 2004, che istituisce il sistema di informazione visti (VIS) (GU L

Emendamento 6

Proposta di regolamento Considerando 9 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(9 ter) È opportuno stabilire l'interoperabilità tra l'EES e il VIS mediante un canale diretto di comunicazione tra il sistema centrale del VIS e il sistema centrale dell'EES affinché le autorità di frontiera che utilizzano l'EES possano consultare il VIS al fine di estrarre dati relativi ai visti e costituire o aggiornare il fascicolo individuale, affinché le autorità di frontiera possano verificare la validità del visto e l'identità del titolare del visto mediante la consultazione diretta delle impronte digitali nel VIS alle frontiere esterne e affinché le autorità di frontiera possano verificare l'identità dei cittadini di paesi terzi esenti dal visto nel VIS mediante le impronte digitali. L'interoperabilità dovrebbe anche consentire alle autorità di frontiera che utilizzano il VIS di consultare direttamente l'EES a partire dal VIS ai fini dell'esame delle domande di visto e delle relative decisioni, così come consentire alle autorità competenti per i visti di aggiornare i dati relativi ai visti nell'EES nel caso in cui un visto sia annullato, revocato o prorogato. È opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio^{1bis}.

^{1bis} Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per

soggiorni di breve durata (regolamento VIS) (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60).

Motivazione

L'ordine dei considerando è modificato al fine di rispecchiare l'ordine degli articoli. L'ex considerando 13 non è modificato.

Emendamento 7

**Proposta di regolamento
Considerando 9 quater (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(9 quater) La comunicazione della Commissione, del 6 aprile 2016, dal titolo "Sistemi d'informazione più solidi e intelligenti per le frontiere e la sicurezza" presenta un processo volto a conseguire l'interoperabilità dei sistemi di informazione al fine di migliorare strutturalmente l'architettura di gestione dei dati dell'Unione per il controllo delle frontiere e la sicurezza. Il gruppo di esperti ad alto livello sui sistemi di informazione e l'interoperabilità, istituito secondo quanto previsto dalla comunicazione summenzionata, dovrebbe presentare i propri risultati nella primavera del 2017. Tali risultati potrebbero essere utili per l'ulteriore sviluppo dell'EES e, in tal caso, la Commissione è invitata a proporre eventuali misure appropriate relative all'EES.

Emendamento 8

**Proposta di regolamento
Considerando 9 quinquies (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(9 quinquies) È opportuno che il presente

regolamento definisca le autorità degli Stati membri che possono essere autorizzate ad accedere all'EES per inserire, modificare, cancellare o consultare dati ai fini specifici dell'EES e nella misura necessaria all'assolvimento dei loro compiti.

Motivazione

L'ordine dei considerando è modificato al fine di rispecchiare l'ordine degli articoli. L'ex considerando 14 non è modificato.

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Considerando 9 sexies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(9 sexies) Ogni trattamento dei dati EES dovrebbe essere proporzionato agli obiettivi perseguiti e necessario all'assolvimento dei compiti delle autorità competenti. Nell'utilizzare l'EES le autorità competenti dovrebbero assicurare il rispetto della dignità umana e dell'integrità delle persone i cui dati vengono richiesti, senza alcun tipo di discriminazione basata su motivi quali sesso, razza, colore della pelle, origine etnica o sociale, caratteristiche genetiche, lingua, religione o convinzioni personali, opinioni politiche o di altro tipo, appartenenza a una minoranza nazionale, patrimonio, nascita, disabilità, età od orientamento sessuale.

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione

(10) **Per conseguire tali obiettivi l'EES dovrebbe** trattare dati alfanumerici e dati biometrici (le impronte digitali e l'immagine del volto). Malgrado l'impatto sulla vita privata dei viaggiatori, l'utilizzo delle rilevazioni biometriche si giustifica per due motivi. In primo luogo, le rilevazioni biometriche rappresentano un metodo affidabile per identificare i cittadini di paesi terzi rinvenuti nel territorio degli Stati membri senza documento di viaggio o altro mezzo di identificazione, modus operandi comune dei migranti in posizione irregolare. In secondo luogo, la biometria permette il raffronto più affidabile tra i dati di ingresso e di uscita dei viaggiatori regolari. L'uso delle immagini del volto in combinazione con i dati dattiloscopici consente di ridurre il numero di impronte digitali registrate pur garantendo il medesimo risultato in termini di accuratezza dell'identificazione.

Emendamento

(10) **L'EES dovrebbe raccogliere e** trattare dati alfanumerici e dati biometrici (le impronte digitali e l'immagine del volto) **principalmente per migliorare la gestione delle frontiere esterne, prevenire l'immigrazione irregolare e facilitare la gestione dei flussi migratori. I dati personali raccolti nell'EES possono essere ulteriormente trattati al fine di contribuire alla prevenzione, all'accertamento e all'indagine di reati di terrorismo o di altri reati gravi soltanto alle condizioni stabilite nel presente regolamento.** Malgrado l'impatto sulla vita privata dei viaggiatori, l'utilizzo delle rilevazioni biometriche si giustifica per due motivi. In primo luogo, le rilevazioni biometriche rappresentano un metodo affidabile per identificare i cittadini di paesi terzi rinvenuti nel territorio degli Stati membri senza documento di viaggio o altro mezzo di identificazione, modus operandi comune dei migranti in posizione irregolare. In secondo luogo, la biometria permette il raffronto più affidabile tra i dati di ingresso e di uscita dei viaggiatori regolari. L'uso delle immagini del volto in combinazione con i dati dattiloscopici consente di ridurre il numero di impronte digitali registrate pur garantendo il medesimo risultato in termini di accuratezza dell'identificazione.

Emendamento 11

**Proposta di regolamento
Considerando 11**

Testo della Commissione

(11) Se fisicamente possibile, dovrebbero essere registrate nell'EES quattro impronte digitali dei cittadini di paesi terzi esenti dall'obbligo del visto per

Emendamento

(11) Se fisicamente possibile, dovrebbero essere registrate nell'EES quattro impronte digitali dei cittadini di paesi terzi esenti dall'obbligo del visto per

permettere una verifica e un'identificazione precise (assicurando che il cittadino di paese terzo non sia già registrato sotto un'altra identità o con un altro documento di viaggio) e per garantire la disponibilità di dati sufficienti *in ogni circostanza*. Le impronte digitali del titolare del visto sono verificate nel *sistema d'informazione visti (VIS)*, *istituito con decisione 2004/512/CE del Consiglio*⁴. L'immagine del volto dei cittadini di paesi terzi esenti dal visto e dei cittadini di paesi terzi titolari di visto dovrebbe essere registrata nell'EES ed essere utilizzata come principale identificatore biometrico per verificare l'identità dei cittadini di paesi terzi precedentemente registrati nell'EES fintanto che i loro fascicoli individuali non siano stati cancellati. In alternativa, tale verifica dovrebbe essere effettuata mediante le impronte digitali.

⁴ *Decisione 2004/512/CE del Consiglio, dell'8 giugno 2004, che istituisce il sistema di informazione visti (VIS) (GU L 213 del 15.6.2004, pag. 5).*

Emendamento 12

Proposta di regolamento Considerando 12

Testo della Commissione

(12) L'EES dovrebbe essere composto da un'unità centrale, che gestisce una banca dati centrale informatizzata di dati biometrici e alfanumerici, un'interfaccia uniforme nazionale in ciascuno Stato membro, un canale di comunicazione sicuro tra il sistema centrale dell'EES e il sistema centrale del VIS, e da un'infrastruttura di comunicazione tra il sistema centrale dell'EES e le interfacce uniformi nazionali. Ciascuno Stato membro dovrebbe collegare le

permettere una verifica e un'identificazione precise (assicurando che il cittadino di **un** paese terzo non sia già registrato sotto un'altra identità o con un altro documento di viaggio) e per garantire la disponibilità di dati sufficienti **a conseguire gli obiettivi dell'EES**. Le impronte digitali del titolare del visto sono verificate nel VIS. L'immagine del volto dei cittadini di paesi terzi esenti dal visto e dei cittadini di paesi terzi titolari di visto dovrebbe essere registrata nell'EES ed essere utilizzata come principale identificatore biometrico per verificare l'identità dei cittadini di paesi terzi precedentemente registrati nell'EES fintanto che i loro fascicoli individuali non siano stati cancellati. In alternativa, tale verifica dovrebbe essere effettuata mediante le impronte digitali.

Emendamento

soppresso

*infrastrutture nazionali di frontiera
all'interfaccia uniforme nazionale.*

Motivazione

Il presente considerando viene spostato.

Emendamento 13

Proposta di regolamento

Considerando 13

Testo della Commissione

Emendamento

(13) Occorre che sia stabilita l'interoperabilità tra l'EES e il VIS mediante un canale diretto di comunicazione tra i sistemi centrali affinché le autorità di frontiera che utilizzano l'EES possano consultare il VIS al fine di estrarre dati relativi ai visti e costituire o aggiornare il fascicolo individuale; affinché le autorità di frontiera possano verificare la validità del visto e l'identità del titolare del visto mediante la consultazione diretta delle impronte digitali nel VIS alle frontiere esterne e affinché le autorità di frontiera possano verificare l'identità dei cittadini di paesi terzi esenti dal visto nel VIS mediante le impronte digitali. L'interoperabilità dovrebbe anche consentire alle autorità di frontiera che utilizzano il VIS di consultare direttamente l'EES a partire dal VIS ai fini dell'esame delle domande di visto e delle relative decisioni così come consentire alle autorità competenti per i visti di aggiornare i dati relativi ai visti nell'EES nel caso in cui un visto sia annullato, revocato o prorogato. È opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio.

soppresso

Motivazione

Il presente considerando viene spostato.

Emendamento 14

**Proposta di regolamento
Considerando 14**

Testo della Commissione

Emendamento

(14) È opportuno che il presente regolamento definisca le autorità dei singoli Stati membri che possono essere autorizzate ad accedere all'EES per inserire, modificare, cancellare o consultare dati ai fini specifici dell'EES, nella misura necessaria all'assolvimento dei propri compiti.

soppresso

Motivazione

Il presente considerando viene spostato.

Emendamento 15

**Proposta di regolamento
Considerando 15**

Testo della Commissione

Emendamento

(15) Ogni trattamento dei dati EES dovrebbe essere proporzionato agli obiettivi perseguiti e necessario all'assolvimento dei compiti delle autorità competenti. Nell'utilizzare l'EES le autorità competenti dovranno assicurare il rispetto della dignità umana e dell'integrità delle persone i cui dati vengono richiesti, senza alcun tipo di discriminazione basata su motivi quali sesso, colore della pelle, origine etnica o sociale, caratteristiche genetiche, lingua, religione o convinzioni personali, opinioni politiche o di altro tipo, appartenenza a una minoranza nazionale, proprietà,

soppresso

nascita, disabilità, età o orientamento sessuale.

Motivazione

Il presente considerando viene spostato.

Emendamento 16

Proposta di regolamento

Considerando 16

Testo della Commissione

(16) Nella lotta ai reati di terrorismo e ad altri reati gravi è **essenziale** che le autorità di contrasto dispongano delle informazioni più aggiornate possibili per poter svolgere i loro compiti. L'accesso ai dati del VIS per finalità di contrasto ha già dimostrato la propria utilità per individuare le persone che hanno subito una morte violenta o aiutare gli investigatori a compiere progressi sostanziali nei casi relativi a reati di terrorismo, alla tratta di esseri umani o al traffico di droga. L'accesso alle informazioni contenute nell'EES è necessario a fini di prevenzione, accertamento e indagine di reati di terrorismo di cui alla decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio⁶ e di altri reati gravi di cui alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio⁷. I dati generati dal sistema di ingressi/uscite possono essere utilizzati come strumento di verifica dell'identità sia nei casi in cui il cittadino di paese terzo ha distrutto i propri documenti che nei casi in cui le autorità di contrasto indagano su un reato avvalendosi delle impronte digitali e dell'immagine del volto e desiderano determinare un'identità. Tali dati possono anche essere utilizzati come strumento **di intelligence criminale** per raccogliere prove risalendo alle rotte di viaggio di una persona sospettata di aver commesso un reato o di una vittima di reato. Pertanto, occorre che i dati nell'EES

Emendamento

(16) Nella lotta ai reati di terrorismo e ad altri reati gravi è **necessario** che le autorità di contrasto **designate** dispongano delle informazioni più aggiornate possibili per poter svolgere i loro compiti. L'accesso ai dati del VIS per finalità di contrasto ha già dimostrato la propria utilità per individuare le persone che hanno subito una morte violenta o aiutare gli investigatori a compiere progressi sostanziali nei casi relativi a reati di terrorismo, alla tratta di esseri umani o al traffico di droga. L'accesso alle informazioni contenute nell'EES è necessario a fini di prevenzione, accertamento e indagine di reati di terrorismo di cui alla decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio⁶ e di altri reati gravi di cui alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio⁷. I dati generati dal sistema di ingressi/uscite possono essere utilizzati come strumento di verifica dell'identità sia nei casi in cui il cittadino di paese terzo ha distrutto i propri documenti che nei casi in cui le autorità di contrasto indagano su un reato avvalendosi delle impronte digitali e dell'immagine del volto e desiderano determinare un'identità. Tali dati possono anche essere utilizzati come strumento per raccogliere prove risalendo alle rotte di viaggio di una persona sospettata di aver commesso un reato o di una vittima di reato. Pertanto,

siano disponibili alle autorità designate degli Stati membri e dell'Ufficio europeo di polizia ("Europol"), nel rispetto delle condizioni stabilite nel presente regolamento.

⁶ Decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (GU L 164 del 22.6.2002, pag. 6).

⁷ Decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU L 190 del 18.7.2002, pag. 1).

occorre che i dati nell'EES siano disponibili alle autorità designate degli Stati membri e dell'Ufficio europeo di polizia ("Europol"), nel rispetto delle condizioni stabilite nel presente regolamento. ***Ai fini di contrasto e nell'ottica di prevenire, accertare e indagare reati di terrorismo o altri reati gravi, l'interrogazione della banca dati è proporzionata se esiste un prevalente interesse di sicurezza pubblica. Qualsiasi interrogazione deve essere debitamente motivata e proporzionata rispetto all'interesse invocato.***

⁶ Decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (GU L 164 del 22.6.2002, pag. 6).

⁷ Decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU L 190 del 18.7.2002, pag. 1).

Emendamento 17

Proposta di regolamento Considerando 17

Testo della Commissione

(17) Inoltre, Europol svolge un ruolo fondamentale nell'ambito della cooperazione tra le autorità degli Stati membri nel settore dell'indagine di reati transfrontalieri, contribuendo alla prevenzione, all'analisi e all'indagine di attività criminali su scala europea. Di conseguenza, anche Europol dovrebbe poter accedere all'EES nell'esercizio dei suoi compiti e conformemente alla ***decisione 2009/371/GAI del Consiglio***⁸.

Emendamento

(17) Inoltre, Europol svolge un ruolo fondamentale nell'ambito della cooperazione tra le autorità degli Stati membri nel settore dell'indagine di reati transfrontalieri, contribuendo alla prevenzione, all'analisi e all'indagine di attività criminali su scala europea. Di conseguenza, anche Europol dovrebbe poter accedere all'EES nell'esercizio dei suoi compiti e conformemente al ***regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio***⁸. ***Il garante europeo della protezione dei dati***

dovrebbe monitorare il trattamento dei dati da parte di Europol e garantire la piena conformità alle norme applicabili in materia di protezione dei dati.

⁸ *Decisione 2009/371/GAI del Consiglio, del 6 aprile 2009, che istituisce l'Ufficio europeo di polizia (Europol) (GU L 121 del 15.5.2009, pag. 37).*

⁸ *Regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI (GU L 135 del 24.5.2016, pag. 53).*

Emendamento 18

Proposta di regolamento Considerando 19

Testo della Commissione

(19) Il confronto di dati sulla base di un'impronta digitale latente, cioè una traccia dattiloscopica che può essere rinvenuta sul luogo del reato, è di fondamentale importanza nel campo della cooperazione di polizia. La possibilità di confrontare un'impronta digitale latente con i dati relativi alle impronte digitali conservati nell'EES, nei casi in cui si può ragionevolmente ritenere che l'autore o la vittima di un reato possano essere registrati nell'EES, *rappresenterebbe*, per le autorità di contrasto degli Stati membri, *uno strumento utilissimo per la prevenzione, l'accertamento o l'indagine di* reati di terrorismo o *di* altri reati gravi, quando per esempio l'unica prova sul luogo del reato consiste nelle impronte latenti.

Emendamento

(19) Il confronto di dati sulla base di un'impronta digitale latente, cioè una traccia dattiloscopica che può essere rinvenuta sul luogo del reato, è di fondamentale importanza nel campo della cooperazione di polizia. La possibilità di confrontare un'impronta digitale latente con i dati relativi alle impronte digitali conservati nell'EES, nei casi in cui si può ragionevolmente ritenere che l'autore o la vittima di un reato possano essere registrati nell'EES, *è necessaria* per *permettere alle* autorità di contrasto degli Stati membri *di prevenire, accertare o indagare* reati di terrorismo o altri reati gravi, quando per esempio l'unica prova sul luogo del reato consiste nelle impronte latenti.

Emendamento 19

Proposta di regolamento Considerando 24 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(24 bis) *Gli Stati membri dovrebbero assicurare che le guardie di frontiera abbiano accesso alla banca dati di Interpol sui documenti di viaggio rubati e smarriti nonché alle pertinenti banche dati nazionali e dell'Unione. Essi dovrebbero inoltre garantire che le guardie di frontiera si avvalgano pienamente del diritto di accesso a tali banche dati durante la registrazione dei viaggiatori provenienti da paesi terzi che entrano nel territorio dell'Unione o lasciano detto territorio.*

Emendamento 20

Proposta di regolamento Considerando 25

Testo della Commissione

Emendamento

(25) I dati personali registrati nell'EES non dovrebbero essere conservati più di quanto necessario agli scopi *dell'EES*. Ai fini della gestione delle frontiere è **opportuno** conservare i dati relativi ai cittadini di paesi terzi per un periodo di **cinque** anni, in modo da evitare che tali cittadini debbano inserire nuovamente i propri dati nell'EES prima della scadenza di detto periodo. Per i cittadini di paesi terzi che sono familiari di un cittadino dell'Unione a cui si applica la direttiva 2004/38/CE¹⁰ o di un cittadino di paese terzo che gode del diritto di libera circolazione ai sensi del diritto dell'Unione e che non sono titolari della carta di soggiorno di cui alla direttiva 2004/38/CE, è opportuno conservare ciascuna coppia di

(25) I dati personali registrati nell'EES non dovrebbero essere conservati più di quanto **strettamente** necessario agli scopi **del trattamento dei dati**. Ai fini della gestione delle frontiere è **sufficiente** conservare i dati relativi ai cittadini di paesi terzi **che hanno utilizzato l'EES in maniera lecita e ai cittadini di paesi terzi a cui è stato rifiutato l'ingresso per un soggiorno di breve durata {o sulla base di un visto di circolazione}** per un periodo di **due** anni, in modo da evitare che tali cittadini debbano inserire nuovamente i propri dati nell'EES prima della scadenza di detto periodo. **Il periodo di conservazione dei dati di due anni ridurrà la frequenza delle registrazioni ripetute e andrà a vantaggio di tutti i viaggiatori**

cartelle di ingresso/uscita per un periodo massimo di un anno dopo l'ultima uscita.

grazie alla diminuzione del tempo medio di attraversamento della frontiera e dei tempi di attesa ai valichi di frontiera. Anche per il viaggiatore che entra solo una volta nello spazio Schengen, il fatto che altri viaggiatori che erano già registrati nell'EES non debbano ripetere tale operazione prima della scadenza del periodo di due anni ridurrà i tempi di attesa al valico di frontiera. Il periodo di conservazione dei dati di due anni è altresì necessario per facilitare l'attraversamento delle frontiere utilizzando acceleratori di processo e sistemi self-service. Per i cittadini di paesi terzi che sono familiari di un cittadino dell'Unione a cui si applica la direttiva 2004/38/CE¹⁰ o di un cittadino di paese terzo che gode del diritto di libera circolazione ai sensi del diritto dell'Unione e che non sono titolari della carta di soggiorno di cui alla direttiva 2004/38/CE, è opportuno conservare ciascuna coppia di cartelle di ingresso/uscita per un periodo massimo di un anno dopo l'ultima uscita. ***In seguito alla scadenza dei pertinenti periodi di conservazione dei dati, è opportuno cancellare automaticamente i dati.***

¹⁰ Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77).

¹⁰ Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77).

Emendamento 21

Proposta di regolamento Considerando 25 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(25 bis) Un periodo di conservazione di quattro anni è necessario per i dati relativi ai cittadini di paesi terzi che non hanno lasciato il territorio degli Stati membri entro il periodo di soggiorno autorizzato, onde contribuire alla loro individuazione e al processo di rimpatrio. I dati dovrebbero essere cancellati automaticamente al termine del periodo di quattro anni, a meno che non sussistano motivi per cancellarli prima.

Emendamento 22

Proposta di regolamento Considerando 26

Testo della Commissione

Emendamento

(26) È necessario conservare i dati per un periodo di **cinque** anni **per** consentire alle guardie di frontiera di eseguire le necessarie analisi del rischio previste dal codice frontiere Schengen prima di autorizzare un viaggiatore ad entrare nello spazio Schengen. Il trattamento delle domande di visto negli uffici consolari richiede anche di analizzare lo storico dei viaggi del richiedente per valutare l'utilizzo di precedenti visti e il rispetto delle condizioni di soggiorno. La soppressione dell'apposizione del timbro sul passaporto sarà compensata da una consultazione del sistema di ingressi/uscite. Lo storico dei viaggi disponibile nel sistema dovrebbe quindi coprire un periodo di tempo sufficiente ai fini del rilascio del visto. **Il periodo di conservazione dei dati di**

(26) È necessario conservare **per un periodo di due anni** i dati **personali dei cittadini di paesi terzi che hanno utilizzato l'EES in maniera lecita e dei cittadini di paesi terzi a cui è stato rifiutato l'ingresso per un soggiorno di breve durata {o sulla base di un visto di circolazione}** e per un periodo di **quattro** anni **i dati personali dei cittadini di paesi terzi che non hanno lasciato il territorio degli Stati membri entro il periodo di soggiorno autorizzato, al fine di** consentire alle guardie di frontiera di eseguire le necessarie analisi del rischio previste dal codice frontiere Schengen prima di autorizzare un viaggiatore ad entrare nello spazio Schengen. Il trattamento delle domande di visto negli uffici consolari richiede anche di analizzare lo storico dei viaggi del

cinque anni ridurrà la frequenza delle registrazioni ripetute e andrà a vantaggio di tutti i viaggiatori grazie alla diminuzione del tempo medio di attraversamento della frontiera e dei tempi di attesa ai valichi di frontiera. Anche per il viaggiatore che entra solo una volta nello spazio Schengen, il fatto che altri viaggiatori che erano già registrati nell'EES non debbano ripetere tale operazione ridurrà i tempi di attesa alle frontiere. Il periodo di conservazione dei dati sarà inoltre necessario per consentire di facilitare l'attraversamento delle frontiere utilizzando gli acceleratori di processo e sistemi self-service. Tale facilitazione dipende dai dati registrati nel sistema. Un periodo più breve di conservazione dei dati avrebbe un impatto negativo sulla durata dei controlli alle frontiere. Un periodo più breve di conservazione dei dati ridurrebbe inoltre il gruppo di viaggiatori che possono beneficiare di tale facilitazione e pregiudicherebbe in tal modo l'obiettivo dichiarato dell'EES di facilitare l'attraversamento delle frontiere.

richiedente per valutare l'utilizzo di precedenti visti e il rispetto delle condizioni di soggiorno. La soppressione dell'apposizione del timbro sul passaporto sarà compensata da una consultazione del sistema di ingressi/uscite. Lo storico dei viaggi disponibile nel sistema dovrebbe quindi coprire un periodo di tempo sufficiente ai fini del rilascio del visto. ***In sede di esecuzione delle analisi del rischio alla frontiera e di trattamento della domanda di visto, è opportuno controllare lo storico dei viaggi dei cittadini di paesi terzi al fine di stabilire se in passato hanno superato la durata massima di soggiorno autorizzato. Pertanto, i dati personali dei cittadini di paesi terzi che non hanno lasciato il territorio degli Stati membri entro il periodo di soggiorno autorizzato devono essere conservati per un periodo più lungo, pari a quattro anni, rispetto a quello previsto per i dati personali dei cittadini di paesi terzi che hanno utilizzato il sistema in maniera lecita e dei cittadini di paesi terzi a cui è stato rifiutato l'ingresso per un soggiorno di breve durata {o sulla base di un visto di circolazione}.***

Emendamento 23

Proposta di regolamento Considerando 27

Testo della Commissione

(27) Un analogo periodo di conservazione di cinque anni è necessario per i dati relativi alle persone che non hanno lasciato il territorio degli Stati membri entro il periodo di soggiorno autorizzato, onde contribuire alla loro individuazione e al processo di rimpatrio, e per quelli relativi alle persone il cui ingresso per un soggiorno di breve durata {o sulla base di un visto di circolazione} è stato rifiutato. I dati dovrebbero essere cancellati dopo cinque anni, a meno che

Emendamento

soppresso

non sussistano motivi per cancellarli prima.

Emendamento 24

Proposta di regolamento

Considerando 28

Testo della Commissione

(28) Occorre elaborare norme precise concernenti le responsabilità per lo sviluppo e il funzionamento dell'EES e le responsabilità degli Stati membri in relazione alla connessione all'EES. L'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, istituita con regolamento (UE) n. 1077/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio dovrebbe essere responsabile dello sviluppo e della gestione operativa di un EES centralizzato, conformemente al presente regolamento, e le pertinenti disposizioni del regolamento (UE) n. 1077/2011 dovrebbero essere modificate di conseguenza.

Emendamento

soppresso

Motivazione

Il presente considerando viene spostato.

Emendamento 25

Proposta di regolamento

Considerando 30

Testo della Commissione

(30) Al trattamento dei dati personali da parte degli Stati membri in applicazione del presente regolamento si applica *la direttiva 95/46/CE* del Parlamento europeo e del Consiglio¹², tranne se detto

Emendamento

(30) Al trattamento dei dati personali da parte degli Stati membri in applicazione del presente regolamento si applica *il regolamento (UE) 2016/679* del Parlamento europeo e del Consiglio¹²,

trattamento sia effettuato dalle autorità designate o dalle autorità di verifica degli Stati membri a fini di prevenzione, accertamento *e indagine* di reati di terrorismo e altri reati gravi.

¹² *Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).*

tranne se detto trattamento sia effettuato dalle autorità designate o dalle autorità di verifica degli Stati membri a fini di prevenzione, *indagine*, accertamento *o perseguimento* di reati di terrorismo e altri reati gravi.

¹² *Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).*

Emendamento 26

Proposta di regolamento Considerando 31

Testo della Commissione

(31) *Il trattamento dei dati personali da parte delle autorità degli Stati membri a fini di prevenzione, accertamento e indagine di reati di terrorismo e altri reati gravi dovrebbe essere subordinato al livello di protezione dei dati personali stabilito dal loro diritto nazionale, conforme alla decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio¹³.*

Emendamento

(31) *Le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali adottate ai sensi della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio^{12bis} si applicano al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti degli Stati membri ai fini di prevenzione, indagine, accertamento o perseguimento di reati di terrorismo o di altri reati gravi ai sensi del presente regolamento.*

^{12bis} *Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera*

circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89).

¹³ *Decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale (GU L 350 del 30.12.2008, pag. 60).*

Emendamento 27

Proposta di regolamento Considerando 34

Testo della Commissione

(34) Dovrebbe competere alle autorità di controllo indipendenti istituite in virtù dell'articolo **28 della direttiva 95/46/CE** verificare la liceità del trattamento dei dati personali da parte degli Stati membri, e al garante europeo della protezione dei dati istituito con regolamento (CE) n. 45/2001 sorvegliare le attività delle istituzioni e degli organismi dell'Unione connesse al trattamento dei dati personali. Il garante europeo della protezione dei dati e le autorità di controllo dovrebbero cooperare ai fini del controllo dell'EES.

Emendamento

(34) Dovrebbe competere alle autorità di controllo indipendenti istituite in virtù dell'articolo **51 del regolamento (UE) 2016/679** verificare la liceità del trattamento dei dati personali da parte degli Stati membri, e al garante europeo della protezione dei dati istituito con regolamento (CE) n. 45/2001 sorvegliare le attività delle istituzioni e degli organismi dell'Unione connesse al trattamento dei dati personali. Il garante europeo della protezione dei dati e le autorità di controllo dovrebbero cooperare ai fini del controllo dell'EES.

Emendamento 28

Proposta di regolamento Considerando 35

Testo della Commissione

(35) Le autorità di controllo nazionali istituite in virtù dell'articolo **25 della decisione quadro 2008/977/GAI** dovrebbero verificare la liceità del

Emendamento

(35) Le autorità di controllo nazionali istituite in virtù dell'articolo **41 della direttiva (UE) 2016/680** dovrebbero verificare la liceità del trattamento dei dati

trattamento dei dati personali a fini di contrasto da parte degli Stati membri, ***mentre le autorità di controllo nazionali istituite conformemente all'articolo 33 della decisione 2009/371/GAI dovrebbero sorvegliare la liceità delle attività di trattamento dei dati personali eseguite da Europol.***

personali a fini di contrasto da parte degli Stati membri.

Motivazione

La verifica della liceità del trattamento dei dati da parte di Europol rientra tra le competenze del GEPD, ai sensi dell'articolo 43 del regolamento Europol, e non delle autorità nazionali di controllo.

Emendamento 29

Proposta di regolamento Considerando 36

Testo della Commissione

(36) "(...) Il garante europeo della protezione dei dati è stato consultato a norma dell'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 45/2001 ed ha espresso un parere il [...].

Emendamento

(36) Il garante europeo della protezione dei dati è stato consultato a norma dell'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 45/2001 ed ha espresso un parere il **21 settembre 2016**.

Emendamento 30

Proposta di regolamento Considerando 37

Testo della Commissione

(37) La proposta stabilisce rigorose norme di accesso al sistema di ingressi/uscite e le necessarie garanzie. Stabilisce inoltre i diritti individuali di accesso, rettifica, cancellazione e ricorso, in particolare il diritto a un ricorso giurisdizionale e il controllo dei trattamenti dei dati da parte di autorità pubbliche indipendenti. Il presente regolamento rispetta pertanto i diritti fondamentali ed è

Emendamento

(37) La proposta stabilisce rigorose norme di accesso al sistema di ingressi/uscite e le necessarie garanzie. Stabilisce inoltre i diritti individuali di accesso, rettifica, **completamento**, cancellazione e ricorso, in particolare il diritto a un ricorso giurisdizionale e il controllo dei trattamenti dei dati da parte di autorità pubbliche indipendenti. Il presente regolamento rispetta pertanto i diritti

conforme ai principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, segnatamente il diritto alla dignità umana (articolo 1), la proibizione della schiavitù e del lavoro forzato (articolo 5), il diritto alla libertà e alla sicurezza (articolo 6), il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare (articolo 7), il diritto alla protezione dei dati di carattere personale (articolo 8), il diritto di non discriminazione (articolo 21 della Carta), i diritti del minore (articolo 24), i diritti degli anziani (articolo 25 della Carta), i diritti delle persone con disabilità (articolo 26) e il diritto a un ricorso effettivo (articolo 47).

fondamentali ed è conforme ai principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, segnatamente il diritto alla dignità umana (articolo 1), la proibizione della schiavitù e del lavoro forzato (articolo 5), il diritto alla libertà e alla sicurezza (articolo 6), il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare (articolo 7), il diritto alla protezione dei dati di carattere personale (articolo 8), il diritto di non discriminazione (articolo 21 della Carta), i diritti del minore (articolo 24), i diritti degli anziani (articolo 25 della Carta), i diritti delle persone con disabilità (articolo 26) e il diritto a un ricorso effettivo (articolo 47).

Emendamento 31

Proposta di regolamento

Considerando 37 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(37 bis) *L'accesso ai dati contenuti nell'EES non dovrebbe in alcun caso essere sfruttato dagli Stati membri per eludere gli obblighi internazionali a essi derivanti dalla Convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati del 28 luglio 1951, integrata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967, né dovrebbe essere sfruttato per negare ai richiedenti asilo sicure ed efficaci vie legali d'ingresso nel territorio dell'Unione per esercitare il loro diritto alla protezione internazionale.*

Emendamento 32

Proposta di regolamento

Considerando 39 bis (nuovo)

(39 bis) *All'avvio delle operazioni è opportuno presumere che tutti i restanti controlli alle frontiere interne saranno stati soppressi e che tutti gli Stati membri attualmente appartenenti allo spazio Schengen applicheranno il titolo III del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio^{1bis}. È pertanto auspicabile sviluppare l'EES, in quanto strumento di gestione delle frontiere volto a migliorare l'efficienza delle verifiche di frontiera mediante il calcolo e il monitoraggio della durata del soggiorno autorizzato, e la sua integrazione nelle infrastrutture nazionali di frontiera dovrebbe essere preparata basandosi su uno spazio comune senza controlli alle frontiere interne dove le persone possano circolare liberamente per un periodo prestabilito di soggiorno autorizzato.*

^{1bis} *Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1).*

Emendamento 33

Proposta di regolamento Considerando 43

(43) Il presente regolamento, che istituisce un sistema di ingressi/uscite, sostituisce l'obbligo di apporre un timbro sui passaporti dei cittadini di paese terzo, obbligo che incombe a tutti gli Stati membri aderenti. ***I soggiorni negli Stati***

(43) Il presente regolamento, che istituisce un sistema di ingressi/uscite, sostituisce l'obbligo di apporre un timbro sui passaporti dei cittadini di paese terzo, obbligo che incombe a tutti gli Stati membri aderenti.

membri che non applicano ancora integralmente l'acquis di Schengen in conformità dei rispettivi atti di adesione non dovrebbero rientrare nel calcolo della durata del soggiorno autorizzato nello spazio Schengen. Tali Stati membri dovrebbero registrare nell'EES il soggiorno dei cittadini di paesi terzi, ma il calcolatore automatico integrato nel sistema non dovrebbe calcolarlo come parte della durata del soggiorno autorizzato.

Emendamento 34

Proposta di regolamento Considerando 44

Testo della Commissione

(44) Il presente regolamento non pregiudica l'applicazione della direttiva 2004/38/CE.

Emendamento

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento 35

Proposta di regolamento Considerando 51

Testo della Commissione

(51) Il presente regolamento costituisce un atto basato sull'acquis di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 3, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2003, dell'articolo 4, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2005 e dell'articolo 4, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2011,

Emendamento

soppresso

Emendamento 36

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Il presente regolamento istituisce un sistema di ingressi/uscite (EES) che registra e conserva i dati relativi alla data, all'ora e al luogo di ingresso e di uscita dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri, ne calcola la durata del soggiorno e genera segnalazioni destinate agli Stati membri allo scadere della durata del soggiorno autorizzato, nonché i dati relativi alla data, all'ora e al luogo del respingimento di cittadini di paesi terzi ai quali sia stato rifiutato l'ingresso per un soggiorno di breve durata {o il visto di circolazione}, e i dati relativi all'autorità dello Stato membro che ha rifiutato l'ingresso e la motivazione di tale provvedimento.

Emendamento

1. Il presente regolamento istituisce un sistema di ingressi/uscite (EES) che registra e conserva i dati relativi alla data, all'ora e al luogo di ingresso e di uscita dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri, ne calcola la durata del soggiorno **autorizzato** e genera segnalazioni destinate agli Stati membri allo scadere della durata del soggiorno autorizzato, nonché i dati relativi alla data, all'ora e al luogo del respingimento di cittadini di paesi terzi ai quali sia stato rifiutato l'ingresso per un soggiorno di breve durata {o il visto di circolazione}, e i dati relativi all'autorità dello Stato membro che ha rifiutato l'ingresso e la motivazione di tale provvedimento.

Emendamento 37

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. *Il* presente regolamento stabilisce inoltre al capo IV le condizioni alle quali le autorità di contrasto designate degli Stati membri e l'Ufficio europeo di polizia (Europol) possono accedere al sistema di ingressi/uscite, a scopo di consultazione, **a fini di prevenzione, accertamento e indagine di reati di terrorismo o di altri reati gravi.**

Emendamento

2. **A fini di prevenzione, accertamento e indagine di reati di terrorismo o di altri reati gravi,** il presente regolamento stabilisce inoltre al capo IV le condizioni **e le limitazioni in base** alle quali le autorità di contrasto designate degli Stati membri e l'Ufficio europeo di polizia (Europol) possono accedere al sistema di ingressi/uscite, a scopo di consultazione.

Emendamento 38

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 1 – punto 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

**(4 bis) "autorità di contrasto designate":
le autorità competenti in materia di
prevenzione, accertamento o indagine di
reati di terrorismo o di altri reati gravi e
designate dagli Stati membri a norma
dell'articolo 26;**

Emendamento 39

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 1 – punto 8

Testo della Commissione

Emendamento

(8) "visto per soggiorno di breve durata": *l'autorizzazione, rilasciata da uno Stato membro, per un soggiorno previsto nel territorio degli Stati membri la cui durata non è superiore a novanta giorni su un periodo di centottanta giorni;*

(8) "visto per soggiorno di breve durata": **il visto quale definito all'articolo 2, punto 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio^{1bis};**

^{1bis} **Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) (GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1).**

Motivazione

Si propone un riferimento incrociato al codice dei visti invece della definizione di "visto per soggiorno di breve durata".

Emendamento 40

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 1 – punto 9

Testo della Commissione

(9) "visto di circolazione":
l'autorizzazione rilasciata da uno Stato membro ai fini di un soggiorno previsto nel territorio di due o più Stati membri per una durata **superiore a novanta giorni** su un periodo di **centottanta giorni**, a condizione che il richiedente non **intenda fermarsi** per più di novanta giorni su un periodo di centottanta giorni nel territorio dello stesso Stato membro;

Emendamento

(9) "visto di circolazione":
l'autorizzazione rilasciata da uno Stato membro ai fini di un soggiorno previsto nel territorio di due o più Stati membri per una durata **di dodici mesi** su un periodo di **quindici mesi**, a condizione che il richiedente non **soggiorni** per più di novanta giorni su un periodo di centottanta giorni nel territorio dello stesso Stato membro;

Motivazione

La definizione di "visto di circolazione" è adeguata alla relazione LIBE sull'argomento.

Emendamento 41

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 1 – punto 15

Testo della Commissione

(15) "dati relativi alle impronte digitali":
i dati sulle impronte digitali del dito indice, medio, anulare e mignolo della mano destra, se disponibili, o altrimenti della mano sinistra, oppure un'impronta digitale latente;

Emendamento

(15) "dati relativi alle impronte digitali":
i dati sulle impronte digitali del dito indice, medio, anulare e mignolo della mano destra, se disponibili, o altrimenti della mano sinistra, **caratterizzati da risoluzione e qualità dell'immagine sufficienti per essere utilizzati in un confronto biometrico automatizzato**, oppure un'impronta digitale latente;

Emendamento 42

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 1 – punto 20

Testo della Commissione

(20) "Frontex": l'agenzia europea **per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri**

Emendamento

(20) "Frontex": l'Agenzia europea della **guardia di frontiera e costiera** istituita con regolamento (UE) 2016/1624 del

dell'Unione europea, istituita con regolamento (CE) n. 2007/2004;

Parlamento europeo e del Consiglio^{1bis};

^{1bis}Regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea che modifica il regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 863/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio e la decisione 2005/267/CE del Consiglio (GU L 251 del 16.9.2016, pag. 1).

Emendamento 43

**Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – punto 21**

Testo della Commissione

Emendamento

(21) "autorità di controllo": le autorità di controllo istituite in virtù dell'articolo 28 della direttiva 95/46/CE;

soppresso

Emendamento 44

**Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – punto 22**

Testo della Commissione

Emendamento

(22) "autorità nazionale di controllo": ai fini di contrasto, le autorità di controllo istituite in virtù dell'articolo 25 della decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio;

soppresso

Emendamento 45

**Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – punto 23**

Testo della Commissione

Emendamento

(23) *"organismo nazionale di controllo": gli organismi di controllo istituiti in virtù dell'articolo 33 della direttiva 2009/371/GAI;*

soppresso

Emendamento 46

**Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2**

Testo della Commissione

Emendamento

2. I termini definiti nell'articolo 2 della direttiva 95/46/CE hanno lo stesso significato nel presente regolamento, nella misura in cui i dati personali siano trattati dalle autorità degli Stati membri *per la finalità* di cui all'articolo 5 del presente regolamento.

2. I termini definiti nell'articolo 4 del regolamento (UE) 2016/679 hanno lo stesso significato nel presente regolamento, nella misura in cui i dati personali siano trattati dalle autorità degli Stati membri *ai fini* di cui all'articolo 5, *paragrafo 1*, del presente regolamento.

Emendamento 47

**Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3**

Testo della Commissione

Emendamento

3. I termini definiti nell'articolo 2 della *decisione quadro 2008/977/GAI* hanno lo stesso significato nel presente regolamento, nella misura in cui i dati personali siano trattati dalle autorità degli Stati membri ai fini di contrasto.

3. I termini definiti nell'articolo 3 della *direttiva (UE) 2016/680* hanno lo stesso significato nel presente regolamento, nella misura in cui i dati personali siano trattati dalle autorità degli Stati membri ai fini di contrasto *di cui all'articolo 5, paragrafo 1 bis, del presente regolamento.*

Emendamento 48

**Proposta di regolamento
Articolo 4 – titolo**

Testo della Commissione

Emendamento

Istituzione dell'EES

Sviluppo e gestione operativa dell'EES

Emendamento 49

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

L'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia ("eu-LISA") provvede allo sviluppo dell'EES e ne assicura la gestione operativa, comprese le funzionalità per il trattamento dei dati biometrici di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera f), e all'articolo 15.

L'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia ("eu-LISA") provvede allo sviluppo dell'EES e ne assicura la gestione operativa, comprese le funzionalità per il trattamento dei dati biometrici di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera f), e all'articolo 15, **nonché la sicurezza adeguata**.

Emendamento 50

Proposta di regolamento

Articolo 5 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Finalità dell'EES

Obiettivi dell'EES

Emendamento 51

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

Registrando e conservando i dati relativi alla data, all'ora e al luogo di ingresso, di uscita e di respingimento dei cittadini di paesi terzi alle frontiere esterne e fornendo agli Stati membri accesso a tali dati, l'EES:

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento 52

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

c) consente *di scoprire e individuare i* soggiornanti fuoritermine (*anche all'interno del territorio*) e permette alle autorità nazionali competenti degli Stati membri di prendere le opportune misure, *anche per aumentare le possibilità di rimpatrio*;

Emendamento

c) consente *la scoperta e l'individuazione dei* soggiornanti fuoritermine e permette alle autorità nazionali competenti degli Stati membri di prendere le opportune misure;

Emendamento 53

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione

e) *sgrava le risorse per il controllo di frontiera dalle verifiche che possono essere automatizzate e consente di concentrare l'attenzione sulla valutazione dei cittadini di paesi terzi*;

Emendamento

e) *consente l'automatizzazione dei controlli di frontiera sui cittadini di paesi terzi*;

Emendamento 54

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera j

Testo della Commissione

j) *contribuisce alla prevenzione, all'accertamento o all'indagine di reati di terrorismo o di altri reati gravi*;

Emendamento

soppresso

Emendamento 55

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera k

Testo della Commissione

Emendamento

k) consente l'identificazione e l'arresto delle persone sospettate di terrorismo o di altri reati, come pure delle vittime, che attraversano le frontiere esterne;

soppresso

Emendamento 56

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera l

Testo della Commissione

Emendamento

l) consente l'acquisizione di informazioni sullo storico dei viaggi delle persone sospettate di terrorismo o di altri reati, così come delle vittime, ai fini delle indagini relative al terrorismo o ai reati gravi.

soppresso

Emendamento 57

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Consentendo l'accesso da parte delle autorità di contrasto nel rispetto delle condizioni di cui al presente regolamento, l'EES:

(a) contribuisce alla prevenzione, all'accertamento o all'indagine di reati di terrorismo o di altri reati gravi;

(b) consente l'identificazione e l'arresto delle persone sospettate di terrorismo e di altri reati, come pure l'identificazione delle vittime che attraversano le frontiere esterne;

(c) consente la generazione di informazioni sullo storico dei viaggi delle

persone sospettate di terrorismo o di altri reati, così come delle vittime, ai fini delle indagini relative al terrorismo o ai reati gravi.

Emendamento 58

Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 ter. Al fine di facilitare l'attraversamento delle frontiere ai cittadini di paesi terzi che viaggiano frequentemente e che sono stati già sottoposti a controllo preliminare di sicurezza, gli Stati membri possono istituire programmi nazionali di facilitazione in conformità dell'articolo 8 sexies del regolamento (UE) 2016/399 e collegarli all'EES.

L'EES consente alle autorità nazionali competenti di cui all'articolo 8 sexies del regolamento (UE) 2016/399 di accedere alle informazioni sui precedenti soggiorni brevi o respingimenti ai fini dell'esame delle domande di accesso ai programmi nazionali di facilitazione e dell'adozione delle decisioni di cui all'articolo 23.

Emendamento 59

Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b) un'interfaccia uniforme nazionale (NUI) in ciascuno Stato membro, basata su specifiche tecniche comuni e identica in tutti gli Stati membri, che consenta la connessione tra il sistema centrale e le infrastrutture alle frontiere nazionali negli Stati membri;

(b) un'interfaccia uniforme nazionale (NUI) in ciascuno Stato membro, basata su specifiche tecniche comuni e identica in tutti gli Stati membri, che consenta la connessione *in modo sicuro* tra il sistema centrale e le infrastrutture alle frontiere nazionali negli Stati membri;

Emendamento 60

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione

(d) un'infrastruttura di comunicazione tra il sistema centrale e le interfacce uniformi nazionali.

Emendamento

(d) un'infrastruttura di comunicazione ***sicura e criptata*** tra il sistema centrale e le interfacce uniformi nazionali.

(Modifica orizzontale che si applica all'intero testo in esame)

Emendamento 61

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

(b) estrarre e importare i dati relativi ai visti direttamente dal VIS per aggiornare ***L'EES*** nel caso in cui il visto sia annullato, revocato o prorogato, conformemente all'articolo 17 del presente regolamento e agli articoli 13 e 14 e all'articolo 18 bis del regolamento (CE) n. 767/2008;

Emendamento

(b) estrarre e importare i dati relativi ai visti direttamente dal VIS per aggiornare ***le cartelle dell'EES*** nel caso in cui il visto sia annullato, revocato o prorogato, conformemente all'articolo 17 del presente regolamento e agli articoli 13 e 14 e all'articolo 18 bis del regolamento (CE) n. 767/2008;

Emendamento 62

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

(c) verificare l'autenticità e la validità del visto o se le condizioni d'ingresso nel territorio degli Stati membri a norma dell'articolo 6 del regolamento (UE) 2016/399 siano soddisfatte, conformemente all'articolo 21 del presente

Emendamento

(c) verificare ***alle frontiere esterne*** l'autenticità e la validità del visto o se le condizioni d'ingresso nel territorio degli Stati membri a norma dell'articolo 6 del regolamento (UE) 2016/399 siano soddisfatte, conformemente all'articolo 21

regolamento e all'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 767/2008;

del presente regolamento e all'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 767/2008;

Motivazione

Chiarimento del testo.

Emendamento 63

Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Ogni autorità competente assicura che, nell'utilizzare l'EES, essa non discrimina i cittadini di paesi terzi per motivi legati al sesso, alla razza o all'origine etnica, alla religione o alle convinzioni personali, alla disabilità, all'età o all'orientamento sessuale, e rispetta pienamente la dignità umana e l'integrità della persona. Va prestata particolare attenzione alla specifica situazione di minori, persone anziane e disabili. In particolare, nel conservare i dati di un minore, è considerato preminente l'interesse superiore del minore.

Emendamento

2. Ogni autorità competente assicura che, nell'utilizzare l'EES, essa non discrimina i cittadini di paesi terzi per motivi legati al sesso, alla razza, ***al colore della pelle*** o all'origine etnica ***o sociale, alle caratteristiche genetiche, alla lingua,*** alla religione o alle convinzioni personali, ***alle opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, all'appartenenza a una minoranza nazionale, al patrimonio, alla nascita,*** alla disabilità, all'età o all'orientamento sessuale, e rispetta pienamente la dignità umana e l'integrità della persona. Va prestata particolare attenzione alla specifica situazione di minori, persone anziane e disabili. In particolare, nel conservare i dati di un minore, è considerato preminente l'interesse superiore del minore.

Motivazione

Allineamento alla Carta dei diritti fondamentali.

Emendamento 64

Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. *Nel rilevare i dati biometrici per l'EES, le guardie di frontiera agiscono nel pieno rispetto della dignità umana, in particolare in caso di difficoltà nel rilevamento delle immagini del volto o delle impronte digitali.*

Emendamento 65

Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. *I soggiorni negli Stati membri che non applicano ancora integralmente l'acquis di Schengen in conformità dei rispettivi atti di adesione non rientrano nel calcolo della durata del soggiorno autorizzato nello spazio Schengen. Tali Stati membri registrano i soggiorni dei cittadini di paesi terzi nell'EES. Tuttavia, il calcolatore automatico del sistema non calcola, come parte della durata del soggiorno autorizzato, i soggiorni negli Stati membri che non applicano ancora integralmente l'acquis di Schengen.*

soppresso

Emendamento 66

Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. L'EES contiene un meccanismo che individua automaticamente le cartelle di ingresso/uscita che non contengono dati di uscita immediatamente successivi alla data di scadenza della durata del soggiorno autorizzato e individua le cartelle per le quali è superata la durata massima del

1. L'EES contiene un meccanismo che individua automaticamente le cartelle di ingresso/uscita che non contengono dati di uscita immediatamente successivi alla data di scadenza della durata del soggiorno autorizzato e individua le cartelle per le quali è superata la durata massima del

soggiorno.

soggiorno *autorizzato*.

Emendamento 67

Proposta di regolamento Articolo 11 - paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Conformemente all'articolo 31, gli Stati membri sono automaticamente informati, con tre mesi di anticipo, della programmata cancellazione di dati sui soggiornanti fuoritermine, in modo da poter adottare le misure necessarie.

Emendamento 68

Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Per consentire ai cittadini di paesi terzi di verificare in qualsiasi momento la restante durata del soggiorno autorizzato, un accesso Internet sicuro a un servizio web ospitato da eu-LISA nei suoi due siti tecnici consente a detti cittadini di paesi terzi di fornire i dati richiesti conformemente all'articolo 14, paragrafo 1, lettera b), unitamente alle previste date di ingresso e di uscita. Su tale base il servizio web fornisce loro una risposta "OK/non OK". Il servizio web utilizza una banca dati distinta a sola lettura, aggiornata quotidianamente, mediante estrazione a senso unico del sottoinsieme minimo necessario di dati EES.

1. Per consentire ai cittadini di paesi terzi di verificare in qualsiasi momento la restante durata del soggiorno autorizzato, un accesso Internet sicuro a un servizio web ospitato da eu-LISA nei suoi due siti tecnici consente a detti cittadini di paesi terzi di fornire i dati richiesti conformemente all'articolo 14, paragrafo 1, lettera b), unitamente alle previste date di ingresso e di uscita. Su tale base il servizio web fornisce loro una risposta "OK/non OK". Il servizio web utilizza una banca dati distinta a sola lettura, aggiornata quotidianamente, mediante estrazione a senso unico del sottoinsieme minimo necessario di dati EES. ***eu-LISA è il responsabile del trattamento incaricato della sicurezza del servizio web, della sicurezza dei dati personali in esso contenuti e del processo di estrazione dei dati personali dal sistema centrale nel servizio web. eu-LISA effettua una valutazione del rischio per la sicurezza***

delle informazioni, al fine di definire le esigenze specifiche di sicurezza del servizio web.

Motivazione

Chiarimento proposto dal GEPD.

Emendamento 69

**Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2**

Testo della Commissione

2. I vettori possono utilizzare l'Internet sicuro per accedere al servizio web di cui al paragrafo 1, al fine di verificare se i cittadini di paesi terzi titolari di un visto d'ingresso singolo o doppio hanno già utilizzato il visto. Il vettore fornisce i dati di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera d). Su tale base il servizio restituisce ai vettori una risposta "OK/non OK". I vettori possono conservare le informazioni trasmesse e la risposta ricevuta.

Emendamento

2. I vettori possono utilizzare l'Internet sicuro per accedere al servizio web di cui al paragrafo 1, al fine di verificare se i cittadini di paesi terzi titolari di un visto d'ingresso singolo o doppio hanno già utilizzato il visto. Il vettore fornisce i dati di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera d). Su tale base il servizio restituisce ai vettori una risposta "OK/non OK". ***I vettori istituiscono un sistema di autenticazione per garantire che solo il personale autorizzato possa accedere al servizio web.*** I vettori possono conservare le informazioni trasmesse e la risposta ricevuta ***per un massimo di 48 ore, dopo il quale i dati vengono automaticamente cancellati, al solo scopo di informare i cittadini di paesi terzi interessati.***

Emendamento 70

**Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1**

Testo della Commissione

1. Le autorità di frontiera verificano, conformemente all'articolo 21, se un precedente fascicolo individuale è stato

Emendamento

1. Le autorità di frontiera verificano, conformemente all'articolo 21, se un precedente fascicolo individuale è stato

creato nell'EES per il cittadino di paese terzo, nonché la sua identità. Se il cittadino di paese terzo si avvale di un sistema self-service per pre-inserire i propri dati o per effettuare le verifiche di frontiera [*non sarebbe necessario definire o spiegare questo sistema self-service?*] la verifica può essere eseguita mediante il sistema self-service.

Emendamento 71

Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Qualora sia stato precedentemente costituito un fascicolo individuale, l'autorità di frontiera, se necessario, lo aggiorna, crea una cartella di ingresso/uscita per ogni ingresso e uscita conformemente agli articoli 14 e 15 o, se applicabile, una cartella con i dati del respingimento conformemente all'articolo 16. Tale cartella è collegata al fascicolo individuale del cittadino di paese terzo interessato. Se del caso, i dati di cui all'articolo 17, paragrafo 1, sono aggiunti al fascicolo individuale e i dati di cui all'articolo 17, paragrafi 3 e 4, sono aggiunti alla cartella di ingresso/uscita del cittadino di paese terzo interessato. I diversi documenti di viaggio e di identità utilizzati legittimamente dal cittadino di paese terzo sono aggiunti al fascicolo individuale del cittadino di paese terzo. Se esiste un fascicolo registrato precedentemente e il cittadino di paese terzo presenta un documento di viaggio che non corrisponde a quello precedentemente registrato, anche i dati di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera f), sono aggiornati se l'immagine del volto registrata nel chip del nuovo documento di viaggio può essere estratta per via elettronica.

creato nell'EES per il cittadino di paese terzo, nonché la sua identità. Se il cittadino di paese terzo si avvale di un sistema self-service per pre-inserire i propri dati o per effettuare le verifiche di frontiera, la verifica può essere eseguita mediante il sistema self-service.

Emendamento

2. Qualora sia stato precedentemente costituito un fascicolo individuale, l'autorità di frontiera, se necessario, lo aggiorna, crea una cartella di ingresso/uscita per ogni ingresso e uscita conformemente agli articoli 14 e 15 o, se applicabile, una cartella con i dati del respingimento conformemente all'articolo 16. Tale cartella è collegata al fascicolo individuale del cittadino di paese terzo interessato. Se del caso, i dati di cui all'articolo 17, paragrafo 1, sono aggiunti al fascicolo individuale e i dati di cui all'articolo 17, paragrafi 3 e 4, sono aggiunti alla cartella di ingresso/uscita del cittadino di paese terzo interessato. I diversi documenti di viaggio e di identità utilizzati legittimamente dal cittadino di paese terzo sono aggiunti al fascicolo individuale del cittadino di paese terzo. Se esiste un fascicolo registrato precedentemente e il cittadino di paese terzo presenta un documento di viaggio **valido** che non corrisponde a quello precedentemente registrato, anche i dati di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera f), sono aggiornati se l'immagine del volto registrata nel chip del nuovo documento di viaggio può essere estratta per via elettronica.

Emendamento 72

Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Se necessario per creare o aggiornare i dati del fascicolo individuale del titolare di visto, l'autorità di frontiera può estrarre e introdurre i dati di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettere *d), e) e g)*, direttamente dal VIS in conformità dell'articolo 18 bis del regolamento (CE) n. 767/2008.

Emendamento

3. Se necessario per creare o aggiornare i dati del fascicolo individuale del titolare di visto, l'autorità di frontiera può estrarre e introdurre i dati di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettere *da d) a g)*, direttamente dal VIS in conformità dell'articolo 18 bis del regolamento (CE) n. 767/2008.

Emendamento 73

Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Quando il cittadino di paese terzo si avvale di un sistema self-service di pre-inserimento dei propri dati, si applica l'articolo 8 quater del regolamento (UE) 2016/399. In tal caso il cittadino di paese terzo può pre-inserire i propri dati del fascicolo individuale o, se del caso, i dati che devono essere aggiornati. I dati sono confermati dalla guardia di frontiera quando è adottata la decisione che autorizza o nega l'ingresso a norma del regolamento (UE) 2016/399. La verifica di cui al paragrafo 1 del presente articolo è effettuata mediante il sistema self-service. I dati di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettere *d), e) e g)*, possono essere estratti e importati direttamente dal VIS.

Emendamento

5. Quando il cittadino di paese terzo si avvale di un sistema self-service di pre-inserimento dei propri dati, si applica l'articolo 8 quater del regolamento (UE) 2016/399. In tal caso il cittadino di paese terzo può pre-inserire i propri dati del fascicolo individuale o, se del caso, i dati che devono essere aggiornati. I dati sono confermati dalla guardia di frontiera quando è adottata la decisione che autorizza o nega l'ingresso a norma del regolamento (UE) 2016/399. La verifica di cui al paragrafo 1 del presente articolo è effettuata mediante il sistema self-service. I dati di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettere *da d) a g)*, possono essere estratti e importati direttamente dal VIS.

Emendamento 74

Proposta di regolamento Articolo 14 – titolo

Testo della Commissione

Dati personali dei *titolari* di visto

Emendamento

Dati personali dei *cittadini* di *paesi terzi*
soggetti all'obbligo del visto per
attraversare le frontiere esterne

Emendamento 75

Proposta di regolamento Articolo 14 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

1. L'autorità di frontiera crea un fascicolo individuale del cittadino di paese terzo *titolare di* visto inserendo i seguenti dati:

Emendamento

1. L'autorità di frontiera crea un fascicolo individuale del cittadino di *un* paese terzo *soggetto all'obbligo del* visto *per attraversare le frontiere esterne* inserendo i seguenti dati:

Emendamento 76

Proposta di regolamento Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) tipo, numero e codice a tre lettere del paese di rilascio del o dei documenti di viaggio;

Emendamento

b) tipo *e* numero *del o dei documenti di viaggio* e codice a tre lettere del paese di rilascio del o dei documenti di viaggio;

Motivazione

Chiarimento del testo.

Emendamento 77

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione

f) l'immagine del volto, se possibile ricavata elettronicamente dall'eMRTD o altrimenti rilevata sul posto;

Emendamento

f) l'immagine del volto **caratterizzata da sufficiente risoluzione e qualità per essere utilizzata in un confronto biometrico automatizzato**, se possibile ricavata elettronicamente dall'eMRTD o **dal VIS**, o altrimenti rilevata sul posto;

Emendamento 78

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

2. Al momento di ciascun ingresso del cittadino di paese terzo **titolare di** visto sono registrati i seguenti dati in una cartella di ingresso/uscita. **Tale cartella** è collegata al fascicolo individuale di detto cittadino di paese terzo mediante il numero di riferimento individuale generato dall'EES al momento della creazione del fascicolo:

Emendamento

2. Al momento di ciascun ingresso del cittadino di **un** paese terzo **soggetto all'obbligo del** visto **per attraversare le frontiere esterne** sono registrati i seguenti dati in una cartella di ingresso/uscita, **che** è collegata al fascicolo individuale di detto cittadino di paese terzo mediante il numero di riferimento individuale generato dall'EES al momento della creazione del fascicolo:

Emendamento 79

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. In assenza di dati di uscita nel periodo immediatamente successivo alla data di scadenza della durata del soggiorno autorizzato, il sistema evidenzia con un contrassegno o una marca la cartella di

Emendamento

(Non concerne la versione italiana)

ingresso/uscita, e i dati del cittadino di paese terzo titolare di visto e individuato come soggiornante fuoritermine sono iscritti nell'elenco di cui all'articolo 11.

Emendamento 80

Proposta di regolamento Articolo 14 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Al fine di creare **il** fascicolo individuale di un cittadino di paese terzo **titolare di** visto, l'autorità di frontiera può estrarre e importare i dati di cui al paragrafo 1, lettere **d), e) e g)**, direttamente dal VIS in conformità dell'articolo 18 bis del regolamento (CE) n. 767/2008.

Emendamento

5. Al fine di creare **o aggiornare la cartella di ingresso/uscita nel** fascicolo individuale di un cittadino di **un** paese terzo **soggetto all'obbligo del** visto **per attraversare le frontiere esterne**, l'autorità di frontiera può estrarre e importare i dati di cui al paragrafo 1, lettere **da d) a g)**, direttamente dal VIS in conformità dell'articolo 18 bis del regolamento (CE) n. 767/2008.

Emendamento 81

Proposta di regolamento Articolo 14 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

5 bis. Qualora un cittadino di paese terzo titolare di visto benefici di un programma nazionale di facilitazione di uno Stato membro in conformità dell'articolo 8 sexies del regolamento (UE) n. 2016/399, lo Stato membro interessato può inserire una notifica nel fascicolo individuale di detto cittadino specificando il programma nazionale di facilitazione in questione.

Motivazione

Sapere se un individuo sia stato precedentemente sottoposto a controlli e accettato in un programma nazionale di facilitazione in uno degli Stati membri sarebbe un'informazione preziosa per le guardie di frontiera.

Emendamento 82

Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Per i cittadini di paesi terzi esenti dall'obbligo del visto, l'autorità di frontiera indica nel loro fascicolo i dati di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettere a), b), c) e f). Inoltre essa inserisce in tale fascicolo individuale le quattro impronte digitali dell'indice, medio, anulare e mignolo della mano destra o, se ciò non è possibile, le stesse dita della mano sinistra, in conformità delle specifiche per la risoluzione e l'uso delle impronte digitali adottate dalla Commissione ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 2. Per i cittadini di paesi terzi esenti dall'obbligo del visto, si applica l'articolo 14, paragrafi da 2 a 4.

Emendamento

1. Per i cittadini di paesi terzi esenti dall'obbligo del visto, l'autorità di frontiera indica nel loro fascicolo i dati di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettere a), b), c) e f). Inoltre essa inserisce in tale fascicolo individuale le quattro impronte digitali dell'indice, medio, anulare e mignolo della mano destra o, se ciò non è possibile, le stesse dita della mano sinistra, in conformità delle specifiche per la risoluzione e l'uso delle impronte digitali adottate dalla Commissione ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 2. Per i cittadini di paesi terzi esenti dall'obbligo del visto, si applica **di conseguenza** l'articolo 14, paragrafi da 2 a 4.

Emendamento 83

Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione

Tuttavia, qualora l'impossibilità fisica sia temporanea, l'interessato è invitato a fornire le impronte digitali in occasione dell'ingresso successivo. Le autorità di frontiera sono autorizzate a chiedere ulteriori chiarimenti dei motivi dell'impossibilità temporanea di rilevamento delle impronte digitali.

Emendamento

Tuttavia, qualora l'impossibilità fisica sia temporanea, l'interessato è invitato a fornire le impronte digitali in occasione dell'ingresso successivo. Le autorità di frontiera sono autorizzate a chiedere ulteriori chiarimenti dei motivi dell'impossibilità temporanea di rilevamento delle impronte digitali. ***Detti motivi sono conservati nel fascicolo individuale fino a quando l'interessato non è in grado di sottoporsi al rilevamento delle impronte digitali, ma non oltre il periodo di conservazione previsto per il fascicolo in questione.***

Emendamento 84

Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Qualora l'interessato sia esente dall'obbligo di rilevamento delle impronte digitali per motivi giuridici o per ragioni di fatto ai sensi del paragrafo 2 o 3, il campo specifico riservato a tali dati riporta l'indicazione "non applicabile". Il sistema consente di operare una distinzione tra i casi in cui non è obbligatorio fornire le impronte digitali per motivi giuridici e i casi in cui esse non possono essere fornite per ragioni di fatto.

Emendamento

4. Qualora l'interessato sia esente dall'obbligo di rilevamento delle impronte digitali per motivi giuridici o per ragioni di fatto ai sensi del paragrafo 2 o 3, il campo specifico riservato a tali dati riporta l'indicazione "non applicabile". Il sistema consente di operare una distinzione tra i casi in cui non è obbligatorio fornire le impronte digitali per motivi giuridici e i casi in cui esse non possono essere fornite per ragioni di fatto. ***Si registra il carattere temporaneo dell'impossibilità fisica di fornire le impronte digitali.***

Emendamento 85

Proposta di regolamento Articolo 16 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Se, a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 2016/399 e del relativo allegato V, l'autorità di frontiera ha emanato un provvedimento di respingimento dai territori degli Stati membri nei confronti di un cittadino di paese terzo di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del presente regolamento, e se non esiste alcun fascicolo precedente nell'EES relativo a detto cittadino di paese terzo, l'autorità di frontiera crea un fascicolo individuale in cui inserisce i dati richiesti a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, nel caso di cittadini di paesi terzi titolari di visto, e i dati richiesti a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, nel caso di cittadini di paesi terzi esenti dall'obbligo del visto.

Emendamento

1. Se, a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 2016/399 e del relativo allegato V, l'autorità di frontiera ha emanato un provvedimento di respingimento dai territori degli Stati membri nei confronti di un cittadino di paese terzo di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del presente regolamento, e se non esiste alcun fascicolo precedente nell'EES relativo a detto cittadino di paese terzo, l'autorità di frontiera crea un fascicolo individuale in cui inserisce i dati ***alfanumerici*** richiesti a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, nel caso di cittadini di paesi terzi titolari di visto, e i dati ***alfanumerici*** richiesti a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, nel caso di cittadini di

paesi terzi esenti dall'obbligo del visto.

Motivazione

Non vi è alcun motivo valido per raccogliere e conservare i dati biometrici personali dei cittadini di paesi terzi cui è stato negato l'ingresso nel territorio di uno Stato membro e che non attraversano una frontiera esterna.

Emendamento 86

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione

b) qualsiasi altra decisione adottata dalle autorità competenti dello Stato membro, conformemente alla legislazione nazionale, che comporti l'allontanamento o la partenza del cittadino di paese terzo che non soddisfa o non soddisfa più le condizioni d'ingresso o di soggiorno nel territorio degli Stati membri.

Emendamento

b) qualsiasi altra decisione adottata dalle autorità competenti dello Stato membro, conformemente alla legislazione nazionale, che comporti l'allontanamento o la partenza **volontaria** del cittadino di paese terzo che non soddisfa o non soddisfa più le condizioni d'ingresso o di soggiorno nel territorio degli Stati membri.

Motivazione

Allineamento alla terminologia della direttiva rimpatri.

Emendamento 87

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 2

Testo della Commissione

In tal caso si applica l'articolo 12 del regolamento (UE) n. 2016/399 e se la suddetta presunzione è confutata **dalla prova che il cittadino di paese terzo interessato ha rispettato le condizioni relative alla durata di soggiorno di breve durata**, le autorità competenti creano un fascicolo individuale per il cittadino di paese terzo nell'EES, se necessario, o aggiornano l'ultima cartella di

Emendamento

In tal caso si applica l'articolo 12 del regolamento (UE) 2016/399 e se la suddetta presunzione è confutata **conformemente all'articolo 12, paragrafo 3, dello stesso regolamento**, le autorità competenti creano un fascicolo individuale per il cittadino di paese terzo nell'EES, se necessario, o aggiornano l'ultima cartella di ingresso/uscita inserendo i dati mancanti a norma degli articoli 14 e 15 o cancellano il

ingresso/uscita inserendo i dati mancanti a norma degli articoli 14 e 15 o cancellano il fascicolo esistente qualora si applichi l'articolo 32.

fascicolo esistente qualora si applichi l'articolo 32.

Motivazione

Invece di riportare la disposizione, si aggiunge un riferimento alla disposizione applicabile nel codice frontiere Schengen.

Emendamento 88

Proposta di regolamento Articolo 23 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Qualora dalle interrogazioni con i dati elencati al paragrafo 2 risulti che i dati relativi al cittadino di paese terzo sono registrati nell'EES, l'autorità competente è abilitata a consultare i dati del fascicolo individuale dell'interessato e le relative cartelle di ingresso/uscita.

Emendamento

3. Qualora dalle interrogazioni con i dati elencati al paragrafo 2 risulti che i dati relativi al cittadino di paese terzo sono registrati nell'EES, l'autorità competente è abilitata a consultare i dati del fascicolo individuale dell'interessato e le relative cartelle di ingresso/uscita **e di respingimento corredate delle giustificazioni del caso.**

Emendamento 89

Proposta di regolamento Articolo 25 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione

Qualora le impronte digitali di tale cittadino di paese terzo non possano essere utilizzate ovvero l'interrogazione con le impronte digitali e l'immagine del volto non dia esito, l'interrogazione è eseguita con i dati di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettere a) e/o b).

Emendamento

Qualora le impronte digitali di tale cittadino di paese terzo non possano essere utilizzate ovvero l'interrogazione con le impronte digitali e l'immagine del volto non dia esito, l'interrogazione è eseguita con i dati di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettere a) o b) **o all'articolo 14, paragrafo 1, lettere a) e b).**

Emendamento 90

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione

L'autorità designata e il punto di accesso centrale possono far parte della stessa organizzazione se il diritto nazionale lo consente, ma il punto di accesso centrale agisce in modo indipendente nello svolgimento dei propri compiti ai sensi del presente regolamento. Il punto di accesso centrale è distinto dalle autorità designate e non riceve istruzioni dalle stesse in merito al risultato della verifica.

Emendamento

L'autorità designata e il punto di accesso centrale possono far parte della stessa organizzazione se il diritto nazionale lo consente, ma il punto di accesso centrale è **indipendente e** agisce in modo **del tutto** indipendente nello svolgimento dei propri compiti ai sensi del presente regolamento. Il punto di accesso centrale è distinto dalle autorità designate e non riceve istruzioni dalle stesse in merito al risultato della verifica.

Emendamento 91

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. In casi eccezionali di urgenza in cui sia necessario prevenire un pericolo imminente associato a un reato di terrorismo o a un altro reato grave, il o i punti di accesso centrale trattano le richieste immediatamente e verificano solo a posteriori che tutte le condizioni di cui all'articolo 29 siano soddisfatte, compresa l'effettiva sussistenza dell'eccezionale urgenza. La verifica a posteriori ha luogo senza indebito ritardo dopo il trattamento della richiesta.

Emendamento

2. In casi eccezionali di urgenza in cui sia necessario prevenire un pericolo imminente associato a un reato di terrorismo o a un altro reato grave, il o i punti di accesso centrale trattano le richieste immediatamente e verificano solo a posteriori che tutte le condizioni di cui all'articolo 29 siano soddisfatte, compresa l'effettiva sussistenza dell'eccezionale urgenza. La verifica a posteriori ha luogo senza indebito ritardo **e in ogni caso non oltre 48 ore** dopo il trattamento della richiesta.

Emendamento 92

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) l'accesso per consultazione è necessario a fini di prevenzione,

Emendamento

a) l'accesso per consultazione è necessario a fini di prevenzione,

accertamento o *indagine* di un reato di terrorismo o di un altro reato grave, **il che rende l'interrogazione della banca proporzionata se esiste un prevalente interesse di sicurezza pubblica;**

accertamento, *indagine* o *perseguimento* di un reato di terrorismo o di un altro reato grave;

Emendamento 93

Proposta di regolamento Articolo 29 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) l'accesso per consultazione è necessario in un caso specifico;

Emendamento

b) l'accesso per consultazione è necessario **e proporzionato** in un caso specifico;

Emendamento 94

Proposta di regolamento Articolo 29 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

c) esistono fondati motivi per ritenere che la consultazione dei dati dell'EES **possa contribuire** in modo sostanziale alla prevenzione, all'accertamento o **all'indagine** di uno dei reati in questione, in particolare laddove **sussista il sospetto fondato che** l'autore presunto o effettivo oppure la vittima di un reato di terrorismo o di un altro reato grave rientri in una delle categorie contemplate dal presente regolamento.

Emendamento

c) esistono **prove o** fondati motivi per ritenere che la consultazione dei dati dell'EES **contribuirà** in modo sostanziale alla prevenzione, all'accertamento, **all'indagine** o **al perseguimento** di uno dei reati in questione, in particolare laddove l'autore presunto o effettivo oppure la vittima di un reato di terrorismo o di un altro reato grave rientri in una delle categorie contemplate dal presente regolamento.

Emendamento 95

Proposta di regolamento Articolo 29 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

2. L'accesso all'EES come strumento **di identificazione penale** per identificare una persona sconosciuta che sia l'autore

Emendamento

2. L'accesso all'EES come strumento per identificare una persona sconosciuta che sia l'autore presunto o effettivo oppure

presunto o effettivo oppure la vittima presunta di un reato di terrorismo o altro reato grave è consentito quando le condizioni di cui al paragrafo 1 sono soddisfatte, in aggiunta alle seguenti condizioni:

la vittima presunta di un reato di terrorismo o altro reato grave è consentito quando le condizioni di cui al paragrafo 1 sono soddisfatte, in aggiunta alle seguenti condizioni:

Emendamento 96

Proposta di regolamento Articolo 29 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

Tuttavia, non è necessario eseguire la consultazione preliminare se vi sono fondati motivi per ritenere che il confronto con i sistemi degli altri Stati membri non consentirebbe di verificare l'identità dell'interessato. Tali fondati motivi sono inclusi nella richiesta elettronica di confronto con i dati dell'EES inviata dall'autorità designata al o ai punti di accesso centrale.

Emendamento

Tuttavia, non è necessario eseguire la consultazione preliminare se vi sono fondati motivi per ritenere che il confronto con i sistemi degli altri Stati membri non consentirebbe di verificare l'identità dell'interessato ***o in casi eccezionali di urgenza in cui sia necessario prevenire un pericolo imminente associato a un reato di terrorismo o a un altro reato grave.*** Tali fondati motivi sono inclusi nella richiesta elettronica di confronto con i dati dell'EES inviata dall'autorità designata al o ai punti di accesso centrale.

Emendamento 97

Proposta di regolamento Articolo 29 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. L'accesso all'EES come strumento ***di intelligence criminale*** per consultare lo storico dei viaggi o i periodi di soggiorno nello spazio Schengen di una persona conosciuta che sia l'autore presunto o effettivo oppure la vittima presunta di un reato di terrorismo o altro reato grave è autorizzato quando le condizioni di cui al paragrafo 1 sono soddisfatte e laddove vi sia una necessità debitamente motivata di consultare le cartelle di ingresso/uscita dell'interessato.

Emendamento

3. L'accesso all'EES come strumento per consultare lo storico dei viaggi o i periodi di soggiorno nello spazio Schengen di una persona conosciuta che sia l'autore presunto o effettivo oppure la vittima presunta di un reato di terrorismo o altro reato grave è autorizzato quando le condizioni di cui al paragrafo 1 sono soddisfatte e laddove vi sia una necessità debitamente motivata di consultare le cartelle di ingresso/uscita dell'interessato.

Emendamento 98

Proposta di regolamento

Articolo 29 – paragrafo 4 – parte introduttiva

Testo della Commissione

4. La consultazione dell'EES a fini di identificazione è limitata all'interrogazione del fascicolo di domanda con uno qualsiasi dei seguenti dati dell'EES:

Emendamento

4. La consultazione dell'EES a fini di identificazione **di cui al paragrafo 2** è limitata all'interrogazione del fascicolo di domanda con uno qualsiasi dei seguenti dati dell'EES:

Motivazione

Si aggiunge un riferimento ai fini di chiarezza.

Emendamento 99

Proposta di regolamento

Articolo 29 – paragrafo 5 – parte introduttiva

Testo della Commissione

5. La consultazione dell'EES nei dati relativi allo storico dei viaggi del cittadino di paese terzo interessato è limitata all'interrogazione con uno dei seguenti dati dell'EES nel fascicolo individuale o nelle cartelle di ingresso/uscita:

Emendamento

5. La consultazione dell'EES nei dati relativi allo storico dei viaggi del cittadino di paese terzo interessato **di cui al paragrafo 3** è limitata all'interrogazione con uno dei seguenti dati dell'EES nel fascicolo individuale o nelle cartelle di ingresso/uscita:

Motivazione

Si aggiunge un riferimento ai fini di chiarezza.

Emendamento 100

Proposta di regolamento

Articolo 30 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) la consultazione è necessaria per

Emendamento

a) la consultazione è necessaria per

sostenere e rafforzare l'azione degli Stati membri in materia di prevenzione, accertamento o indagine di reati di terrorismo o *di* altri reati gravi che sono di competenza di Europol, *il che rende l'interrogazione della banca dati proporzionata se esiste un prevalente interesse di sicurezza pubblica;*

sostenere e rafforzare l'azione degli Stati membri in materia di prevenzione, accertamento o indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi che sono di competenza di Europol;

Emendamento 101

Proposta di regolamento Articolo 30 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) la consultazione è necessaria in un caso specifico;

Emendamento

b) la consultazione è necessaria e *proporzionata* in un caso specifico;

Emendamento 102

Proposta di regolamento Articolo 30 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

c) esistono fondati motivi per ritenere che la consultazione *possa contribuire* in modo sostanziale alla prevenzione, all'accertamento o *all'indagine* di uno dei reati in questione, in particolare laddove *sussista il sospetto fondato che* l'autore presunto o effettivo oppure la vittima di un reato di terrorismo o di un altro reato grave rientri in una delle categorie contemplate dal presente regolamento.

Emendamento

c) esistono *prove o* fondati motivi per ritenere che la consultazione *contribuirà* in modo sostanziale alla prevenzione, all'accertamento, *all'indagine* o *al perseguimento* di uno dei reati in questione, in particolare laddove l'autore presunto o effettivo oppure la vittima di un reato di terrorismo o di un altro reato grave rientri in una delle categorie contemplate dal presente regolamento.

Emendamento 103

Proposta di regolamento Articolo 30 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. L'accesso all'EES come strumento per identificare una persona sconosciuta

che sia l'autore presunto o effettivo oppure la vittima presunta di un reato di terrorismo o altro reato grave è consentito quando le condizioni di cui al paragrafo 1 sono soddisfatte e la consultazione prioritaria dei dati conservati nelle banche dati tecnicamente e legalmente accessibili da parte di Europol non ha portato alla verifica dell'identità dell'interessato.

Poiché i dati relativi alle impronte digitali dei cittadini di paesi terzi titolari di visto sono conservati solo nel VIS, in parallelo a una richiesta di consultazione dell'EES può essere presentata una richiesta di consultazione del VIS su uno stesso interessato, conformemente alle condizioni stabilite nella decisione 2008/633/GAI, sempre che la consultazione prioritaria dei dati conservati nelle banche dati tecnicamente e legalmente accessibili da parte di Europol non abbia portato alla verifica dell'identità dell'interessato.

Emendamento 104

Proposta di regolamento Articolo 30 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Le condizioni di cui all'articolo 29, paragrafi da 2 a 5, si applicano di conseguenza.

Emendamento

2. Le condizioni di cui all'articolo 29, paragrafi da 3 a 5, si applicano di conseguenza.

Emendamento 105

Proposta di regolamento Articolo 31 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Ciascuna cartella di ingresso/uscita o di respingimento collegata a un fascicolo individuale è conservata per un periodo di **cinque** anni a decorrere dalla data della

Emendamento

1. Ciascuna cartella di ingresso/uscita o di respingimento collegata a un fascicolo individuale è conservata **nel sistema centrale dell'EES** per un periodo di **due**

registrazione di uscita o di respingimento, a seconda del caso.

anni a decorrere dalla data della registrazione di uscita o di respingimento, a seconda del caso.

Emendamento 106

Proposta di regolamento Articolo 31 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Ciascun fascicolo individuale e le relative cartelle di ingresso/uscita o di respingimento sono conservati ***nell'EES*** per un periodo di ***cinque*** anni e un giorno a decorrere dalla data dell'ultima registrazione di uscita, se non è stato registrato nessun ingresso nei ***cinque*** anni successivi all'ultima registrazione di uscita o di respingimento.

Emendamento

2. Ciascun fascicolo individuale e le relative cartelle di ingresso/uscita o di respingimento sono conservati ***nel sistema centrale dell'EES*** per un periodo di ***due*** anni e un giorno a decorrere dalla data dell'ultima registrazione di uscita, se non è stato registrato nessun ingresso nei ***due*** anni successivi all'ultima registrazione di uscita o di respingimento.

Emendamento 107

Proposta di regolamento Articolo 31 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Se, dopo la scadenza della durata del soggiorno autorizzato, non è stata registrata alcuna uscita, i dati sono conservati per un periodo di ***cinque*** anni a decorrere dall'ultimo giorno del soggiorno autorizzato. L'EES informa automaticamente gli Stati membri, con tre mesi di anticipo, della programmata cancellazione di dati sui soggiornanti fuoritermine per consentire loro di adottare le misure necessarie.

Emendamento

3. Se, dopo la scadenza della durata del soggiorno autorizzato, non è stata registrata alcuna uscita, i dati sono conservati per un periodo di ***quattro*** anni a decorrere dall'ultimo giorno del soggiorno autorizzato. ***Conformemente al meccanismo di informazione di cui all'articolo 11***, l'EES informa automaticamente gli Stati membri, con tre mesi di anticipo, della programmata cancellazione di dati sui soggiornanti fuoritermine per consentire loro di adottare le misure necessarie.

Emendamento 108

Proposta di regolamento Articolo 31 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. In deroga ai paragrafi 2 e 3, le cartelle di ingresso/uscita generate da cittadini di paesi terzi ***nella loro qualità di*** familiari di un cittadino dell'Unione cui si applica la direttiva 2004/38/CE o di un cittadino di paese terzo che gode del diritto di libera circolazione ai sensi del diritto dell'Unione e che non sono titolari della carta di soggiorno di cui alla direttiva 2004/38/CE, sono conservate nell'EES per un periodo massimo di un anno a decorrere dall'ultima uscita registrata.

Emendamento

4. In deroga ai paragrafi 2 e 3, le cartelle di ingresso/uscita generate da cittadini di paesi terzi ***che sono*** familiari di un cittadino dell'Unione cui si applica la direttiva 2004/38/CE o di un cittadino di paese terzo che gode del diritto di libera circolazione ai sensi del diritto dell'Unione e che non sono titolari della carta di soggiorno di cui alla direttiva 2004/38/CE, sono conservate nell'EES per un periodo massimo di un anno a decorrere dall'ultima uscita registrata.

Emendamento 109

**Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 5**

Testo della Commissione

5. Allo scadere del periodo di conservazione dei dati di cui ai paragrafi 1 e 2, tali dati sono cancellati automaticamente dal sistema centrale.

Emendamento

5. Allo scadere del periodo di conservazione dei dati di cui ai paragrafi ***da 1 a 4***, tali dati sono cancellati automaticamente dal sistema centrale.

Emendamento 110

**Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 1**

Testo della Commissione

1. Lo Stato membro competente ha il diritto di modificare i dati da esso introdotti nell'EES, rettificandoli o cancellandoli.

Emendamento

1. Lo Stato membro competente ha il diritto di modificare i dati da esso introdotti nell'EES, rettificandoli, ***completandoli*** o cancellandoli.

Emendamento 111

**Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 2**

Testo della Commissione

2 Qualora disponga di prove indicanti che i dati registrati nell'EES sono di fatto inesatti o che sono stati trattati nell'EES in violazione del presente regolamento, lo Stato membro competente li controlla e, ove necessario, li **modifica** o cancella senza indugio dall'EES e, se del caso, dall'elenco delle persone identificate di cui all'articolo 11. Può procedere in tal senso anche su richiesta dell'interessato ai sensi dell'articolo 46.

Emendamento

2 Qualora disponga di prove indicanti che i dati registrati nell'EES sono di fatto inesatti, **incompleti** o che sono stati trattati nell'EES in violazione del presente regolamento, lo Stato membro competente li controlla e, ove necessario, li **rettifica, li completa** o **li** cancella senza indugio dall'EES e, se del caso, dall'elenco delle persone identificate di cui all'articolo 11. Può procedere in tal senso anche su richiesta dell'interessato ai sensi dell'articolo 46.

Emendamento 112

**Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 3**

Testo della Commissione

3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, qualora uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente disponga di prove indicanti che i dati registrati nell'EES sono di fatto inesatti o che sono stati trattati nell'EES in violazione del presente regolamento, li controlla, se è possibile farlo senza consultare lo Stato membro competente, e, ove necessario, li **modifica** o **cancella dall'EES** senza **indugio** e, se del caso, dall'elenco delle persone identificate di cui all'articolo 11. Altrimenti, entro **14** giorni lo Stato membro contatta le autorità dello Stato membro competente e quest'ultimo verifica l'esattezza dei dati e la legittimità del loro trattamento nell'EES entro **un mese**. Può procedere in tal senso anche su richiesta dell'interessato ai sensi dell'articolo 46.

Emendamento

3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, qualora uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente disponga di prove indicanti che i dati registrati nell'EES sono di fatto inesatti, **incompleti** o che sono stati trattati nell'EES in violazione del presente regolamento, li controlla, se è possibile farlo senza consultare lo Stato membro competente, e, ove necessario, li **rettifica, li completa** o **li cancella** senza **indugio dall'EES** e, se del caso, dall'elenco delle persone identificate di cui all'articolo 11. Altrimenti, entro **7** giorni lo Stato membro contatta le autorità dello Stato membro competente e quest'ultimo verifica l'esattezza dei dati e la legittimità del loro trattamento nell'EES entro **14 giorni**. Può procedere in tal senso anche su richiesta dell'interessato ai sensi dell'articolo 46.

Emendamento 113

Proposta di regolamento Articolo 32 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Nel caso in cui lo Stato membro competente o uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente disponga di prove indicanti che i dati relativi ai visti registrati nell'EES sono di fatto inesatti o che sono stati trattati nell'EES in violazione del presente regolamento, detto Stato ne verifica innanzitutto l'esattezza nel VIS e, se necessario, li **modifica** nell'EES. Se i dati registrati nel VIS sono identici a quelli dell'EES, ne informa immediatamente lo Stato membro competente per l'inserimento di tali dati nel VIS mediante l'infrastruttura del VIS in conformità dell'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 767/2008. Lo Stato membro competente per l'inserimento di tali dati nel VIS li verifica e, se necessario, li rettifica o cancella immediatamente dal VIS e ne informa lo Stato membro competente o lo Stato membro al quale è stata presentata la richiesta, il quale provvede, se necessario, a **modificare** o cancellare detti dati dall'EES senza indugio e, se del caso, dall'elenco **dei soggiornanti fuoritermine identificati** di cui all'articolo 11.

Emendamento

4. Nel caso in cui lo Stato membro competente o uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente disponga di prove indicanti che i dati relativi ai visti registrati nell'EES sono di fatto inesatti, **incompleti** o che sono stati trattati nell'EES in violazione del presente regolamento, detto Stato ne verifica innanzitutto l'esattezza nel VIS e, se necessario, li **rettifica, li completa o li cancella** nell'EES. Se i dati registrati nel VIS sono identici a quelli dell'EES, ne informa immediatamente lo Stato membro competente per l'inserimento di tali dati nel VIS mediante l'infrastruttura del VIS in conformità dell'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 767/2008. Lo Stato membro competente per l'inserimento di tali dati nel VIS li verifica e, se necessario, li rettifica, **li completa o li** cancella immediatamente dal VIS e ne informa lo Stato membro competente o lo Stato membro al quale è stata presentata la richiesta, il quale provvede, se necessario, a **rettificare, completare** o cancellare detti dati dall'EES senza indugio e, se del caso, dall'elenco **delle persone identificate** di cui all'articolo 11.

Emendamento 114

Proposta di regolamento Articolo 32 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5 I dati relativi alle persone identificate di cui all'articolo 11 sono cancellati senza indugio dall'elenco

Emendamento

5 I dati relativi alle persone identificate di cui all'articolo 11 sono cancellati senza indugio dall'elenco

menzionato in detto articolo e sono rettificati nell'EES qualora il cittadino di paese terzo dimostri, conformemente alla legislazione nazionale dello Stato membro competente o dello Stato membro al quale è stata presentata la richiesta, di essere stato costretto a superare la durata del soggiorno autorizzato a causa di circostanze eccezionali ed imprevedibili, di aver acquisito il diritto di soggiorno o che si è verificato un errore. Il cittadino di paese terzo ha accesso a un mezzo di ricorso giurisdizionale effettivo per assicurarsi che i dati siano *modificati*.

menzionato in detto articolo e sono rettificati *o completati* nell'EES qualora il cittadino di paese terzo dimostri, conformemente alla legislazione nazionale dello Stato membro competente o dello Stato membro al quale è stata presentata la richiesta, di essere stato costretto a superare la durata del soggiorno autorizzato a causa di circostanze eccezionali ed imprevedibili, di aver acquisito il diritto di soggiorno o che si è verificato un errore. Il cittadino di paese terzo ha accesso a un mezzo di ricorso giurisdizionale effettivo per assicurarsi che i dati siano *rettificati, completati o cancellati*.

Emendamento 115

Proposta di regolamento

Articolo 32 – paragrafo 6 – parte introduttiva

Testo della Commissione

6. Qualora un cittadino di paese terzo abbia acquisito la cittadinanza di uno Stato membro o rientri nel campo di applicazione dell'articolo 2, paragrafo 3, prima della scadenza del termine di cui all'articolo 31, il fascicolo individuale e le relative cartelle a norma degli articoli 14 e 15 sono cancellati dall'EES *senza indugio* e, se del caso, dall'elenco delle persone individuate di cui all'articolo 11:

Emendamento

6. Qualora un cittadino di paese terzo abbia acquisito la cittadinanza di uno Stato membro o rientri nel campo di applicazione dell'articolo 2, paragrafo 3, prima della scadenza del termine di cui all'articolo 31, il fascicolo individuale e le relative cartelle a norma degli articoli 14 e 15, *senza indugio e in ogni caso non oltre 48 ore dopo che lo Stato membro interessato rileva il fatto*, sono cancellati dall'EES e, se del caso, dall'elenco delle persone individuate di cui all'articolo 11:

Emendamento 116

Proposta di regolamento

Articolo 33 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

La Commissione adotta le misure descritte di seguito, necessarie per lo sviluppo e la

Emendamento

La Commissione adotta le misure descritte di seguito, necessarie per lo sviluppo e la

realizzazione tecnica del sistema centrale, delle interfacce uniformi e dell'infrastruttura di comunicazione, in particolare per quanto riguarda:

realizzazione tecnica del sistema centrale, delle interfacce uniformi e dell'infrastruttura di comunicazione *sicura e criptata*, in particolare per quanto riguarda:

Emendamento 117

Proposta di regolamento

Articolo 33 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(a bis) la norma di qualità e le specifiche per l'uso dell'immagine del volto, anche laddove sia estratta in modalità elettronica dall'eMRTD o dal VIS;

Emendamento 118

Proposta di regolamento

Articolo 33 – paragrafo 1 – lettera g

Testo della Commissione

Emendamento

(g) le specifiche e le condizioni per il servizio web di cui all'articolo 12;

(g) le specifiche e le condizioni per il servizio web di cui all'articolo 12, *comprese le disposizioni per la protezione dei dati qualora fornite dai o ai vettori;*

Emendamento 119

Proposta di regolamento

Articolo 34 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

eu-Lisa è responsabile dello sviluppo del sistema centrale, delle interfacce uniformi nazionali, dell'infrastruttura di comunicazione e del canale di comunicazione sicuro tra il sistema centrale dell'EES e il sistema centrale del

eu-Lisa è responsabile dello sviluppo del sistema centrale, delle interfacce uniformi nazionali, dell'infrastruttura di comunicazione *sicura e criptata* e del canale di comunicazione sicuro tra il sistema centrale dell'EES e il sistema

VIS. L'agenzia è inoltre responsabile dello sviluppo del servizio web di cui all'articolo 12 secondo le specifiche e le condizioni adottate conformemente alla procedura di esame di cui all'articolo 61, paragrafo 2.

centrale del VIS. L'agenzia è inoltre responsabile dello sviluppo del servizio web di cui all'articolo 12 secondo le specifiche e le condizioni adottate conformemente alla procedura di esame di cui all'articolo 61, paragrafo 2.

Motivazione

In linea con l'emendamento all'articolo 6, paragrafo 1, lettera d, in cui si aggiunge "sicura e criptata". Coerenza giuridica.

Emendamento 120

Proposta di regolamento

Articolo 34 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

eu-LISA definisce la progettazione dell'architettura fisica del sistema, compresa l'infrastruttura di comunicazione, nonché le specifiche tecniche e la loro evoluzione per quanto riguarda il sistema centrale, le interfacce uniformi, il canale di comunicazione sicuro tra il sistema centrale dell'EES e il sistema centrale del VIS e l'infrastruttura di comunicazione, ***che sono adottate dal consiglio di amministrazione, previo parere favorevole della Commissione.*** eu-LISA provvede anche ad attuare i necessari adeguamenti al VIS derivanti dall'istituzione dell'interoperabilità con l'EES nonché dall'attuazione delle modifiche del regolamento (CE) n. 767/2008 di cui all'articolo 55.

Emendamento

eu-LISA definisce la progettazione dell'architettura fisica del sistema, compresa l'infrastruttura di comunicazione ***sicura e criptata***, nonché le specifiche tecniche e la loro evoluzione per quanto riguarda il sistema centrale, le interfacce uniformi, il canale di comunicazione sicuro tra il sistema centrale dell'EES e il sistema centrale del VIS e l'infrastruttura di comunicazione ***sicura e criptata***. eu-LISA provvede anche ad attuare i necessari adeguamenti al VIS derivanti dall'istituzione dell'interoperabilità con l'EES nonché dall'attuazione delle modifiche del regolamento (CE) n. 767/2008 di cui all'articolo 55.

Motivazione

In linea con l'emendamento all'articolo 6, paragrafo 1, lettera d, in cui si aggiunge "sicura e criptata". Coerenza giuridica.

Emendamento 121

Proposta di regolamento

Articolo 34 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione

eu-LISA elabora e attua il sistema centrale, le interfacce uniformi nazionali, il canale di comunicazione sicuro tra il sistema centrale dell'EES e il sistema centrale del VIS, e l'infrastruttura di comunicazione non appena possibile dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e l'adozione da parte della Commissione delle misure di cui all'articolo 33.

Emendamento

eu-LISA elabora e attua il sistema centrale, le interfacce uniformi nazionali, il canale di comunicazione sicuro tra il sistema centrale dell'EES e il sistema centrale del VIS, e l'infrastruttura di comunicazione ***sicura e criptata*** non appena possibile dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e l'adozione da parte della Commissione delle misure di cui all'articolo 33.

Motivazione

In linea con l'emendamento all'articolo 6, paragrafo 1, lettera d, in cui si aggiunge "sicura e criptata". Coerenza giuridica.

Emendamento 122

Proposta di regolamento

Articolo 34 – paragrafo 1 – comma 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Nell'elaborare e attuare il sistema centrale, le interfacce uniformi nazionali, il canale di comunicazione sicuro tra il sistema centrale dell'EES e il sistema centrale del VIS, e l'infrastruttura di comunicazione sicura e criptata, eu-LISA:

- a) effettua una valutazione del rischio quale parte dello sviluppo dell'EES;***
- b) si attiene ai principi della tutela della vita privata fin dalla progettazione e per impostazione predefinita nell'intero ciclo di vita dello sviluppo del sistema;***
- c) aggiorna la valutazione del rischio***

affinché il VIS tenga conto della nuova connessione all'EES e dà seguito alla stessa attuando le eventuali misure di sicurezza supplementari evidenziate nella valutazione del rischio aggiornata.

Motivazione

In linea con l'emendamento all'articolo 6, paragrafo 1, lettera d, in cui si aggiunge "sicura e criptata". Coerenza giuridica.

Emendamento 123

Proposta di regolamento

Articolo 34 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione

eu-Lisa è responsabile della gestione operativa del sistema centrale, del canale di comunicazione sicuro tra il sistema centrale dell'EES e il sistema centrale del VIS e delle interfacce uniformi nazionali. In cooperazione con gli Stati membri, provvede a che in qualsiasi momento *siano utilizzate*, previa analisi costi/benefici, le migliori tecnologie disponibili. eu-LISA è inoltre responsabile della gestione operativa dell'infrastruttura di comunicazione tra il sistema centrale e le interfacce uniformi nazionali e del servizio web di cui all'articolo 12.

Emendamento

eu-Lisa è responsabile della gestione operativa del sistema centrale, del canale di comunicazione sicuro tra il sistema centrale dell'EES e il sistema centrale del VIS e delle interfacce uniformi nazionali. In cooperazione con gli Stati membri, provvede a che in qualsiasi momento, previa analisi costi/benefici, le migliori tecnologie disponibili *siano utilizzate per il sistema centrale, il canale di comunicazione sicuro tra il sistema centrale dell'EES e il sistema centrale del VIS e le interfacce uniformi nazionali.* eu-LISA è inoltre responsabile della gestione operativa dell'infrastruttura di comunicazione *sicura e criptata* tra il sistema centrale e le interfacce uniformi nazionali e del servizio web di cui all'articolo 12.

Motivazione

Si completa la frase aggiungendo i riferimenti alle diverse componenti del sistema.

Emendamento 124

Proposta di regolamento

Articolo 35 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) l'organizzazione, la gestione, il funzionamento e la manutenzione della propria infrastruttura nazionale di frontiera esistente e la sua connessione all'EES ai fini dell'articolo 5, ad eccezione **delle lettere j), k) e l)**;

Emendamento

b) l'organizzazione, la gestione, il funzionamento e la manutenzione della propria infrastruttura nazionale di frontiera esistente e la sua connessione all'EES ai fini dell'articolo 5 ad eccezione **del paragrafo 1 bis**;

Emendamento 125

**Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 2**

Testo della Commissione

2. Ciascuno Stato membro designa un'autorità nazionale che fornisce alle autorità competenti di cui all'articolo 8 l'accesso all'EES. Ciascuno Stato membro provvede alla connessione di detta autorità nazionale all'interfaccia uniforme nazionale. Ciascuno Stato membro e Europol provvedono alla connessione dei rispettivi punti di accesso centrale di cui agli articoli 26 e 27 all'interfaccia uniforme nazionale.

Emendamento

2. Ciascuno Stato membro designa un'autorità nazionale **di controllo indipendente** che fornisce alle autorità competenti di cui all'articolo 8 l'accesso all'EES. Ciascuno Stato membro provvede alla connessione di detta autorità nazionale all'interfaccia uniforme nazionale. Ciascuno Stato membro e Europol provvedono alla connessione dei rispettivi punti di accesso centrale di cui agli articoli 26 e 27 all'interfaccia uniforme nazionale.

Emendamento 126

**Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 4 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. Gli Stati membri non trattano i dati estratti dall'EES o in esso raccolti per scopi diversi da quelli stabiliti nel presente regolamento.

Emendamento 127

**Proposta di regolamento
Articolo 36 – titolo**

Testo della Commissione

Emendamento

Responsabilità **per l'uso** dei dati

Responsabilità **in materia di trattamento**
dei dati

Motivazione

Allineamento alla legislazione sulla protezione dei dati. La stessa formulazione è utilizzata nel regolamento Eurodac.

Emendamento 128

Proposta di regolamento

Articolo 36 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Per quanto concerne il trattamento dei dati personali nell'EES, ciascuno Stato membro designa un'autorità quale responsabile del trattamento ai sensi dell'articolo 2, **lettera d), della direttiva 95/46/CE**, dotata di responsabilità centrale per il trattamento dei dati da parte di detto Stato membro. Ciascuno Stato membro comunica gli estremi di detta autorità alla Commissione.

Per quanto concerne il trattamento dei dati personali nell'EES, ciascuno Stato membro designa un'autorità quale responsabile del trattamento ai sensi dell'articolo 4, **paragrafo 7, del regolamento (UE) 2016/679**, dotata di responsabilità centrale per il trattamento dei dati da parte di detto Stato membro. Ciascuno Stato membro comunica gli estremi di detta autorità alla Commissione.

Emendamento 129

Proposta di regolamento

Articolo 36 – paragrafo 1 – comma 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

Ciascuno Stato membro garantisce che i dati registrati nell'EES sono trattati lecitamente e, segnatamente, che soltanto il personale debitamente autorizzato ha accesso ai dati per assolvere i propri compiti. Lo Stato membro competente garantisce in particolare che:

Ciascuno Stato membro garantisce che i dati **raccolti e** registrati nell'EES sono trattati lecitamente e, segnatamente, che soltanto il personale debitamente autorizzato ha accesso ai dati per assolvere i propri compiti. Lo Stato membro competente garantisce in particolare che:

Emendamento 130

Proposta di regolamento

Articolo 36 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

a) adotta le misure necessarie per garantire la sicurezza del sistema centrale e dell'infrastruttura di comunicazione tra il sistema centrale e l'interfaccia uniforme nazionale, fatte salve le responsabilità di ciascuno Stato membro;

Emendamento

a) adotta le misure necessarie per garantire la sicurezza del sistema centrale e dell'infrastruttura di comunicazione ***sicura e criptata*** tra il sistema centrale e l'interfaccia uniforme nazionale, fatte salve le responsabilità di ciascuno Stato membro;

Emendamento 131

Proposta di regolamento

Articolo 37 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Ciascuno Stato membro può conservare i dati alfanumerici che ha inserito nell'EES, conformemente alle finalità dell'EES, ***nei fascicoli nazionali e*** nel sistema nazionale di ingressi/uscite nel pieno rispetto del diritto dell'Unione.

Emendamento

1. ***I dati estratti dall'EES possono essere conservati nei fascicoli nazionali solo qualora ciò sia necessario in casi specifici, conformemente alle finalità dell'EES e alle norme dell'Unione applicabili, in particolare quelle riguardanti la protezione dei dati, e per un periodo non superiore a quello necessario nel caso specifico.*** Ciascuno Stato membro può conservare i dati alfanumerici che ha inserito nell'EES, conformemente alle finalità dell'EES, nel sistema nazionale di ingressi/uscite nel pieno rispetto del diritto dell'Unione.

Motivazione

Occorre precisare che i dati relativi agli ingressi e alle uscite normalmente sono conservati solo nell'EES, a meno che non sia necessario mantenerli nei fascicoli nazionali in casi specifici. Disposizione tratta dal VIS.

Emendamento 132

Proposta di regolamento

Articolo 37 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. I dati non sono conservati nei fascicoli nazionali o nel sistema nazionale di ingressi/uscite per un periodo superiore a quello per cui sono conservati nell'EES.

Emendamento

2. I dati non sono conservati nei fascicoli nazionali o nel sistema nazionale di ingressi/uscite per un periodo superiore a quello ***strettamente necessario per i loro obiettivi specifici e, in ogni caso, per un periodo superiore a quello*** per cui sono conservati nell'EES.

Emendamento 133

Proposta di regolamento

Articolo 38 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

a) la Commissione ha adottato una decisione sull'adeguata protezione dei dati personali in tale paese terzo in conformità dell'articolo 25, paragrafo 6, ***della direttiva 95/46/CE*** oppure è in vigore un accordo di riammissione tra ***la Comunità*** e tale paese terzo ***oppure si applicano le disposizioni dell'articolo 26, paragrafo 1, lettera d), della suddetta direttiva;***

Emendamento

a) la Commissione ha adottato una decisione sull'adeguata protezione dei dati personali in tale paese terzo in conformità dell'articolo 45, paragrafo 3, ***del regolamento (UE) 2016/679*** oppure è in vigore un accordo di riammissione tra ***l'Unione*** e tale paese terzo;

Emendamento 134

Proposta di regolamento

Articolo 38 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

b) il paese terzo o l'organizzazione internazionale accetta di utilizzare i dati limitatamente ai fini per i quali sono stati trasmessi;

Emendamento

b) il paese terzo o l'organizzazione internazionale accetta ***esplicitamente*** di utilizzare i dati ***ed è in grado di assicurare che i dati sono utilizzati*** limitatamente ai fini per i quali sono stati trasmessi;

Emendamento 135

Proposta di regolamento

Articolo 38 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

c) i dati sono trasmessi o messi a disposizione conformemente alle disposizioni applicabili del diritto dell'Unione, in particolare gli accordi di riammissione, e della legislazione nazionale dello Stato membro che ha trasmesso o messo a disposizione i dati, comprese le disposizioni giuridiche relative alla sicurezza e alla protezione dei dati;

Emendamento

c) i dati sono trasmessi o messi a disposizione conformemente alle disposizioni applicabili del diritto dell'Unione, in particolare gli accordi **sulla protezione dei dati e gli accordi** di riammissione, e della legislazione nazionale dello Stato membro che ha trasmesso o messo a disposizione i dati, comprese le disposizioni giuridiche relative alla sicurezza e alla protezione dei dati;

Emendamento 136

Proposta di regolamento

Articolo 38 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione

d) lo Stato membro che ha inserito i dati nell'EES ha dato il suo assenso.

Emendamento

d) lo Stato membro che ha inserito i dati nell'EES ha dato il suo assenso **e l'interessato è stato informato del fatto che i suoi dati personali potranno essere condivisi con le autorità di un paese terzo, e**

Emendamento 137

Proposta di regolamento

Articolo 38 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

d bis) una decisione definitiva che ordina il rimpatrio del cittadino del paese terzo è stata emessa dall'autorità competente pertinente dello Stato membro in cui il cittadino del paese terzo ha soggiornato;

Motivazione

Prima che i dati personali di un cittadino di paese terzo siano condivisi con un paese terzo, è essenziale garantire che il rimpatrio di tale cittadino di paese terzo sia stato stabilito dall'autorità competente pertinente per le decisioni di rimpatrio e che tale decisione sia definitiva.

Emendamento 138

Proposta di regolamento Articolo 38 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. I dati personali ottenuti dal sistema centrale da uno Stato membro o da Europol a fini di contrasto non sono trasferiti a paesi terzi, organizzazioni internazionali o soggetti di diritto privato stabiliti all'interno o all'esterno dell'Unione, né sono messi a loro disposizione. Il divieto si applica altresì al trattamento ulteriore di tali dati effettuato a livello nazionale o tra Stati membri *ai sensi dell'articolo 2, lettera b), della decisione quadro 2008/977/GAI.*

Emendamento

4. I dati personali ottenuti dal sistema centrale da uno Stato membro o da Europol a fini di contrasto non sono trasferiti a paesi terzi, organizzazioni internazionali o soggetti di diritto privato stabiliti all'interno o all'esterno dell'Unione, né sono messi a loro disposizione. Il divieto si applica altresì al trattamento ulteriore di tali dati effettuato a livello nazionale o tra Stati membri *a norma della direttiva (UE) 2016/680.*

Emendamento 139

Proposta di regolamento Articolo 39 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

b) negare alle persone non autorizzate l'accesso alle strutture nazionali nelle quali lo Stato membro effettua operazioni conformemente ai fini dell'EES;

Emendamento

b) negare alle persone non autorizzate l'accesso alle *attrezzature usate per il trattamento di dati e alle* strutture nazionali nelle quali lo Stato membro effettua operazioni conformemente ai fini dell'EES;

Motivazione

Emendamento 140

Proposta di regolamento

Articolo 39 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

d bis) impedire che persone non autorizzate usino sistemi di trattamento automatizzato di dati servendosi di attrezzature per la comunicazione di dati;

Motivazione

Allineamento alla proposta Eurodac.

Emendamento 141

Proposta di regolamento

Articolo 39 – paragrafo 2 – lettera f

Testo della Commissione

Emendamento

f) garantire che le persone autorizzate ad accedere all'EES abbiano accesso solo ai dati previsti dalla loro autorizzazione di accesso, tramite identità di utente individuali ed esclusivamente con modalità di accesso riservato;

f) garantire che le persone autorizzate ad accedere all'EES abbiano accesso solo ai dati previsti dalla loro autorizzazione di accesso, tramite identità di utente individuali **e uniche** ed esclusivamente con modalità di accesso riservato;

Motivazione

Allineamento alla proposta Eurodac.

Emendamento 142

Proposta di regolamento

Articolo 39 – paragrafo 2 – lettera j bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

j bis) garantire che, in caso di interruzione, i sistemi installati possano essere ripristinati;

Allineamento alla proposta Eurodac.

Emendamento 143

Proposta di regolamento

Articolo 39 – paragrafo 2 – lettera j ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

j ter) garantire l'affidabilità, accertandosi che eventuali anomalie nel funzionamento dell'EES siano adeguatamente segnalate e che siano adottate le misure tecniche necessarie per garantire che i dati personali possano essere recuperati in caso di danneggiamento a causa di un malfunzionamento del sistema;

Emendamento 144

Proposta di regolamento

Articolo 39 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Gli Stati membri informano eu-LISA degli incidenti di sicurezza rilevati nei propri sistemi, fatte salve la notifica e la comunicazione di una violazione dei dati personali a norma dell'articolo 33 del regolamento (UE) 2016/679. eu-LISA informa gli Stati membri in caso di incidenti di sicurezza all'EES centrale. Nel caso in cui un incidente di sicurezza comporti una violazione dei dati personali, il garante europeo della protezione dei dati è altresì informato. Gli Stati membri interessati e eu-LISA collaborano in caso di tali incidenti.

Emendamento 145

Proposta di regolamento Articolo 39 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. *eu-LISA e gli Stati membri cooperano al fine di garantire un approccio armonizzato alla sicurezza dei dati sulla base di una procedura di gestione del rischio di sicurezza che includa l'intero EES, di cui all'articolo 6.*

Motivazione

Disposizione raccomandata dal GEPD.

Emendamento 146

Proposta di regolamento Articolo 40 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Qualsiasi persona o Stato membro che abbia subito un danno in esito a un trattamento illecito dei dati o a un atto incompatibile con il presente regolamento ha diritto al risarcimento del danno dallo Stato membro responsabile. Tale Stato può essere esonerato, in tutto o in parte, da tale responsabilità se prova che l'evento dannoso non gli è imputabile.

1. Qualsiasi persona o Stato membro che abbia subito un danno ***materiale o immateriale*** in esito a un trattamento illecito dei dati o a un atto incompatibile con il presente regolamento ha diritto al risarcimento del danno dallo Stato membro responsabile. Tale Stato può essere esonerato, in tutto o in parte, da tale responsabilità se prova che l'evento dannoso non gli è ***in alcun modo*** imputabile.

Emendamento 147

Proposta di regolamento Articolo 41 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Tali registrazioni possono essere utilizzate unicamente per il monitoraggio, ai fini della protezione dei dati, dell'ammissibilità del trattamento dei dati e per garantire la sicurezza degli stessi. Tali registrazioni sono protette dall'accesso non autorizzato con misure adeguate e sono cancellate dopo un anno dalla scadenza del periodo di conservazione di cui all'articolo 31, **sempreché** non siano state richieste per procedure di monitoraggio già avviate.

Emendamento

3. Tali registrazioni possono essere utilizzate unicamente per il monitoraggio, ai fini della protezione dei dati, dell'ammissibilità del trattamento dei dati e per garantire la sicurezza degli stessi **ai sensi dell'articolo 39**. Tali registrazioni sono protette dall'accesso non autorizzato con misure adeguate e sono cancellate dopo un anno dalla scadenza del periodo di conservazione di cui all'articolo 31, **a meno che** non siano state richieste per procedure di monitoraggio già avviate.

Emendamento 148

**Proposta di regolamento
Articolo 43 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 43 bis

Protezione dei dati

1. **Al trattamento dei dati personali effettuato da eu-LISA sulla base del presente regolamento si applica il regolamento (CE) n. 45/2001.**
2. **Al trattamento dei dati personali effettuato dalle autorità nazionali sulla base del presente regolamento si applica il regolamento (UE) 2016/679, ad eccezione del trattamento ai fini di cui all'articolo 5, lettere da j) a l).**
3. **Al trattamento dei dati personali effettuato dalle autorità designate degli Stati membri sulla base del presente regolamento si applica la direttiva (UE) 2016/680 ai fini di cui all'articolo 5, lettere da j) a l).**
4. **Al trattamento dei dati personali effettuato da Europol sulla base del presente regolamento si applica il**

Motivazione

Disposizione orizzontale sulla protezione dei dati, ispirata all'articolo 49 della proposta ETIAS.

Emendamento 149

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

1. Fatto salvo il diritto di informazione di cui all'articolo **10 della direttiva 95/46/CE**, i cittadini di paesi terzi i cui dati sono registrati nell'EES sono informati dallo Stato membro competente per iscritto di quanto segue:

Emendamento

1. Fatto salvo il diritto di informazione di cui all'articolo **13 del regolamento (UE) 2016/679**, i cittadini di paesi terzi i cui dati sono registrati nell'EES sono informati dallo Stato membro competente per iscritto **e in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile** di quanto segue:

Emendamento 150

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione

e) **il** diritto di **accesso ai propri** dati e **il** diritto di chiedere che i **propri** dati inesatti siano rettificati o che i **propri dati** trattati illecitamente siano cancellati, nonché **il** diritto di ottenere informazioni sulle procedure da seguire per esercitare tali diritti **e** gli estremi delle autorità di controllo nazionali, o del garante europeo della protezione dei dati se del caso, cui rivolgersi in materia di tutela dei dati personali.

Emendamento

e) **l'esistenza del** diritto di **chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai** dati **che li riguardano** e del diritto di chiedere che i dati inesatti **che li riguardano** siano rettificati **e che i dati personali incompleti che li riguardano siano completati** o che i **dati personali che li riguardano** trattati illecitamente siano cancellati **o limitati**, nonché **del** diritto di ottenere informazioni sulle procedure da seguire per esercitare tali diritti, **compresi** gli estremi **del responsabile del trattamento e** delle autorità di controllo nazionali, o del garante europeo della protezione dei dati se del caso, cui rivolgersi **in caso di reclami**

in materia di tutela dei dati personali.

Emendamento 151

Proposta di regolamento

Articolo 44 – paragrafo 1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

e bis) una spiegazione del fatto che i dati EES sono accessibili per la gestione delle frontiere e l'agevolazione, specificando che i soggiorni fuoritermine comporteranno automaticamente l'aggiunta dei dati del cittadino di paese terzo in un elenco, nonché le possibili conseguenze dei soggiorni fuoritermine;

Motivazione

Disposizione raccomandata dal GEPD.

Emendamento 152

Proposta di regolamento

Articolo 44 – paragrafo 1 – lettera e ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

e ter) il periodo di conservazione dei dati stabilito per le cartelle di ingresso e uscita e per singoli fascicoli a norma dell'articolo 31;

Motivazione

Disposizione raccomandata dal GEPD.

Emendamento 153

Proposta di regolamento

Articolo 44 – paragrafo 1 – lettera e quater (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

e quater) il diritto dei soggiornanti fuoritermine di chiedere che siano cancellati i propri dati personali qualora dimostrino di aver superato la durata del soggiorno autorizzato a causa di circostanze eccezionali ed imprevedibili; e

Emendamento 154

Proposta di regolamento

Articolo 44 – paragrafo 1 – lettera e quinquies (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

e quinquies) il diritto di presentare ricorso dinanzi a un'autorità di controllo.

Emendamento 155

Proposta di regolamento

Articolo 44 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2 Le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono fornite nel momento in cui il fascicolo individuale dell'interessato è creato conformemente agli articoli 14, 15 o 16.

2 Le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono fornite *mediante l'opuscolo di cui al paragrafo 3, ovvero qualsiasi altro mezzo appropriato che garantisca che il cittadino di paesi terzi interessato sia informato dei propri diritti* nel momento in cui il fascicolo individuale dell'interessato è creato conformemente agli articoli 14, 15 o 16.

Emendamento 156

Proposta di regolamento

Articolo 44 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione

In conformità con la procedura di esame di cui all'articolo 61, paragrafo 2, la Commissione crea un sito web ed appronta un opuscolo comune contenenti quanto meno le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Il contenuto dell'opuscolo e del sito web è chiaro e semplice e disponibile in una lingua comprensibile all'interessato o che ragionevolmente si suppone a lui comprensibile.

Emendamento

In conformità con la procedura di esame di cui all'articolo 61, paragrafo 2, la Commissione crea un sito web ed appronta un opuscolo comune contenenti quanto meno le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Il contenuto dell'opuscolo e del sito web è chiaro e semplice, ***è scritto in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile ed è*** disponibile in una lingua comprensibile all'interessato o che ragionevolmente si suppone a lui comprensibile.

Emendamento 157

**Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 3 – comma 2**

Testo della Commissione

L'opuscolo e il sito web sono realizzati in modo da consentire agli Stati membri di integrarli con informazioni aggiuntive specifiche per ciascuno Stato membro. Tali informazioni specifiche per Stato membro includono quanto meno i diritti dell'interessato, la possibilità di ricevere assistenza da parte delle autorità nazionali di controllo nonché gli estremi dell'ufficio del responsabile del trattamento e delle autorità ***nazionali*** di controllo.

Emendamento

L'opuscolo e il sito web sono realizzati in modo da consentire agli Stati membri di integrarli con informazioni aggiuntive specifiche per ciascuno Stato membro. Tali informazioni specifiche per Stato membro includono quanto meno i diritti dell'interessato, la possibilità di ricevere assistenza da parte delle autorità nazionali di controllo nonché gli estremi dell'ufficio del responsabile del trattamento, ***del responsabile della protezione dei dati e*** delle autorità di controllo.

Emendamento 158

**Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 1**

Testo della Commissione

La Commissione, in collaborazione con le

Emendamento

La Commissione, in collaborazione con le

autorità nazionali di controllo e con il garante europeo della protezione dei dati, avvia, in concomitanza con l'entrata in funzione dell'EES, una campagna informativa rivolta al pubblico sugli obiettivi, i dati conservati, le autorità che vi hanno accesso e i diritti delle persone.

autorità nazionali di controllo e con il garante europeo della protezione dei dati, avvia, in concomitanza con l'entrata in funzione dell'EES, una campagna informativa rivolta al pubblico **e, in particolare, ai cittadini di paesi terzi** sugli obiettivi, i dati conservati, le autorità che vi hanno accesso e i diritti delle persone. **Tali campagne informative sono effettuate periodicamente.**

Motivazione

Visto che nel campo di applicazione dell'EES rientrano i cittadini di paesi terzi, questi ultimi andrebbero menzionati esplicitamente quale gruppo di destinatari della campagna informativa.

Emendamento 159

Proposta di regolamento Articolo 46 – titolo

Testo della Commissione

Diritto di accesso, rettifica e **cancellazione**

Emendamento

Diritto di accesso **ai dati personali, di rettifica, integrazione o cancellazione degli stessi e di limitazione del trattamento dei dati personali**

Emendamento 160

Proposta di regolamento Articolo 46 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. **Fatto salvo l'articolo 12 della direttiva 95/46/CE**, ciascun cittadino di paese terzo ha il diritto di ottenere che gli siano comunicati i dati che lo riguardano registrati nell'EES con la menzione dello Stato membro che li ha trasmessi all'EES.

Emendamento

1. **Fatti salvi gli articoli 15, 16, 17 e 18 del regolamento (UE) 2016/679**, ciascun cittadino di paese terzo ha il diritto di ottenere che gli siano comunicati i dati che lo riguardano registrati nell'EES con la menzione dello Stato membro che li ha trasmessi all'EES **e può chiedere che i dati inesatti che lo riguardano siano rettificati o integrati e che i dati registrati**

illecitamente siano cancellati. Lo Stato membro competente risponde a tali richieste entro due mesi dalla ricezione delle stesse.

Emendamento 161

Proposta di regolamento Articolo 46 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Qualora la richiesta di rettifica o cancellazione sia presentata ad uno Stato membro diverso da quello competente, le autorità dello Stato membro al quale è stata presentata la richiesta verificano entro un termine di **un mese** l'esattezza dei dati e la liceità del trattamento dei dati nell'EES, se tale verifica può essere effettuata senza consultare lo Stato membro competente. Altrimenti lo Stato membro diverso da quello competente contatta le autorità dello Stato membro competente entro un termine di **14** giorni e quest'ultimo verifica entro un termine di **un mese** l'esattezza dei dati e la liceità del trattamento dei dati nell'EES.

Emendamento

2. Qualora la richiesta di rettifica, **integrazione** o cancellazione **dei dati personali ovvero di limitazione del trattamento dei dati personali** sia presentata ad uno Stato membro diverso da quello competente, le autorità dello Stato membro al quale è stata presentata la richiesta verificano entro un termine di **14 giorni** l'esattezza dei dati e la liceità del trattamento dei dati nell'EES, se tale verifica può essere effettuata senza consultare lo Stato membro competente. Altrimenti lo Stato membro diverso da quello competente contatta le autorità dello Stato membro competente entro un termine di **sette** giorni e quest'ultimo verifica entro un termine di **14 giorni** l'esattezza dei dati e la liceità del trattamento dei dati nell'EES.

Emendamento 162

Proposta di regolamento Articolo 46 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione

Qualora emerga che i dati registrati nell'EES sono di fatto inesatti o sono stati registrati illecitamente, lo Stato membro competente o, ove applicabile, lo Stato membro al quale è stata presentata la richiesta, provvede a rettificarli o a

Emendamento

Qualora emerga che i dati registrati nell'EES sono di fatto inesatti, **incompleti** o sono stati registrati illecitamente, lo Stato membro competente o, ove applicabile, lo Stato membro al quale è stata presentata la richiesta, provvede a rettificarli, **integrarli**

cancellarli conformemente all'articolo 32. Lo Stato membro competente conferma per iscritto e senza indugio all'interessato di aver provveduto a rettificare o cancellare i dati che lo riguardano.

o a cancellarli *ovvero a limitare il trattamento dei dati personali* conformemente all'articolo 32. Lo Stato membro competente *o, ove applicabile, lo Stato membro al quale è stata presentata la richiesta*, conferma per iscritto e senza indugio all'interessato di aver provveduto a rettificare, *integrare* o cancellare i dati che lo riguardano *ovvero a limitare il trattamento di tali dati personali*.

Emendamento 163

Proposta di regolamento

Articolo 46 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione

Qualora emerga che i dati relativi al visto registrati nell'EES sono di fatto inesatti o sono stati registrati illecitamente, lo Stato membro competente o, ove applicabile, lo Stato membro al quale è stata presentata la richiesta, provvede innanzitutto a verificare l'esattezza di tali dati nel VIS e, se necessario, a rettificarli nell'EES. Se i dati registrati nel VIS sono identici a quelli nell'EES, entro **14** giorni lo Stato membro competente o lo Stato membro al quale è stata presentata la richiesta contatta le autorità dello Stato membro competente per l'inserimento dei dati nel VIS. Quest'ultimo verifica l'esattezza dei dati e la liceità del trattamento dei dati nell'EES entro un termine di un mese e informa lo Stato membro competente o lo Stato membro al quale è stata presentata la richiesta, il quale provvede, se necessario, a **modificare** o cancellare **detti** dati **senza indugio** dall'EES e, se del caso, dall'elenco delle persone di cui all'articolo 11, paragrafo 2.

Emendamento

Qualora emerga che i dati relativi al visto registrati nell'EES sono di fatto inesatti, **incompleti** o sono stati registrati illecitamente, lo Stato membro competente o, ove applicabile, lo Stato membro al quale è stata presentata la richiesta, provvede innanzitutto a verificare l'esattezza di tali dati nel VIS e, se necessario, a rettificarli nell'EES. Se i dati registrati nel VIS sono identici a quelli nell'EES, entro **sette** giorni lo Stato membro competente o lo Stato membro al quale è stata presentata la richiesta contatta le autorità dello Stato membro competente per l'inserimento dei dati nel VIS. Quest'ultimo verifica l'esattezza dei dati e la liceità del trattamento dei dati nell'EES entro un termine di un mese e informa lo Stato membro competente o lo Stato membro al quale è stata presentata la richiesta, il quale provvede **senza indugio**, se necessario, a **rettificare, integrare** o cancellare **i dati personali che lo riguardano** dall'EES e, se del caso, dall'elenco delle persone di cui all'articolo 11, paragrafo 2, **ovvero a limitare il trattamento di tali dati**.

Emendamento 164

Proposta di regolamento Articolo 46 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Qualora non ritenga che i dati registrati nell'EES siano di fatto inesatti o siano stati registrati illecitamente, lo Stato membro competente o lo Stato membro al quale è stata presentata la richiesta adotta una decisione amministrativa con la quale illustra per iscritto senza indugio all'interessato la ragione per cui non intende rettificare o cancellare i dati che lo riguardano.

Emendamento

4. Qualora non ritenga che i dati registrati nell'EES siano di fatto inesatti, ***incompleti*** o siano stati registrati illecitamente, lo Stato membro competente o lo Stato membro al quale è stata presentata la richiesta adotta una decisione amministrativa con la quale illustra per iscritto senza indugio all'interessato la ragione per cui non intende rettificare, ***integrare*** o cancellare i dati ***personali*** che lo riguardano ***ovvero limitare il trattamento di tali dati***.

Emendamento 165

Proposta di regolamento Articolo 46 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Lo Stato membro competente o, se del caso, lo Stato membro al quale è stata presentata la richiesta fornisce inoltre all'interessato informazioni in merito alla procedura da seguire qualora non accetti la motivazione della decisione di cui al paragrafo 5. Tali informazioni comprendono le informazioni sulle modalità per avviare un'azione o un reclamo presso le autorità competenti o le autorità giurisdizionali competenti di tale Stato membro e su qualunque tipo di assistenza, compresa quella delle autorità di controllo, disponibile in conformità delle disposizioni normative, regolamentari e procedurali di tale Stato membro.

Emendamento

5. Lo Stato membro competente o, se del caso, lo Stato membro al quale è stata presentata la richiesta fornisce inoltre all'interessato informazioni in merito alla procedura da seguire qualora non accetti la motivazione della decisione di cui al paragrafo 4. Tali informazioni comprendono le informazioni sulle modalità per avviare un'azione o un reclamo presso le autorità competenti o le autorità giurisdizionali competenti di tale Stato membro e su qualunque tipo di assistenza, compresa quella delle autorità di controllo, disponibile in conformità delle disposizioni normative, regolamentari e procedurali di tale Stato membro.

Emendamento 166

Proposta di regolamento Articolo 46 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. Qualsiasi richiesta presentata a norma dei paragrafi 1 e 2 contiene le informazioni necessarie per identificare l'interessato, **comprese le impronte digitali**. Tali informazioni sono utilizzate unicamente per consentire l'esercizio dei diritti di cui ai paragrafi 1 e 2 e sono cancellate subito dopo.

Emendamento

6. Qualsiasi richiesta presentata a norma dei paragrafi 1 e 2 contiene le informazioni **minime** necessarie per identificare l'interessato. **Le impronte digitali possono essere richieste a tal fine solo in casi debitamente giustificati, qualora vi siano seri dubbi quanto all'identità del richiedente.** Tali informazioni sono utilizzate unicamente per consentire l'esercizio dei diritti di cui ai paragrafi 1 e 2 e sono cancellate subito dopo.

Emendamento 167

Proposta di regolamento Articolo 46 – paragrafo 7

Testo della Commissione

7. Se una persona chiede che le siano comunicati i dati che la riguardano in conformità del paragrafo 2, l'autorità competente conserva una registrazione, sotto forma di documento scritto, della presentazione di tale richiesta e di come e da quale autorità è stata trattata, e mette **senza indugio** tale documento a disposizione delle autorità nazionali di controllo.

Emendamento

7. Se una persona chiede che le siano comunicati i dati che la riguardano in conformità del paragrafo 2, l'autorità competente conserva una registrazione, sotto forma di documento scritto, della presentazione di tale richiesta e di come e da quale autorità è stata trattata, e mette, **entro un termine di 7 giorni**, tale documento a disposizione delle autorità nazionali di controllo. **Una copia di questo documento viene data alla persona interessata.**

Emendamento 168

Proposta di regolamento Articolo 47 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Le autorità competenti degli Stati membri cooperano attivamente per far rispettare i diritti sanciti dall'articolo 46, **paragrafi 3, 4 e 5**.

Emendamento

1. Le autorità competenti degli Stati membri cooperano attivamente per far rispettare i diritti sanciti dall'articolo 46.

Emendamento 169

Proposta di regolamento

Articolo 47 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

In ciascuno Stato membro l'autorità di controllo fornisce, su richiesta, assistenza e consulenza agli interessati nell'esercizio del diritto di rettifica o cancellazione dei dati che li riguardano, **ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 4, della direttiva 95/46/CE**.

Emendamento

In ciascuno Stato membro l'autorità di controllo fornisce, su richiesta, assistenza e consulenza agli interessati nell'esercizio del **loro** diritto di rettifica, **integrazione** o cancellazione dei dati **personali** che li riguardano **ovvero di limitazione di tali dati, ai sensi del regolamento (UE) 2016/679**.

Emendamento 170

Proposta di regolamento

Articolo 48 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. **In** ciascuno Stato membro chiunque ha il diritto di intentare un'azione o presentare un reclamo alle autorità o alle autorità giurisdizionali competenti dello Stato membro che abbia negato il diritto, sancito dall'articolo 46, ad ottenere l'accesso ovvero la rettifica o la cancellazione dei dati che lo riguardano.

Emendamento

1. **Fatti salvi gli articoli da 77 a 82 del regolamento (UE) 2016/679, in** ciascuno Stato membro chiunque ha il diritto di intentare un'azione o presentare un reclamo alle autorità o alle autorità giurisdizionali competenti dello Stato membro che abbia negato il diritto, sancito dall'articolo 46, ad ottenere l'accesso ovvero la rettifica, **l'integrazione** o la cancellazione dei dati che lo riguardano. **Il diritto di intentare un'azione o presentare un reclamo di tal genere si applica inoltre nei casi in cui le richieste di accesso, rettifica o cancellazione non abbiano**

ricevuto risposta entro i termini sanciti dall'articolo 46, oppure non siano mai state trattate dal responsabile del trattamento.

Emendamento 171

Proposta di regolamento Articolo 49 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Ciascuno Stato membro assicura che l'autorità nazionale di controllo o le autorità designate in conformità dell'articolo 28, paragrafo 1, **della direttiva 95/46/CE** controllino la liceità del trattamento dei dati personali di cui **agli articoli da 13 a 19** effettuato dallo Stato membro in questione, nonché il loro trasferimento all'EES e viceversa.

Emendamento

1. Ciascuno Stato membro assicura che l'autorità nazionale di controllo o le autorità designate in conformità dell'articolo 51, paragrafo 1, **del regolamento (UE) 2016/679** controllino **indipendentemente** la liceità del trattamento dei dati personali di cui **ai capi II, III e V del presente regolamento** effettuato dallo Stato membro in questione, nonché il loro trasferimento all'EES e viceversa.

Motivazione

I dati di cui al presente regolamento non sono trattati unicamente a norma degli articoli da 13 a 19.

Emendamento 172

Proposta di regolamento Articolo 49 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. L'autorità di controllo **provvede** affinché, almeno ogni **quattro** anni, sia svolto un audit dei trattamenti dei dati **del sistema nazionale**, conformemente ai pertinenti principi internazionali di audit.

Emendamento

2. L'autorità **o le autorità** di controllo **provvedono** affinché, almeno ogni **due** anni, sia svolto un audit dei trattamenti dei dati **delle infrastrutture alle frontiere nazionali**, conformemente ai pertinenti principi internazionali di audit.

Emendamento 173

Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Gli Stati membri provvedono affinché la loro autorità di controllo **disponga** delle risorse sufficienti per assolvere i compiti **ad essa** affidati dal presente regolamento.

Emendamento

3. Gli Stati membri provvedono affinché la loro **o le loro** autorità di controllo **indipendenti dispongano** delle risorse sufficienti per assolvere i compiti **loro** affidati dal presente regolamento.

Emendamento 174

Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Per quanto concerne il trattamento dei dati personali nell'EES, ciascuno Stato membro designa un'autorità quale responsabile del trattamento ai sensi dell'articolo 2, lettera d), della direttiva 95/46/CE, dotata di responsabilità centrale per il trattamento dei dati da parte di detto Stato membro. Ciascuno Stato membro comunica gli estremi di detta autorità alla Commissione.

Emendamento

soppresso

Emendamento 175

Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Ciascuno Stato membro comunica qualsiasi informazione richiesta dalle autorità di vigilanza e, in particolare, fornisce loro informazioni sulle attività svolte conformemente all'articolo 35, all'articolo 36, paragrafo 1, e all'articolo 39, permette loro di consultare le registrazioni conformemente all'articolo **30**, e consente loro l'accesso in qualsiasi

Emendamento

5. Ciascuno Stato membro comunica qualsiasi informazione richiesta dalle autorità di vigilanza e, in particolare, fornisce loro informazioni sulle attività svolte conformemente all'articolo 35, all'articolo 36, paragrafo 1, e all'articolo 39, permette loro di consultare le registrazioni conformemente all'articolo **41**, e consente loro l'accesso in

momento a tutti i suoi locali utilizzati per l'EES.

qualsiasi momento a tutti i suoi locali utilizzati per l'EES.

Motivazione

Correzione del riferimento.

Emendamento 176

**Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 5 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

5 bis. Ogni Stato membro garantisce che la rispettiva o le rispettive autorità di controllo possano avvalersi della consulenza di persone in possesso di adeguate conoscenze in materia di dati biometrici.

Motivazione

Allineamento al regolamento Eurodac.

Emendamento 177

**Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 1**

Testo della Commissione

Emendamento

1. Il garante europeo della protezione dei dati ***assicura che*** le attività di trattamento dei dati personali da parte di eu-LISA concernenti l'EES siano effettuate in conformità del presente regolamento.

1. Il garante europeo della protezione dei dati ***ha il compito di controllare*** le attività di trattamento dei dati personali da parte di eu-LISA concernenti l'EES ***e di assicurare che tale attività*** siano effettuate in conformità ***del regolamento (CE) n. 45/2001 e*** del presente regolamento.

Motivazione

Allineamento all'articolo 49 sulle autorità di controllo. L'emendamento allinea altresì il testo al regolamento Europol (articolo 43) introducendo i termini "controllare" e "assicurare".

Emendamento 178

Proposta di regolamento Articolo 50 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il garante europeo della protezione dei dati provvede affinché almeno ogni **quattro** anni sia svolto un audit delle attività di trattamento dei dati personali effettuate **dall'agenzia**, conformemente ai pertinenti principi internazionali di audit. Una relazione su tale audit è trasmessa al Parlamento europeo, al Consiglio, **a eu-LISA, alla Commissione** e alle autorità nazionali di controllo. A eu-LISA è data la possibilità di presentare osservazioni prima dell'adozione della relazione.

Emendamento

2. Il garante europeo della protezione dei dati provvede affinché almeno ogni **due** anni sia svolto un audit delle attività di trattamento dei dati personali effettuate **da eu-LISA**, conformemente ai pertinenti principi internazionali di audit. Una relazione su tale audit è trasmessa al Parlamento europeo, al Consiglio, **alla Commissione, a eu-LISA** e alle autorità nazionali di controllo. A eu-LISA è data la possibilità di presentare osservazioni prima dell'adozione della relazione.

Emendamento 179

Proposta di regolamento Articolo 51 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Le autorità nazionali di controllo e il garante europeo della protezione dei dati cooperano attivamente nell'ambito delle rispettive responsabilità e assicurano la vigilanza coordinata dell'EES e **dei sistemi** nazionali.

Emendamento

1. Le autorità nazionali di controllo e il garante europeo della protezione dei dati, **ciascuno nei limiti delle proprie competenze**, cooperano attivamente nell'ambito delle rispettive responsabilità e assicurano la vigilanza coordinata dell'EES e **delle infrastrutture alle frontiere** nazionali.

(Modifica orizzontale volta a sostituire "sistemi nazionali" con "infrastrutture alle frontiere nazionali", fatta eccezione per l'articolo 58.

Motivazione

Adeguamento terminologico all'articolo 6 e alla formulazione del regolamento Eurodac.

Emendamento 180

Proposta di regolamento Articolo 51 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Le autorità nazionali di controllo e il garante europeo della protezione dei dati si scambiano informazioni pertinenti, si assistono vicendevolmente nello svolgimento di audit e ispezioni, esaminano difficoltà di interpretazione o applicazione del presente regolamento, valutano problemi inerenti all'esercizio di una vigilanza indipendente o all'esercizio dei diritti delle persone cui i dati si riferiscono, elaborano proposte armonizzate per soluzioni congiunte di eventuali problemi e promuovono la sensibilizzazione del pubblico in materia di diritti di protezione dei dati, a seconda delle necessità.

Emendamento

2. Le autorità nazionali di controllo e il garante europeo della protezione dei dati si scambiano informazioni pertinenti, si assistono vicendevolmente nello svolgimento di audit e ispezioni, esaminano difficoltà di interpretazione o applicazione del presente regolamento, valutano problemi inerenti all'esercizio di una vigilanza indipendente o **inerenti** all'esercizio dei diritti delle persone cui i dati si riferiscono, elaborano proposte armonizzate per soluzioni congiunte di eventuali problemi e promuovono la sensibilizzazione del pubblico in materia di diritti di protezione dei dati, a seconda delle necessità.

Emendamento 181

Proposta di regolamento Articolo 52 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Ciascuno Stato membro provvede affinché le disposizioni adottate a norma del diritto nazionale in applicazione della **decisione quadro 2008/977/GAI** siano altresì applicabili all'accesso all'EES effettuato dalle proprie autorità nazionali conformemente all'articolo 1, paragrafo 2.

Emendamento

1. Ciascuno Stato membro provvede affinché le disposizioni adottate a norma del diritto nazionale in applicazione della **direttiva (UE) 2016/680** siano altresì applicabili all'accesso all'EES effettuato dalle proprie autorità nazionali conformemente all'articolo 1, paragrafo 2.

Emendamento 182

Proposta di regolamento Articolo 52 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Le autorità nazionali di controllo designate a norma della **decisione quadro 2008/977/GAI** monitorano la legittimità dell'accesso ai dati personali effettuato dagli Stati membri ai fini di cui all'articolo **1**, paragrafo **2**, del presente regolamento, nonché la trasmissione di tali dati all'EES e dall'EES.

Emendamento

2. Le autorità nazionali di controllo designate a norma della **direttiva (UE) 2016/680** monitorano la legittimità dell'accesso ai dati personali effettuato dagli Stati membri ai fini di cui all'articolo **5**, paragrafo **1 bis**, del presente regolamento, nonché la trasmissione di tali dati all'EES e dall'EES.

Emendamento 183

**Proposta di regolamento
Articolo 52 – paragrafo 3**

Testo della Commissione

3. Il trattamento dei dati personali da parte di Europol è effettuato conformemente **alla decisione 2009/371/GAI** ed è sottoposto alla vigilanza **di un garante della protezione dei dati esterno e indipendente. Al trattamento dei dati personali da parte di Europol a norma del presente regolamento si applicano pertanto gli articoli 30, 31 e 32 di detta decisione. Il garante della protezione dei dati esterno e indipendente assicura che non siano violati i diritti del cittadino di paese terzo.**

Emendamento

3. Il trattamento dei dati personali da parte di Europol **ai sensi del presente regolamento** è effettuato conformemente **al regolamento (UE) 2016/794** ed è sottoposto alla vigilanza del **garante europeo** della protezione dei dati.

Motivazione

Riferimento all'articolo 43 del regolamento Europol.

Emendamento 184

**Proposta di regolamento
Articolo 52 – paragrafo 4**

Testo della Commissione

4. I dati personali consultati nell'EES

Emendamento

4. I dati personali consultati nell'EES

ai fini di cui all'articolo 1, paragrafo 2, sono trattati soltanto a fini di prevenzione, accertamento o indagine nel quadro del caso specifico in relazione al quale i dati sono stati richiesti da uno Stato membro o da Europol.

ai fini di cui all'articolo 5, paragrafo 1 bis, sono trattati soltanto a fini di prevenzione, accertamento o indagine nel quadro del caso specifico in relazione al quale i dati sono stati richiesti da uno Stato membro o da Europol.

Emendamento 185

Proposta di regolamento Articolo 52 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Il sistema centrale, le autorità designate, i punti di accesso centrale ed Europol conservano la documentazione delle ricerche al fine di consentire alle autorità nazionali di protezione dei dati e al garante europeo della protezione dei dati di monitorare la conformità del trattamento dei dati alle norme dell'Unione sulla protezione dei dati. Qualora l'obiettivo sia diverso da tal fine, i dati personali e la registrazione relativa alla ricerca sono cancellati da tutti i fascicoli nazionali e da quelli di Europol dopo un mese, salvo se tali dati e registrazioni siano necessari ai fini di specifiche indagini penali per le quali i dati sono stati richiesti da quello Stato membro o da Europol.

Emendamento

5. Il sistema centrale, le autorità designate, i punti di accesso centrale ed Europol conservano la documentazione delle ricerche al fine di consentire alle autorità nazionali di protezione dei dati e al garante europeo della protezione dei dati di monitorare la conformità del trattamento dei dati alle norme dell'Unione sulla protezione dei dati, ***in particolare al fine di conservare registrazioni che permettano di preparare le relazioni annuali di cui all'articolo 64, paragrafo 8.*** Qualora l'obiettivo sia diverso da tal fine, i dati personali e la registrazione relativa alla ricerca sono cancellati da tutti i fascicoli nazionali e da quelli di Europol dopo un mese, salvo se tali dati e registrazioni siano necessari ai fini di specifiche indagini penali per le quali i dati sono stati richiesti da quello Stato membro o da Europol.

Emendamento 186

Proposta di regolamento Articolo 53 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri ed Europol provvedono affinché tutti i trattamenti dei dati derivanti dalle richieste di accesso ai

Emendamento

1. Gli Stati membri ed Europol provvedono affinché tutti i trattamenti dei dati derivanti dalle richieste di accesso ai

dati EES a fini di cui all'articolo 1, paragrafo 2, siano registrati o documentati per verificare l'ammissibilità della richiesta, per monitorare la liceità del trattamento dei dati, l'integrità e la sicurezza dei dati, e ai fini dell'autocontrollo.

dati EES a fini di cui all'articolo 5, paragrafo 1 bis, siano registrati o documentati per verificare l'ammissibilità della richiesta, per monitorare la liceità del trattamento dei dati, l'integrità e la sicurezza dei dati, e ai fini dell'autocontrollo.

Emendamento 187

Proposta di regolamento Articolo 53 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

2. Il registro o la documentazione indicano:

Emendamento

2. Il registro o la documentazione indicano ***in ogni caso***:

Emendamento 188

Proposta di regolamento Articolo 53 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

d bis) l'autorità che ha chiesto l'accesso per il confronto e la persona responsabile che ha presentato la richiesta ed elaborato i dati;

Emendamento 189

Proposta di regolamento Articolo 53 – paragrafo 2 – lettera h

Testo della Commissione

h) conformemente alle disposizioni nazionali o ***alla decisione 2009/371/GAI***, l'identificazione del funzionario che ha effettuato la consultazione e del funzionario che ha ordinato di consultare i

Emendamento

h) conformemente alle disposizioni nazionali o ***al regolamento (UE) 2016/794***, l'identificazione del funzionario che ha effettuato la consultazione e del funzionario che ha ordinato di consultare i

dati o di fornirli.

dati o di fornirli.

Emendamento 190

Proposta di regolamento Articolo 53 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Le registrazioni e i documenti sono usati solo ai fini del monitoraggio della liceità del trattamento dei dati e per garantire l'integrità e la sicurezza dei dati. Soltanto le registrazioni **che non contengono** dati personali possono essere usate ai fini del monitoraggio e della valutazione di cui all'articolo 64. Le autorità nazionali di controllo competenti a verificare l'ammissibilità della richiesta e monitorare la liceità del trattamento dei dati, l'integrità e la sicurezza dei dati, hanno accesso a tali registrazioni, su loro richiesta, per l'adempimento delle loro funzioni.

Emendamento

3. Le registrazioni e i documenti sono usati solo ai fini del monitoraggio della liceità del trattamento dei dati e per garantire l'integrità e la sicurezza dei dati. Soltanto le registrazioni **non contenenti** dati personali possono essere usate ai fini del monitoraggio e della valutazione di cui all'articolo 64. Le autorità nazionali di controllo competenti a verificare l'ammissibilità della richiesta e monitorare la liceità del trattamento dei dati, l'integrità e la sicurezza dei dati, hanno accesso a tali registrazioni, su loro richiesta, per l'adempimento delle loro funzioni.

Emendamento 191

Proposta di regolamento Articolo 55 – paragrafo 1 – punto 4 Regolamento (UE) n. 767/2008 Articolo 17 bis – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. A partire dall'entrata in funzione dell'EES ai sensi dell'articolo 60, paragrafo 1, del [regolamento che istituisce un sistema di ingressi/uscite (EES)], è stabilita l'interoperabilità tra l'EES e il VIS al fine di assicurare una maggiore efficienza e rapidità delle verifiche di frontiera. A tal fine, eu-LISA istituisce un canale di comunicazione sicuro tra il sistema centrale dell'EES e il sistema centrale del VIS per consentire l'interoperabilità tra l'EES e il VIS. La consultazione diretta tra

Emendamento

1. A partire dall'entrata in funzione dell'EES ai sensi dell'articolo 60, paragrafo 1, del [regolamento che istituisce un sistema di ingressi/uscite (EES)], è stabilita l'interoperabilità tra l'EES e il VIS al fine di assicurare una maggiore efficienza e rapidità delle verifiche di frontiera **nel dovuto rispetto del principio della limitazione delle finalità**. A tal fine, eu-LISA istituisce un canale di comunicazione sicuro tra il sistema centrale dell'EES e il sistema centrale del VIS per consentire

i sistemi è possibile solo se è prevista sia dal presente regolamento sia dal regolamento (CE) n. 767/2008.

l'interoperabilità tra l'EES e il VIS. La consultazione diretta tra i sistemi è possibile solo se è prevista sia dal presente regolamento sia dal regolamento (CE) n. 767/2008.

Emendamento 192

Proposta di regolamento

Articolo 55 – paragrafo 1 – punto 4

Regolamento (UE) n. 767/2008

Articolo 17 bis – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. A norma dell'articolo 33 del [regolamento che istituisce un sistema di ingressi/uscite (EES)], la Commissione adotta le misure necessarie per l'istituzione e la progettazione ad alto livello dell'interoperabilità in conformità dell'articolo 34 del [regolamento che istituisce un sistema di ingressi/uscite (EES)]. Per istituire l'interoperabilità con l'EES, ***l'autorità di gestione*** sviluppa la necessaria evoluzione e/o l'adattamento del sistema centrale d'informazione visti, dell'interfaccia nazionale in ciascuno Stato membro e dell'infrastruttura di comunicazione tra il sistema centrale d'informazione visti e le interfacce nazionali. Le infrastrutture nazionali sono adattate e/o sviluppate dagli Stati membri.";

Emendamento

4. A norma dell'articolo 33 del [regolamento che istituisce un sistema di ingressi/uscite (EES)], la Commissione adotta le misure necessarie per l'istituzione e la progettazione ad alto livello dell'interoperabilità in conformità dell'articolo 34 del [regolamento che istituisce un sistema di ingressi/uscite (EES)]. Per istituire l'interoperabilità con l'EES, ***eu-LISA*** sviluppa la necessaria evoluzione e/o l'adattamento del sistema centrale d'informazione visti, dell'interfaccia nazionale in ciascuno Stato membro e dell'infrastruttura di comunicazione tra il sistema centrale d'informazione visti e le interfacce nazionali. Le infrastrutture nazionali sono adattate e/o sviluppate dagli Stati membri.";

Emendamento 193

Proposta di regolamento

Articolo 55 – paragrafo 1 – punto 5

Regolamento (UE) n. 767/2008

Articolo 18 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione

3. Qualora dalle interrogazioni con i dati elencati al paragrafo 1 risulti che ***il VIS contiene*** dati relativi ***a uno o più visti***

Emendamento

3. Qualora dalle interrogazioni con i dati elencati al paragrafo 1 risulti che ***i dati relativi al titolare del visto sono registrati***

rilasciati o prorogati, tuttora validi temporalmente e territorialmente ai fini dell'attraversamento della frontiera, l'autorità di controllo alla frontiera è abilitata a consultare i seguenti dati del fascicolo relativo alla domanda in questione nonché dei fascicoli collegati, in conformità dell'articolo 8, paragrafo 4, limitatamente ai fini previsti al paragrafo 1:

nel VIS, l'autorità di controllo alla frontiera è abilitata a consultare i seguenti dati del fascicolo relativo alla domanda in questione nonché dei fascicoli collegati, in conformità dell'articolo 8, paragrafo 4, limitatamente ai fini previsti al paragrafo 1:

Motivazione

I paragrafi 3 e 4 sono accorpati per semplificare il testo.

Emendamento 194

Proposta di regolamento

Articolo 55 – paragrafo 1 – punto 5

Regolamento (UE) n. 767/2008

Articolo 18 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Qualora dalle interrogazioni con i dati elencati al paragrafo 1 risulti che i dati relativi alla persona sono registrati nel VIS, ma che il visto o i visti registrati non sono validi, l'autorità di frontiera competente è abilitata a consultare i seguenti dati del fascicolo o dei fascicoli relativi alla domanda nonché dei fascicoli collegati, in conformità dell'articolo 8, paragrafo 4, limitatamente ai fini previsti al paragrafo 1:

soppresso

a) informazioni sullo stato della procedura e dati ricavati dal modulo di domanda di cui all'articolo 9, punti 2 e 4;

b) fotografie;

c) dati inseriti riguardo ai visti rilasciati, annullati, revocati o la cui validità è prorogata, di cui agli articoli 10, 13 e 14.

Motivazione

I paragrafi 3 e 4 sono accorpati per semplificare il testo.

Emendamento 195

Proposta di regolamento

Articolo 55 – paragrafo 1 – punto 5

Regolamento (UE) n. 767/2008

Articolo 18 – paragrafo 5 – lettera a – punto ii

Testo della Commissione

ii) al valico di frontiera non è disponibile la tecnologia per l'utilizzo dell'immagine del volto rilevata sul posto e, pertanto, l'identità del titolare non può essere verificata nell'EES;

Emendamento

ii) al valico di frontiera non è **temporaneamente** disponibile la tecnologia per l'utilizzo dell'immagine del volto rilevata sul posto e, pertanto, l'identità del titolare non può essere verificata nell'EES;

Motivazione

La tecnologia deve essere disponibile in qualsiasi valico di frontiera; essa può non essere disponibile soltanto in via temporanea.

Emendamento 196

Proposta di regolamento

Articolo 55 – paragrafo 1 – punto 8 – parte introduttiva

Testo della Commissione

(8) all'articolo 20, il **paragrafo 1** è sostituito dal seguente:

Emendamento

(8) All'articolo 20, **paragrafo 1**, il **primo comma** è sostituito dal seguente:

Emendamento 197

Proposta di regolamento

Articolo 55 – paragrafo 1 – punto 9

Regolamento (UE) n. 767/2008

Articolo 26 – paragrafo 3 bis

Testo della Commissione

3 bis. [Sei mesi dopo l'entrata in vigore del regolamento che istituisce il sistema di ingressi/uscite (EES)] ***l'autorità di gestione*** assume la responsabilità dei compiti di cui al paragrafo 3 del presente articolo.";

Emendamento

3 bis. [Sei mesi dopo l'entrata in vigore del regolamento che istituisce il sistema di ingressi/uscite (EES)] ***eu-LISA*** assume la responsabilità dei compiti di cui al paragrafo 3 del presente articolo.";

Emendamento 198

Proposta di regolamento

Articolo 55 – paragrafo 1 – punto 10

Regolamento (UE) n. 767/2008

Articolo 34 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Ciascuno Stato membro *e l'autorità di gestione* conservano i registri di tutte le operazioni di trattamento dei dati nell'ambito del VIS. Tali registri indicano la finalità dell'accesso di cui all'articolo 6, paragrafo 1, e agli articoli da 15 a 22, la data e l'ora, il tipo di dati trasmessi di cui agli articoli da 9 a 14, il tipo di dati utilizzati ai fini dell'interrogazione di cui all'articolo 15, paragrafo 2, all'articolo 17, all'articolo 18, paragrafi 1 e 5, all'articolo 19, paragrafo 1, all'articolo 19 bis, paragrafi 2 e 5, all'articolo 20, paragrafo 1, all'articolo 21, paragrafo 1, e all'articolo 22, paragrafo 1, nonché il nome dell'autorità che inserisce o estrae i dati. Inoltre, ciascuno Stato membro conserva i registri del personale debitamente autorizzato ad inserire ed estrarre i dati.

Emendamento

1. Ciascuno Stato membro *ed eu-LISA* conservano i registri di tutte le operazioni di trattamento dei dati nell'ambito del VIS. Tali registri indicano la finalità dell'accesso di cui all'articolo 6, paragrafo 1, e agli articoli da 15 a 22, la data e l'ora, il tipo di dati trasmessi di cui agli articoli da 9 a 14, il tipo di dati utilizzati ai fini dell'interrogazione di cui all'articolo 15, paragrafo 2, all'articolo 17, all'articolo 18, paragrafi 1 e 5, all'articolo 19, paragrafo 1, all'articolo 19 bis, paragrafi 2 e 5, all'articolo 20, paragrafo 1, all'articolo 21, paragrafo 1, e all'articolo 22, paragrafo 1, nonché il nome dell'autorità che inserisce o estrae i dati. Inoltre, ciascuno Stato membro conserva i registri del personale debitamente autorizzato ad inserire ed estrarre i dati.

Emendamento 199

Proposta di regolamento

Articolo 57 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

1. Il personale debitamente autorizzato delle autorità competenti degli Stati membri, della Commissione, *di eu-LISA* e di *Frontex* è abilitato a consultare i seguenti dati, unicamente per elaborare relazioni e statistiche e senza consentire l'identificazione individuale:

Emendamento

1. Il personale debitamente autorizzato delle autorità competenti degli Stati membri, della Commissione e di *eu-LISA* è abilitato a consultare i seguenti dati, unicamente per elaborare relazioni e statistiche e senza consentire l'identificazione individuale *o la profilazione, mentre il personale debitamente autorizzato dell'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera è abilitato a consultare i seguenti dati per effettuare le valutazioni*

Emendamento 200

Proposta di regolamento

Articolo 57 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) la cittadinanza, il sesso e la data di nascita del cittadino di paese terzo;

Emendamento

b) la cittadinanza, il sesso e l'anno di nascita del cittadino di paese terzo;

Emendamento 201

Proposta di regolamento

Articolo 57 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

2. Ai fini del paragrafo 1, eu-LISA stabilisce, attua e ospita un archivio centrale nei suoi siti tecnici contenenti i dati di cui al paragrafo 1 che non consentono l'identificazione delle persone fisiche, e permettere alle autorità di cui al paragrafo 1 di ottenere relazioni e dati statistici personalizzabili riguardanti gli ingressi e le uscite, i respingimenti e il soggiorno fuoritermine dei cittadini di paesi terzi, al fine di **migliorare la valutazione del rischio di soggiorno fuoritermine**, migliorare l'efficienza delle verifiche di frontiera, assistere i consultati nel trattamento delle domande di visto e sostenere politiche migratorie dell'Unione basate su dati concreti. L'archivio contiene inoltre statistiche giornaliere relative ai dati di cui al paragrafo 4. L'accesso all'archivio centrale è garantito mediante un accesso sicuro tramite s-TESTA con controllo dell'accesso e specifici profili di utente unicamente ai fini dell'elaborazione di relazioni e statistiche.

Emendamento

2. Ai fini del paragrafo 1, eu-LISA stabilisce, attua e ospita un archivio **a livello** centrale nei suoi siti tecnici contenenti i dati di cui al paragrafo 1 che non consentono l'identificazione delle persone fisiche, e permettere alle autorità di cui al paragrafo 1 di ottenere relazioni e dati statistici personalizzabili riguardanti gli ingressi e le uscite, i respingimenti e il soggiorno fuoritermine dei cittadini di paesi terzi, al fine di migliorare l'efficienza delle verifiche di frontiera, assistere i consultati nel trattamento delle domande di visto e sostenere politiche migratorie dell'Unione basate su dati concreti. L'archivio contiene inoltre statistiche giornaliere relative ai dati di cui al paragrafo 4. L'accesso all'archivio centrale è garantito mediante un accesso sicuro tramite s-TESTA con controllo dell'accesso e specifici profili di utente unicamente ai fini dell'elaborazione di relazioni e statistiche.

Emendamento 202

Proposta di regolamento Articolo 57 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Ogni trimestre eu-LISA pubblica le statistiche relative all'EES in cui figurano il numero, la cittadinanza e il valico di frontiera di ingresso dei soggiornanti fuoritermine, dei cittadini di paesi terzi respinti, compresi i motivi del respingimento, e dei cittadini di paesi terzi la cui autorizzazione di soggiorno è stata revocata o prorogata nonché il numero di cittadini di paesi terzi esenti dall'obbligo di rilevamento delle impronte digitali.

Emendamento

4. Ogni trimestre eu-LISA pubblica le statistiche relative all'EES in cui figurano il numero, la cittadinanza, ***l'età, il genere, la durata del soggiorno*** e il valico di frontiera di ingresso dei soggiornanti fuoritermine, dei cittadini di paesi terzi respinti, compresi i motivi del respingimento, e dei cittadini di paesi terzi la cui autorizzazione di soggiorno è stata revocata o prorogata nonché il numero di cittadini di paesi terzi esenti dall'obbligo di rilevamento delle impronte digitali.

Emendamento 203

Proposta di regolamento Articolo 57 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Alla fine di ogni anno i dati statistici sono compilati ***sotto forma di statistiche trimestrali relative*** all'anno in questione. La statistica contiene una ripartizione dei dati per Stato membro.

Emendamento

5. Alla fine di ogni anno i dati statistici sono compilati ***in una relazione annuale relativa*** all'anno in questione. La statistica contiene una ripartizione dei dati per Stato membro. ***La relazione è pubblicata e trasmessa al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, al garante europeo della protezione dei dati e alle autorità nazionali di controllo.***

Emendamento 204

Proposta di regolamento Articolo 57– paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6. Su richiesta della Commissione, eu-LISA **le fornisce** statistiche su aspetti specifici connessi all'attuazione del presente regolamento, nonché le statistiche conformemente al paragrafo 3.

6. Su richiesta della Commissione **e del Parlamento europeo**, eu-LISA **fornisce loro** statistiche su aspetti specifici connessi all'attuazione del presente regolamento, nonché le statistiche conformemente al paragrafo 3.

Emendamento 205

Proposta di regolamento Articolo 58 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Le spese sostenute per l'istituzione e il funzionamento del sistema centrale, dell'infrastruttura di comunicazione e dell'interfaccia uniforme nazionale sono a carico del bilancio generale dell'Unione.

Emendamento

1. Le spese sostenute per l'istituzione e il funzionamento del sistema centrale, dell'infrastruttura di comunicazione **sicura e criptata** e dell'interfaccia uniforme nazionale sono a carico del bilancio generale dell'Unione.

Emendamento 206

Proposta di regolamento Articolo 58 – paragrafo 2 – comma 2 – lettera b

Testo della Commissione

b) l'hosting dei sistemi nazionali (spazio, implementazione, elettricità, impianti di raffreddamento);

Emendamento

b) l'hosting dei sistemi nazionali **e delle infrastrutture alle frontiere nazionali** (spazio, implementazione, elettricità, impianti di raffreddamento);

Motivazione

Adeguamento terminologico all'articolo 6.

Emendamento 207

Proposta di regolamento Articolo 58 – paragrafo 2 – comma 2 – lettera c

Testo della Commissione

c) la gestione **di sistemi** nazionali (operatori e contratti di assistenza);

Emendamento

c) la gestione **delle infrastrutture alle frontiere** nazionali (operatori e contratti di assistenza);

Emendamento 208

**Proposta di regolamento
Articolo 59 – paragrafo 6**

Testo della Commissione

6. La Commissione **mette a disposizione degli Stati membri e del pubblico, mantenendo** costantemente aggiornata la pagina web, **le informazioni comunicate a norma del paragrafo 1.**

Emendamento

6. La Commissione **pubblica le informazioni di cui ai paragrafi da 1 a 4 nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Qualora le informazioni subiscano modifiche, la Commissione pubblica una volta all'anno una versione consolidata e aggiornata di tali informazioni. La Commissione mantiene** costantemente aggiornata la pagina web **pubblica che contiene tali informazioni.**

Emendamento 209

**Proposta di regolamento
Articolo 64 – paragrafo 2**

Testo della Commissione

2. Entro [sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento — l'OPOCE, si prega di sostituire con la data effettiva] e successivamente ogni sei mesi durante la fase di sviluppo dell'EES, eu-LISA presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla situazione dello sviluppo del sistema centrale, delle interfacce uniformi e dell'infrastruttura di comunicazione tra il sistema centrale e le interfacce uniformi. Una volta che lo sviluppo è completato, presenta una relazione al Parlamento europeo e al

Emendamento

2. Entro [sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento — l'OPOCE, si prega di sostituire con la data effettiva] e successivamente ogni sei mesi durante la fase di sviluppo dell'EES, eu-LISA presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla situazione dello sviluppo del sistema centrale, delle interfacce uniformi e dell'infrastruttura di comunicazione **sicura e criptata** tra il sistema centrale e le interfacce uniformi. **La relazione contiene informazioni dettagliate sui costi sostenuti e le**

Consiglio in cui illustra nel dettaglio in che modo gli obiettivi sono stati conseguiti, in particolare per quanto riguarda la programmazione e i costi, giustificando eventuali scostamenti.

informazioni sui rischi che possono incidere sui costi complessivi del sistema.
Una volta che lo sviluppo è completato, presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio in cui illustra nel dettaglio in che modo gli obiettivi sono stati conseguiti, in particolare per quanto riguarda la programmazione e i costi, giustificando eventuali scostamenti.

Motivazione

Tenuto conto delle precedenti esperienze, soprattutto con il SIS II, i costi andrebbero monitorati attentamente.

Emendamento 210

Proposta di regolamento Articolo 64 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Tre anni dopo l'entrata in funzione dell'EES, e in seguito ogni quattro anni, la Commissione effettua una valutazione globale dell'EES. Tale valutazione globale comprende un'analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi prefissati, l'incidenza sui diritti fondamentali e determina se i principi di base permangono validi, valuta l'applicazione del presente regolamento, la sicurezza dell'EES e le eventuali implicazioni per le future attività e formula le necessarie raccomandazioni. La Commissione trasmette la relazione di valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio.

Emendamento

5. Tre anni dopo l'entrata in funzione dell'EES, e in seguito ogni quattro anni, la Commissione effettua una valutazione globale dell'EES. Tale valutazione globale comprende un'analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi prefissati e l'incidenza sui diritti fondamentali, determina se i principi di base permangono validi, valuta l'applicazione del presente regolamento, la sicurezza dell'EES e le eventuali implicazioni – ***incluse quelle aventi un impatto sul bilancio*** – per le future attività e formula le necessarie raccomandazioni. La Commissione trasmette la relazione di valutazione al Parlamento europeo, al Consiglio, ***al Garante europeo della protezione dei dati e all'Agenzia europea per i diritti fondamentali.***

Emendamento 211

Proposta di regolamento Articolo 64 – paragrafo 8 – lettera f bis (nuova)

f bis) il numero delle richieste di correzione dei dati, le conseguenti azioni intraprese e il numero delle rettifiche effettuate in seguito alla richiesta degli interessati.

Emendamento 212

Proposta di regolamento Articolo 65 – comma 1

Testo della Commissione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Emendamento

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento si applica a decorrere dalla data stabilita dalla Commissione in conformità dell'articolo 60, ad eccezione degli articoli 4, 33, 34, 35, 56, 58, 59, 60 e 61, che si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Motivazione

Gli articoli che sono necessari per lo sviluppo dell'EES dovrebbero essere direttamente applicabili. L'intero regolamento dovrebbe diventare applicabile una volta che l'EES entrerà in funzione.

MOTIVAZIONE

Introduzione

L'incremento del flusso di passeggeri alle frontiere esterne dell'Unione europea negli ultimi anni ha dimostrato l'inefficienza dei sistemi attuali di controlli alle frontiere, che potrebbe peggiorare alla luce dell'evoluzione stimata di tali movimenti per i prossimi anni. Si prevede che entro il 2025 circa 300 milioni di cittadini di paesi terzi attraverseranno legalmente lo spazio Schengen per visite di breve durata. In Europa, solo il traffico aereo dovrebbe aumentare a un ritmo del 2,6 % l'anno nei prossimi 20 anni. È necessario modernizzare i sistemi di gestione dei passeggeri rendendoli più fluidi ed efficaci, ma anche più sicuri, tenendo presente che non possiamo rinazionalizzare i sistemi di informazione né i controlli alle frontiere. La fattibilità di questi controlli non può basarsi esclusivamente sui passaporti dei passeggeri e sui timbri apposti su di essi, i quali non solo possono essere falsificati o illeggibili, ma comportano altresì per le autorità di frontiera un onere sproporzionato che impedisce loro di concentrarsi sui loro compiti effettivi, compromettendo la sicurezza. L'assenza di un intervento comporterebbe, a medio termine, il collasso dei valichi di frontiera e la necessità di effettuare enormi investimenti in infrastrutture e personale per far fronte a tali flussi.

L'istituzione di un sistema europeo di ingressi e uscite (EES) andrà a vantaggio dei passeggeri, (riducendo i tempi di attesa ai valichi di frontiera), degli Stati membri (dal momento che si potranno trattare più rapidamente i dati dei viaggiatori bona fide rafforzando al contempo la sicurezza delle frontiere), dei gestori delle infrastrutture (facilitando collegamenti più brevi nelle zone di transito, con i vantaggi economici diretti e indiretti che ciò comporta), dei gestori dei valichi di frontiera (che potrebbero ottimizzare le proprie risorse) e infine dei trasportatori (i cui compiti saranno facilitati). Al contempo sarà garantita la protezione necessaria dei diritti fondamentali e dei dati contenuti nel sistema.

L'Agenda europea sulla migrazione aveva già identificato la "gestione delle frontiere" come uno dei "quattro pilastri per gestire meglio la migrazione". Le minacce transnazionali a cui è esposta l'Unione europea negli ultimi tempi hanno dimostrato che in uno spazio senza frontiere interne è necessario un controllo efficace delle frontiere esterne. Il legame tra il controllo effettivo delle frontiere e il rafforzamento della sicurezza interna è sempre più evidente. Il relatore appoggia l'accesso a fini di contrasto al sistema EES con l'obiettivo di combattere le forme gravi di criminalità e le minacce terroristiche, dando in tal modo un valore aggiunto al sistema. L'accesso deve essere controllato, necessario, proporzionato e soddisfare le adeguate garanzie per quanto riguarda la protezione dei diritti e dei dati. È possibile e necessario trovare un equilibrio tra la necessità di accelerare gli attraversamenti frontaliери e garantire la sicurezza degli stessi.

Posizione del relatore

1.- Obiettivi

La presente proposta legislativa deve istituire un sistema che faciliti gli attraversamenti frontaliери, la lotta alla migrazione irregolare di coloro che superano la durata del soggiorno

legale e la lotta alla criminalità organizzata e al terrorismo. Occorre garantire tali obiettivi e renderli compatibili con la protezione dei dati raccolti nell'EES in termini di proporzionalità e necessità.

2.- Architettura

Il relatore accoglie con soddisfazione le modifiche introdotte nella proposta legislativa, molte delle quali rispondono ai dubbi sollevati durante i lavori preparatori, ma non comprende la soppressione dell'RTP, che il Parlamento considerava un modo coraggioso per accelerare gli attraversamenti frontalieri.

3.- Interoperabilità con il VIS

Uno degli elementi centrali di questa proposta è l'interoperabilità dell'EES con il VIS, che rappresenta il futuro di quello che dovrebbe essere il rapporto tra i diversi sistemi di informazione. Dato per scontato il rispetto del principio di proporzionalità, tale interoperabilità non interferisce con i diritti sanciti dagli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali.

Pur non auspicando in questa fase l'interoperabilità con il SIS II, è opportuno chiarire il procedimento da seguire per le segnalazioni generate relative a coloro che hanno superato la durata del loro soggiorno nello spazio Schengen.

4.- Bilancio

Lo sviluppo dell'EES avrà certamente un costo molto elevato, ma non fare nulla sarebbe ancora più oneroso, sia in termini di investimenti in infrastrutture o personale necessari per far fronte all'aumento del flusso di passeggeri che in termini di sicurezza degli Stati membri. Pur auspicando una razionalizzazione del bilancio, il relatore esprime preoccupazione per i possibili scostamenti che potrebbero verificarsi durante il processo di attuazione, il che implica la necessità di un maggior controllo ex-ante ed ex-post.

5.- Elementi biometrici

Secondo la fase di studio, l'opzione migliore per combinare rapidità e sicurezza presso i valichi di frontiera è costituita dalla combinazione di quattro impronte digitali e dal riconoscimento facciale. Conformemente a quanto sostenuto dal Parlamento europeo, la diminuzione del numero di dati biometrici raccolti consente l'importazione di quelli già contenuti nel VIS e riduce al minimo la raccolta e la doppia registrazione dei dati archiviati. È importante puntare a norme di qualità affinché i dati raccolti possano essere pienamente utilizzati per gli obiettivi prefissati.

6.- Protezione dei dati e dei diritti fondamentali

Il regolamento in esame deve garantire la protezione dei dati registrati nell'EES, rispettando la Carta dei diritti fondamentali. A tale proposito, per conformarsi agli articoli 7 e 8 della Carta, l'EES deve, cumulativamente, disporre di un'adeguata base giuridica, rispettare i principi della Carta, perseguire un interesse generale ed essere proporzionato e necessario. Ciò si ottiene, tra l'altro, con misure quali la riduzione dei dati registrati nel sistema, l'intervento delle autorità nazionali di protezione dei dati e del Garante europeo della protezione dei dati (GEPD), i procedimenti di rettifica e cancellazione o le modalità e le autorizzazioni di accesso al sistema. È opportuno osservare che la CGUE ha riconosciuto che gli obiettivi dell'EES (controllo migratorio e delle frontiere e lotta alle forme gravi di criminalità e al terrorismo) rivestono un interesse generale.

7.- Periodo di conservazione dei dati

L'EES deve rispettare i principi di necessità e proporzionalità. Il periodo di conservazione inizialmente proposto di 181 giorni ostacolerebbe l'efficacia del sistema. Dal punto di vista dei passeggeri, esso non soddisfa l'obiettivo di accelerare il traffico di frontiera, dal momento che la sua brevità obbligherebbe coloro che visitano regolarmente il territorio dell'Unione a doversi registrare ripetutamente, rallentando il processo. Dal punto di vista dei consolati e delle autorità di frontiera, si preclude la possibilità di analizzare gli storici dei viaggi ed effettuare le analisi dei rischi, che sono decisivi ai fini del processo decisionale; infine, dal punto di vista delle autorità di contrasto, verrebbero distrutti dati pertinenti necessari per combattere le forme gravi di criminalità e il terrorismo.

Il termine proposto è in linea con gli obiettivi del sistema e andrebbe a vantaggio dell'interoperabilità con il VIS. Tuttavia, occorre fornire le garanzie necessarie affinché i soggetti possano procedere all'accesso, alla rettifica e/o alla cancellazione dei dati in caso di necessità.

8.- Accesso al sistema da parte delle autorità di contrasto

L'accesso delle autorità di contrasto nazionali e di Europol al sistema, a partire dal momento della sua attuazione, al fine di combattere la criminalità organizzata e il terrorismo darà al sistema un enorme valore aggiunto. È necessario e giuridicamente possibile rendere tale possibilità compatibile con l'agevolazione del traffico di frontiera, rispettando l'ordinamento giuridico europeo. La sopravvivenza dello spazio Schengen dipende, tra le altre cose, dalla protezione delle frontiere esterne. Lo strumento più utile che abbiamo a disposizione per combattere la criminalità organizzata sono l'intelligence e le informazioni, ovvero la capacità di anticipazione.

È vero che oggi alcune autorità di contrasto non fanno pieno uso dei sistemi esistenti, ma è anche vero che gli investimenti nella formazione, lo scambio di buone pratiche e lo sviluppo della fiducia reciproca portano a un migliore e maggiore uso di tali sistemi. Durante il periodo di attuazione del sistema sarà necessario garantire la formazione delle autorità che vi avranno accesso.

9.- Conseguenze per i trasportatori e i viaggiatori

Il ruolo dei trasportatori è fondamentale per la sostenibilità del sistema. Essi devono avere un accesso proporzionato e limitato ai dati contenuti nell'EES che li aiutino nell'adempimento dei loro compiti, con garanzie sufficienti per non compromettere la sicurezza del sistema. I passeggeri devono potere verificare la restante durata del soggiorno autorizzato, e a tal fine sarebbe opportuna la creazione di un sistema web. L'accesso a tale sistema deve essere semplice e sicuro, di modo che sia possibile solo per i viaggiatori in regola. Eu-LISA, che è responsabile dell'inserimento del servizio web in una rete sicura, dovrà gestire tale servizio valutando i possibili rischi con l'obiettivo di definire le necessità specifiche del servizio.

10.- Governance

Eu-LISA dovrà svolgere un ruolo fondamentale nello sviluppo e nella gestione dell'EES. Sarà necessario adottare norme di sicurezza, controllo e responsabilità sia durante il procedimento di attuazione del sistema che durante il suo funzionamento. Il Parlamento europeo, nell'ambito delle sue competenze, deve essere coinvolto nei diversi cicli dell'EES.

POSIZIONE DELLA MINORANZA

a norma dell'articolo 52 bis, paragrafo 4, del regolamento
Marie-Christine Vergiat

Con l'obiettivo dichiarato di facilitare l'attraversamento delle frontiere esterne dell'UE, l'EES sarà utilizzato per compilare un registro dei cittadini di paesi terzi che entrano ed escono dall'UE, facilitarne l'interoperabilità con altre banche dati e creare così un vasto sistema di raccolta di dati, in particolare biometrici, anche per i minori a partire dai 12 anni di età; ciò viola il diritto internazionale e crea un pericoloso precedente.

Assimilando i concetti di controllo delle frontiere e di lotta contro la criminalità, le forze di polizia potranno accedere a tali dati alle stesse condizioni delle guardie di frontiera, confondendo obiettivi molto diversi, negando i principi di necessità e di proporzionalità e collegando migrazione, criminalità e terrorismo.

Ci saranno così i "buoni viaggiatori", che possono entrare sul territorio dell'UE seguendo le procedure amministrative ad hoc, e tutti gli altri, presunti irregolari, che saranno automaticamente segnalati agli Stati membri a prescindere dal principio di un esame delle circostanze specifiche, in particolare nel caso delle persone vulnerabili.

Viste la natura e l'importanza di questa proposta, le condizioni del suo esame vanno a detrimento di un lavoro legislativo che tenga conto della minaccia per i diritti fondamentali di migliaia di uomini, donne e bambini.

Perlomeno, le raccomandazioni del Garante europeo della protezione dei dati avrebbero dovuto essere meglio tenute in considerazione.

9.12.2016

PARERE DELLA COMMISSIONE PER I BILANCI

destinato alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema di ingressi/uscite per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto e che modifica il regolamento (CE) n. 767/2008 e il regolamento (UE) n. 1077/2011 (COM(2016)0194 – C8-0135/2016 – 2016/0106(COD))

Relatore per parere: Monika Hohlmeier

BREVE MOTIVAZIONE

Il relatore per parere ritiene che una gestione migliore, più moderna ed efficace delle frontiere esterne dell'UE sia essenziale al fine di assicurare un quadro preciso degli ingressi e delle uscite dei cittadini di paesi terzi. Essa può inoltre servire come strumento per accelerare i controlli alle frontiere, riducendo i tempi di attesa e rafforzando la libertà di circolazione, migliorando nel contempo la sicurezza interna e intensificando la lotta contro il terrorismo e i gravi reati transfrontalieri, nonché per individuare gli attraversamenti illegali, i casi di usurpazione di identità o i soggiornanti fuoritermine. In particolare, il relatore per parere sottolinea il forte divario tra i sistemi di informazione esistenti, che deve essere colmato per rendere sicure le frontiere esterne dell'UE. Nessuno Stato membro può, da solo, realizzare un controllo efficace degli ingressi e delle uscite dei cittadini di paesi terzi nell'intera area Schengen. Occorre pertanto sviluppare e porre in atto con urgenza uno strumento europeo in tutti gli Stati membri.

A tale proposito, il relatore per parere accoglie favorevolmente la proposta riveduta della Commissione, la quale istituisce un sistema di ingressi/uscite (EES) che promuove l'interoperabilità e le sinergie tra i sistemi d'informazione al fine di accelerare, facilitare e rafforzare le procedure di controllo per i cittadini di paesi terzi che viaggiano nell'Unione.

Il relatore per parere valuta positivamente lo studio tecnico sulle "frontiere intelligenti" condotto dalla Commissione e la relazione finale sul progetto pilota sulle frontiere intelligenti di eu-LISA, che risponde alle preoccupazioni che il Parlamento nutre dal 2013 valutando, in

termini concreti, le sfide finanziarie, tecniche e organizzative per ciascuna opzione strategica, come anche lanciando una fase di test affidata a eu-LISA.

Il relatore per parere ricorda che la proposta del 2013 prevedeva di stanziare 1,1 miliardi di EUR a titolo del bilancio dell'UE come importo indicativo per lo sviluppo di un EES e di un RTP. Nel quadro della proposta riveduta, sulla base dell'opzione prescelta relativa a un unico sistema EES comprendente l'accesso delle autorità di contrasto, l'importo necessario è stato stimato a 480 milioni di EUR. I risultati dell'analisi finanziaria sembrano più precisi rispetto alla proposta precedente. Questo importo è soggetto all'esito della procedura di appalto e all'analisi di progetto (integrazione dei sistemi nazionali esistenti e costruzione del nuovo sistema in tutti gli Stati membri).

Il relatore per parere è favorevole a che il sostegno finanziario a titolo del bilancio dell'UE copra non solo i costi delle componenti centrali a livello dell'Unione per l'intero periodo del quadro finanziario pluriennale (288 milioni di EUR a livello dell'UE, costi sia di sviluppo sia operativi, con modalità di gestione indiretta), ma anche i costi per l'integrazione delle infrastrutture di frontiera nazionali già esistenti negli Stati membri con l'EES mediante le interfacce nazionali uniformi (120 milioni di EUR con modalità di gestione diretta). In contrasto con la proposta della Commissione, il relatore per parere raccomanda che venga predisposto un meccanismo di crisi per garantire che gli Stati membri con difficoltà organizzative e finanziarie possano istituire il sistema entro il termine previsto.

Il relatore per parere auspica inoltre che, una volta che l'EES sarà operativo, i futuri costi operativi negli Stati membri siano sostenuti dai rispettivi programmi nazionali nel quadro dell'ISF (in gestione concorrente), e incoraggia gli Stati membri a individuare soluzioni efficienti sotto il profilo dei costi.

Infine, il relatore per parere suggerisce norme più rigorose sul resoconto al Parlamento e al Consiglio durante e dopo lo sviluppo dell'EES, compreso un aggiornamento obbligatorio sull'andamento del bilancio e dei costi, per garantire il pieno controllo e monitoraggio parlamentare del processo, come anche per minimizzare il rischio di superamento dei costi e di ritardi.

EMENDAMENTI

La commissione per i bilanci invita la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(6 bis) Nella comunicazione del 6 aprile

*2016 "Sistemi d'informazione più solidi e intelligenti per le frontiere e la sicurezza"
la Commissione ha presentato un
processo finalizzato ad ottenere
l'interoperabilità dei sistemi
d'informazione onde migliorare in
maniera strutturale l'architettura di
gestione dei dati dell'Unione in materia di
controllo alle frontiere e di sicurezza.*

Emendamento 2

Proposta di regolamento Considerando 7

Testo della Commissione

(7) È necessario specificare gli obiettivi dell'EES e la sua architettura tecnica, stabilire le norme relative al suo funzionamento e utilizzo e definire le responsabilità per il sistema, le categorie di dati da inserire nel sistema, le finalità per le quali i dati devono essere inseriti, i criteri di inserimento dei dati, le autorità autorizzate ad accedere ai dati e ulteriori norme sul trattamento dei dati e sulla protezione dei dati personali.

Emendamento

(7) È necessario specificare gli obiettivi dell'EES e la sua architettura tecnica, stabilire le norme relative al suo funzionamento, **al suo utilizzo e alla sua interoperabilità con altri sistemi di informazione**, e definire le responsabilità per il sistema, le categorie di dati da inserire nel sistema, le finalità per le quali i dati devono essere inseriti, i criteri di inserimento dei dati, le autorità autorizzate ad accedere ai dati e ulteriori norme sul trattamento dei dati e sulla protezione dei dati personali.

Emendamento 3

Proposta di regolamento Considerando 12

Testo della Commissione

(12) L'EES dovrebbe essere composto da un'unità centrale, che gestisce una banca dati centrale informatizzata di dati biometrici e alfanumerici, un'interfaccia uniforme nazionale in ciascuno Stato membro, un canale di comunicazione sicuro tra il sistema centrale dell'EES e il sistema centrale del VIS, e da un'infrastruttura di comunicazione tra il

Emendamento

(12) L'EES dovrebbe essere composto da un'unità centrale, che gestisce una banca dati centrale informatizzata di dati biometrici e alfanumerici, un'interfaccia uniforme nazionale in ciascuno Stato membro, un canale di comunicazione sicuro tra il sistema centrale dell'EES e il sistema centrale del VIS **e tra il sistema centrale dell'EES e il sistema centrale di**

sistema centrale dell'EES e le interfacce uniformi nazionali. Ciascuno Stato membro dovrebbe collegare le infrastrutture nazionali di frontiera all'interfaccia uniforme nazionale.

Eurodac, e da un'infrastruttura di comunicazione tra il sistema centrale dell'EES e le interfacce uniformi nazionali. Ciascuno Stato membro dovrebbe collegare le infrastrutture nazionali di frontiera all'interfaccia uniforme nazionale. ***Le infrastrutture alle frontiere nazionali degli Stati membri comprendono il sistema d'informazione Schengen, la banca dati dell'Interpol sui documenti di viaggio rubati e smarriti (SLTD), nonché le banche dati di Europol e le banche dati nazionali delle autorità di contrasto.***

Emendamento 4

Proposta di regolamento Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(13 bis) È opportuno stabilire l'interoperabilità tra l'EES e Eurodac mediante un canale diretto di comunicazione tra i sistemi centrali per consentire il trasferimento automatico dall'EES a Eurodac dei dati dei soggiornanti fuoritermine.

Motivazione

Il nuovo regolamento Eurodac prevede la registrazione dei dati di ogni cittadino di paese terzo soggiornante illegalmente nel territorio di uno Stato membro.

Conformemente all'articolo 11 del regolamento in esame, l'EES produrrà un elenco delle persone che hanno superato la durata del soggiorno autorizzato e che si trovano quindi in posizione irregolare. Il trasferimento automatizzato di dati permetterà di ridurre i doppioni.

Emendamento 5

Proposta di regolamento Considerando 43

Testo della Commissione

Emendamento

(43) Il presente regolamento, che istituisce un sistema di ingressi/uscite, sostituisce l'obbligo di apporre un timbro

(43) Il presente regolamento, che istituisce un sistema di ingressi/uscite, sostituisce l'obbligo di apporre un timbro

sui passaporti dei cittadini di paese terzo, obbligo che incombe a tutti gli Stati membri aderenti. I soggiorni negli Stati membri che non applicano *ancora integralmente* l'acquis di Schengen *in conformità dei rispettivi atti di adesione non* dovrebbero rientrare nel calcolo della durata del soggiorno autorizzato *nello spazio Schengen. Tali Stati membri dovrebbero registrare nell'EES il soggiorno dei cittadini di paesi terzi, ma il calcolatore automatico integrato nel sistema non dovrebbe calcolarlo come parte della durata del soggiorno autorizzato.*

sui passaporti dei cittadini di paese terzo, obbligo che incombe a tutti gli Stati membri aderenti. I soggiorni negli Stati membri che non applicano *le disposizioni dell'acquis di Schengen nel quadro del titolo III del regolamento (UE) 2016/399* dovrebbero rientrare nel calcolo della durata del soggiorno autorizzato *di 90 giorni su un periodo di 180 giorni.*

Motivazione

Excluding a stay in one of these States from the calculation of the authorised length of stay would lead either to having 5 calculation systems:

one for States fully applying the Schengen acquis and 4 for the others not applying it fully. This would lead to considerable unnecessary costs and mean that a TCN could reside on EU territory continuously by moving from a Schengen State to a non-Schengen State. Or having a single calculation system exclusively reserved for those States that fully apply the Schengen acquis, but with the abolition of passport stamp this option would mean that the 4 non-Schengen States would not benefit from the EES and be without any means to calculate the length of stay.

Emendamento 6

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

(b) un'interfaccia uniforme nazionale (NUI) in ciascuno Stato membro, basata su specifiche tecniche comuni e identica in tutti gli Stati membri, che consenta la connessione tra il sistema centrale e le infrastrutture alle frontiere nazionali negli Stati membri;

Emendamento

(b) un'interfaccia uniforme nazionale (NUI) in ciascuno Stato membro, basata su specifiche tecniche comuni e identica in tutti gli Stati membri, che consenta la connessione tra il sistema centrale e le infrastrutture alle frontiere nazionali negli Stati membri; *le infrastrutture alle frontiere nazionali degli Stati membri comprendono il sistema d'informazione Schengen, l'SLTD dell'Interpol, nonché le banche dati di Europol e le banche dati nazionali delle autorità di contrasto;*

Emendamento 7

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

(c) un canale di comunicazione sicuro fra il sistema centrale dell'EES e il sistema centrale del VIS;

Emendamento

(c) un canale di comunicazione sicuro fra il sistema centrale dell'EES, il sistema centrale del VIS **e il sistema centrale del SIS;**

Motivazione

Oltre alla piena interoperabilità tra l'EES e il VIS, è anche necessario fare riferimento al sistema d'informazione Schengen (SIS) per consentire il pieno scambio di dati.

Emendamento 8

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(c bis) un canale di comunicazione sicuro fra il sistema centrale dell'EES e il sistema centrale di Eurodac;

Emendamento 9

Proposta di regolamento

Articolo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 7 bis

Interoperabilità con Eurodac

1. eu-LISA istituisce un canale di comunicazione sicuro tra il sistema centrale dell'EES e il sistema centrale di Eurodac per consentire l'interoperabilità tra i due sistemi.

2. Il requisito dell'interoperabilità consente il trasferimento automatizzato, dal sistema centrale dell'EES al sistema

centrale di Eurodac, dei dati di cui agli articoli 14 e 15 concernenti tutti i soggiornanti fuoritermine.

Emendamento 10

Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. I soggiorni negli Stati membri che non applicano *ancora integralmente l'acquis di Schengen in conformità dei rispettivi atti di adesione non* rientrano nel calcolo della durata del soggiorno autorizzato *nello spazio Schengen. Tali Stati membri registrano i soggiorni dei cittadini di paesi terzi nell'EES. Tuttavia, il calcolatore automatico del sistema non calcola, come parte della durata del soggiorno autorizzato, i soggiorni negli Stati membri che non applicano ancora integralmente l'acquis di Schengen.*

Emendamento

4. I soggiorni negli Stati membri che non applicano *le disposizioni di cui al titolo III del regolamento (UE) 2016/399* rientrano nel calcolo della durata del soggiorno autorizzato.

Motivazione

Excluding a stay in one of these States from the calculation of the authorised length of a stay would lead either to having 5 calculation systems: one for States fully applying the Schengen acquis and 4 for the others not applying it fully. This would lead to considerable unnecessary costs and mean that a TCN could reside on EU territory continuously by moving from a Schengen State to a non-Schengen State. Or having a single calculation system exclusively reserved for those States that fully apply the Schengen acquis, but with the abolition of passport stamp this option would mean that the 4 non-Schengen States would not benefit from the EES and be without any means to calculate the length of stay.

Emendamento 11

Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. I dati di cui agli articoli 14 e 15 concernenti tutte le persone che hanno superato di oltre 15 giorni la durata del soggiorno autorizzato e la cui cartella di

ingresso/uscita non contiene dati di uscita sono automaticamente trasferiti al sistema centrale di Eurodac.

Emendamento 12

Proposta di regolamento

Articolo 34 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

eu-Lisa è responsabile dello sviluppo del sistema centrale, delle interfacce uniformi nazionali, dell'infrastruttura di comunicazione e del canale di comunicazione sicuro tra il sistema centrale dell'EES e il sistema centrale del VIS. L'agenzia è inoltre responsabile dello sviluppo del servizio web di cui all'articolo 12 secondo le specifiche e le condizioni adottate conformemente alla procedura di esame di cui all'articolo 61, paragrafo 2.

Emendamento

eu-Lisa è responsabile dello sviluppo del sistema centrale, delle interfacce uniformi nazionali, dell'infrastruttura di comunicazione e del canale di comunicazione sicuro tra il sistema centrale dell'EES e il sistema centrale del VIS, **e tra il sistema centrale dell'EES e il sistema centrale di Eurodac.** L'agenzia è inoltre responsabile dello sviluppo del servizio web di cui all'articolo 12 secondo le specifiche e le condizioni adottate conformemente alla procedura di esame di cui all'articolo 61, paragrafo 2.

Emendamento 13

Proposta di regolamento

Articolo 34 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

eu-LISA definisce la progettazione dell'architettura fisica del sistema, compresa l'infrastruttura di comunicazione, nonché le specifiche tecniche e la loro evoluzione per quanto riguarda il sistema centrale, le interfacce uniformi, il canale di comunicazione sicuro tra il sistema centrale dell'EES e il sistema centrale del VIS e l'infrastruttura di comunicazione, che sono adottate dal consiglio di amministrazione, previo parere favorevole della Commissione. eu-LISA provvede anche ad attuare i necessari adeguamenti al VIS derivanti dall'istituzione dell'interoperabilità con l'EES nonché

Emendamento

eu-LISA definisce la progettazione dell'architettura fisica del sistema, compresa l'infrastruttura di comunicazione, nonché le specifiche tecniche e la loro evoluzione per quanto riguarda il sistema centrale, le interfacce uniformi, il canale di comunicazione sicuro tra il sistema centrale dell'EES e il sistema centrale del VIS, **e tra il sistema centrale dell'EES e il sistema centrale di Eurodac,** e l'infrastruttura di comunicazione, che sono adottate dal consiglio di amministrazione, previo parere favorevole della Commissione. eu-LISA provvede anche ad attuare i necessari adeguamenti al VIS

dall'attuazione delle modifiche del regolamento (CE) n. 767/2008 di cui all'articolo 55.

derivanti dall'istituzione dell'interoperabilità con l'EES nonché dall'attuazione delle modifiche del regolamento (CE) n. 767/2008 di cui all'articolo 55.

Emendamento 14

Proposta di regolamento Articolo 34 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione

eu-LISA elabora e attua il sistema centrale, le interfacce uniformi nazionali, il canale di comunicazione sicuro tra il sistema centrale dell'EES e il sistema centrale del VIS, e l'infrastruttura di comunicazione non appena possibile dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e l'adozione da parte della Commissione delle misure di cui all'articolo 33.

Emendamento

eu-LISA elabora e attua il sistema centrale, le interfacce uniformi nazionali, il canale di comunicazione sicuro tra il sistema centrale dell'EES e il sistema centrale del VIS, **e tra il sistema centrale dell'EES e il sistema centrale di Eurodac**, e l'infrastruttura di comunicazione non appena possibile dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e l'adozione da parte della Commissione delle misure di cui all'articolo 33.

Emendamento 15

Proposta di regolamento Articolo 34 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione

eu-Lisa è responsabile della gestione operativa del sistema centrale, del canale di comunicazione sicuro tra il sistema centrale dell'EES e il sistema centrale del VIS e delle interfacce uniformi nazionali. In cooperazione con gli Stati membri, provvede a che in qualsiasi momento siano utilizzate, previa analisi costi/benefici, le migliori tecnologie disponibili. eu-LISA è inoltre responsabile della gestione operativa dell'infrastruttura di comunicazione tra il sistema centrale e le interfacce uniformi nazionali e del servizio web di cui all'articolo 12.

Emendamento

eu-Lisa è responsabile della gestione operativa del sistema centrale, del canale di comunicazione sicuro tra il sistema centrale dell'EES e il sistema centrale del VIS, **e tra il sistema centrale dell'EES e il sistema centrale di Eurodac**, e delle interfacce uniformi nazionali. In cooperazione con gli Stati membri, provvede a che in qualsiasi momento siano utilizzate, previa analisi costi/benefici, le migliori tecnologie disponibili. eu-LISA è inoltre responsabile della gestione operativa dell'infrastruttura di comunicazione tra il sistema centrale e le interfacce uniformi nazionali e del servizio

web di cui all'articolo 12.

Emendamento 16

Proposta di regolamento Articolo 34 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 34 bis

Meccanismo di crisi

La Commissione e gli Stati membri concepiscono un meccanismo di crisi da attivare nel caso in cui uno Stato membro debba far fronte a difficoltà organizzative e finanziarie. Questo meccanismo garantisce che lo sviluppo e l'integrazione dei sistemi nazionali, la completezza della pianificazione del progetto, l'interoperabilità con i sistemi centrali del VIS e del SIS, e l'attuazione del presente regolamento siano realizzati simultaneamente e in maniera tempestiva. Esso assicura inoltre che tutti gli Stati membri partecipino pienamente al sistema.

Motivazione

Per garantire la piena operatività, è fondamentale che tutti gli Stati membri possano gestire il sistema indipendentemente dalla loro situazione finanziaria.

Emendamento 17

Proposta di regolamento Articolo 34 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 34 ter

Fatto salvo l'articolo 58, la Commissione assicura che ogni Stato membro riceva un sostegno finanziario adeguato al fine di integrare le attuali infrastrutture di

frontiera nazionali con l'EES mediante le interfacce uniformi nazionali. Tale sostegno finanziario copre tutti i costi e tutte le spese di integrazione degli Stati membri relativamente all'attuazione del presente regolamento ed è proporzionato alle specifiche esigenze amministrative di ciascuno Stato membro.

Emendamento 18

Proposta di regolamento Articolo 58 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Le spese sostenute per l'istituzione e il funzionamento del sistema centrale, dell'infrastruttura di comunicazione e dell'interfaccia uniforme nazionale sono a carico del bilancio generale dell'Unione.

Emendamento

1. Le spese sostenute per l'istituzione e il funzionamento del sistema centrale, dell'infrastruttura di comunicazione e dell'interfaccia uniforme nazionale sono a carico del bilancio generale dell'Unione. ***Prima di avviare la procedura di appalto la Commissione procede a un'analisi precisa dei requisiti tecnici per l'integrazione dei sistemi nazionali esistenti, delle norme tecniche e dei requisiti concernenti il contenuto e l'accessibilità dell'EES.***

Motivazione

La digitalizzazione dei controlli alle frontiere rappresenta una tendenza crescente a livello nazionale, sia nell'UE che nei paesi terzi. 11 paesi dell'UE che partecipano allo spazio Schengen, come anche la Bulgaria, la Romania e il Regno Unito fanno ricorso a sistemi simili all'EES generalmente solo in determinati aeroporti. Tuttavia, l'esperienza acquisita con lo sviluppo di altri sistemi informatici su vasta scala a livello dell'Unione, quali il SIS II e il VIS, ha mostrato che queste iniziative hanno registrato un aumento rapido dei costi. È quindi importante che i costi siano chiariti in anticipo e il più precisamente possibile, al fine di ridurre al minimo il rischio di un loro superamento.

Emendamento 19

Proposta di regolamento Articolo 64 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Entro [sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento — l'OPOCE, si prega di sostituire con la data effettiva] e successivamente ogni sei mesi durante la fase di sviluppo dell'EES, eu-LISA presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla situazione dello sviluppo del sistema centrale, delle interfacce uniformi e dell'infrastruttura di comunicazione tra il sistema centrale e le interfacce uniformi. Una volta che lo sviluppo è completato, presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio in cui illustra nel dettaglio in che modo gli obiettivi sono stati conseguiti, in particolare per quanto riguarda la programmazione e i costi, giustificando eventuali scostamenti.

Emendamento

2. Entro [sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento — l'OPOCE, si prega di sostituire con la data effettiva] e successivamente ogni sei mesi durante la fase di sviluppo dell'EES, eu-LISA presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla situazione dello sviluppo del sistema centrale, delle interfacce uniformi e dell'infrastruttura di comunicazione tra il sistema centrale e le interfacce uniformi. ***La relazione comprende una panoramica dell'evoluzione del bilancio e dei costi con una valutazione tecnica e finanziaria dettagliata, informazioni precise sugli aumenti dei costi e sui cambiamenti nei requisiti di progettazione, nonché i motivi di questi scostamenti. Nel caso in cui il meccanismo di crisi venga attivato, la relazione riporta i motivi di tale attivazione e i relativi effetti.*** Una volta che lo sviluppo è completato, presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio in cui illustra nel dettaglio in che modo gli obiettivi sono stati conseguiti, in particolare per quanto riguarda la programmazione e i costi, giustificando eventuali scostamenti.

Motivazione

L'esperienza acquisita con lo sviluppo di altri sistemi informatici su vasta scala a livello dell'Unione, quali il SIS II e il VIS, ha mostrato che queste iniziative hanno registrato forti ritardi e un aumento rapido dei costi. Per assicurare il pieno controllo e monitoraggio parlamentare del processo e ridurre al minimo il rischio di superamento dei costi e di ritardi, si suggerisce che il resoconto eu-LISA al Parlamento e al Consiglio durante lo sviluppo dell'EES comprenda un aggiornamento obbligatorio sull'andamento del bilancio e dei costi.

Emendamento 20

Proposta di regolamento Articolo 64 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Tre anni dopo l'entrata in funzione dell'EES, e in seguito ogni quattro anni, la Commissione effettua una valutazione globale dell'EES. Tale valutazione globale comprende un'analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi prefissati, l'incidenza sui diritti fondamentali e determina se i principi di base permangono validi, valuta l'applicazione del presente regolamento, la sicurezza dell'EES e le eventuali implicazioni per le future attività e formula le necessarie raccomandazioni. La Commissione trasmette la relazione di valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio.

Emendamento

5. Tre anni dopo l'entrata in funzione dell'EES, e in seguito ogni quattro anni, la Commissione effettua una valutazione globale dell'EES. Tale valutazione globale comprende un'analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi prefissati e l'incidenza sui diritti fondamentali, determina se i principi di base permangono validi, valuta l'applicazione del presente regolamento, la sicurezza dell'EES e le eventuali implicazioni – ***segnatamente quelle aventi un impatto sul bilancio*** – per le future attività e formula le necessarie raccomandazioni. La Commissione trasmette la relazione di valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio.

Motivazione

Per garantire il pieno controllo parlamentare nonché il controllo e la pianificazione di bilancio, e per individuare tempestivamente i possibili cambiamenti aventi un impatto sul bilancio, si suggerisce che le valutazioni globali comprendano un quadro delle eventuali incidenze di bilancio delle attività future.

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo	Istituzione di un sistema di ingressi/uscite per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea e determinazione delle condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto
Riferimenti	COM(2016)0194 – C8-0135/2016 – 2016/0106(COD)
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	LIBE 9.5.2016
Parere espresso da Annuncio in Aula	BUDG 9.5.2016
Relatore per parere Nomina	Monika Hohlmeier 25.4.2016
Approvazione	8.12.2016
Esito della votazione finale	+: 19 -: 11 0: 0
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Nedzhmi Ali, Richard Ashworth, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Clare Moody, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Monika Vana, Marco Zanni
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Xabier Benito Ziluaga, Bill Etheridge, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Nils Torvalds, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský
Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale	Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Valentinas Mazuronis, József Nagy, Claudia Schmidt

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

Titolo	Istituzione di un sistema di ingressi/uscite per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea e determinazione delle condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto		
Riferimenti	COM(2016)0194 – C8-0135/2016 – 2016/0106(COD)		
Presentazione della proposta al PE	6.4.2016		
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	LIBE 9.5.2016		
Commissioni competenti per parere Annuncio in Aula	BUDG 9.5.2016		
Relatori Nomina	Agustín Díaz de Mera García Consuegra 20.4.2016		
Esame in commissione	24.5.2016	8.12.2016	27.2.2017
Approvazione	27.2.2017		
Esito della votazione finale	+: -: 0:	38 7 1	
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Caterina Chinnici, Daniel Dalton, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Tanja Fajon, Raymond Finch, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Jussi Halla-aho, Brice Hortefeux, Eva Joly, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg		
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Carlos Coelho, Ignazio Corrao, Gérard Deprez, Jeroen Lenaers, Angelika Mlinar, Salvatore Domenico Pogliese, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Jaromír Štětina		
Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale	Carlos Iturgaiz, Josu Juaristi Abaunz, Seán Kelly, Verónica Lope Fontagné, Antonio López-Istúriz White, Ivana Maletić, Christel Schaldemose, Martina Werner		
Deposito	8.3.2017		

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

38	+
ALDE	Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Angelika Mlinar, Cecilia Wikström
ECR	Jussi Halla-aho, Branislav Škripek
EFDD	Ignazio Corrao, Kristina Winberg
PPE	Carlos Coelho, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Kinga Gál, Brice Hortefeux, Carlos Iturgaiz, Seán Kelly, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Antonio López-Istúriz White, Ivana Maletić, Roberta Metsola, József Nagy, Salvatore Domenico Pogliese, Csaba Sógor, Jaromír Štětina
S&D	Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Ana Gomes, Dietmar Köster, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Soraya Post, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Christel Schaldemose, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer, Martina Werner

7	-
EFDD	Raymond Finch
GUE/NGL	Josu Juaristi Abaunz, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat
Vers/ALE	Eva Joly, Judith Sargentini, Bodil Valero

1	0
ECR	Daniel Dalton

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti